

Ricorrente: Agenza Funebre

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate

FATTO

La Agenzia Funebre, nella persona del legale rappresentante p.t. e per il tramite dell'avv. di, ha presentato una istanza d' accesso rivolta alla Agenzia delle Entrate chiedendo di accedere a documentazione relativa alla dichiarazione di successione in morte del sig.

Motivava l'istanza deducendo la qualità di creditrice nel giudizio volto al recupero del credito vantato per spese funerarie, contro i signori, e, rispettivamente moglie e figlie del defunto. Allegava pertanto una finalità difensiva della documentazione richiesta anche con riferimento alla opposizione al decreto ingiuntivo presentata dalle eredi.

Precisava nella istanza che, a seguito della rinuncia all'eredità degli eredi, si trovava nella necessità di verificare se vi fosse stata dichiarazione di successione, per la verifica della consistenza della devoluzione dell'eredità nonché se emergessero eventuali atti di disposizione incompatibili con la volontà di rinuncia all'eredità.

La amministrazione adita emetteva un provvedimento di diniego datato 30 Ottobre 2019 deducendo una carenza di legittimazione della istante all'accesso richiesto nonché eccependo l'accesso può "avvenire solo in presenza di un provvedimento di autorizzazione ex art.492-bis cpc o di altro provvedimento del Giudice previsto e disciplinato dalle specifiche disposizioni in materia processuale contenute nei codici di rito".

Avverso tale provvedimento la Agenzia Funebre la stessa – per il tramite dell'avv. - ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso.

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorso è fondato e meritevole di essere accolto vantando la ricorrente un interesse qualificato ad accedere alla documentazione richiesta anche con riferimento alla pendenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in ordine al quale l'istante deduce un interesse difensivo dei documenti richiesti.

Il richiamo operato dalla amministrazione all'art. 492-bis c.p.c. non appare conferente perché l'istanza di accesso presentata non è meramente finalizzata alla ricerca dei beni da aggredire per il soddisfacimento del credito vantato. Secondo l'orientamento costante di questa Commissione, poi,

l'introduzione dell'art. 492 bis c.p.c. nulla ha mutato in tema di accesso *ex lege* 241/90 la cui disciplina rimane operativa alla ricorrenza dei presupposti di legittimazione dalla stessa legge previsti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente: Associazione Onlus

contro

Amministrazione resistente: ENAC

FATTO

La Associazione - Onlus ha presentato all'ENAC un'istanza datata, avente il seguente tenore letterale: “(...) sussiste il nostro interesse e diritto nel verificare se a fronte delle dichiarazioni pubbliche rese da Enac questa decisione di non attuare le prescrizioni di via sia mai stata comunicata ai ministeri oppure risulti una autonoma decisione dell'Ente regolatore senza opportuno avallo degli organi giuridicamente sovrastanti”. Richiamava “il Regolamento UE 376/2014 del Parlamento UE e del Consiglio del 3 Aprile 2014 pubblicata il 24/4/2014 G.U.U.E., che all'art. 2 ci qualifica come “informatore” e “parte interessata” atta a prevenire “potenziali situazioni di pericolo”, mettendo in atto la “sicurezza pro-attiva”, ovvero il principio per prevenire possibili incidenti (Principio di Precauzione di Diritto UE), recepito dalla Sentenza del Consiglio di Stato 5291/2013”.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza la Associazione, per il tramite del legale rappresentante sig. presentava, nei termini, ricorso alla Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Sul gravame presentato dalla Associazione - Onlus la Commissione osserva che l'istanza di accesso ha ad oggetto una mera richiesta di informazioni, inammissibile ex art. 22 comma 4 della legge 241/90 nonché ex art. 2 comma 2 del DPR 184/2006. Il ricorso presentato deve pertanto considerarsi inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile, ex art. 22 comma 4 della legge 241/'90 nonché ex art. 2 comma 2 del DPR 184/2006, avendo l'istanza ad oggetto una mera richiesta di informazioni.

Ricorrente: Associazione Onlus

contro

Amministrazione resistente: ENAC; S.p.A.

FATTO

La Associazione - e Onlus ha presentato all'ENAC un'istanza datata, chiedendo la "documentazione di conferimento incarico inviata alle due Università e per lo studio di rischio da effettuare a seguito delle prescrizioni precettive derivanti dal Decreto VIA 377/2017". Motivava la richiesta con la necessità di verifica della corretta applicazione procedurale derivante dal decreto VIA 377/2017 a tutela dei rischi volo e salute dei terzi sorvolati e trasportati.

Nel ricorso si precisa ulteriormente che "l'acquisizione di documentazione rientra nella facoltà del cittadino ad effettuare verifiche tecnico-documentali a fronte delle quali sono possibili segnalazioni di illegittimità - irregolarità sulla base del Regolamento UE 376/2014 del Parlamento UE e del Consiglio del 3 Aprile 2014 pubblicata il 24/4/2014 G.U.U.E., recepita anche da ENAC ci qualifica come "informatore" e "parte interessata" atta a prevenire "potenziali situazioni di pericolo", mettendo in atto la "sicurezza pro-attiva", ovvero il principio per prevenire possibili incidenti (Principio di Precauzione di Diritto UE), recepito dalla Sentenza del Consiglio di Stato 5291/2013 (...)"

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza la Associazione, per il tramite del legale rappresentante sig. presentava, nei termini, ricorso alla Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria dell'ENAC nella quale l'Ente dichiara di non detenere copia della documentazione richiesta poiché gli incarichi dati a e, «per lo studio di rischio da effettuare a seguito delle prescrizioni precettive derivanti dal Decreto di VIA 377/2017», sono stati conferiti alle citate Università dal gestore aeroportuale S.p.A. e non dall'ENAC.

DIRITTO

Sul gravame presentato dalla Associazione -, e nlus la Commissione osserva il ricorso deve dirsi fondato poichè l'accesso richiesto appare rientrare nella nozione di "accesso ambientale". La speciale fattispecie di accesso delineata dal D.Lgs. 195/2005 si connota, rispetto a quella generale prevista nella L. 241/1990, sotto un duplice profilo: l'estensione del novero dei soggetti legittimati all'accesso e il contenuto delle cognizioni accessibili.

Sotto il primo profilo l'art. 3 del D.Lgs. 195/2005 chiarisce che le informazioni ambientali sono di appartenenza generalizzata, spettando ad ogni soggetto di diritto, senza necessità di collegamento con una data situazione giuridica soggettiva.

Quanto all'individuazione delle informazioni accessibili il nostro ordinamento considera "informazione ambientale" qualsiasi informazione contenuta in provvedimenti amministrativi ma anche in atti endo-procedimentali (lettere, relazioni, nastri, video, pareri etc.) che abbiano attinenza con l'ambiente, intendendo con ciò sia quella relativa allo stato dell'ambiente sia quella relativa alle attività, ai provvedimenti ed alle decisioni della pubblica amministrazione che abbiano un qualche effetto sull'ambiente.

Il Consiglio di Stato, con sentenza 20 maggio 2014, n. 2557 ha precisato che "le informazioni cui fa riferimento la succitata normativa concernono esclusivamente lo stato dell'ambiente (aria, sottosuolo, siti naturali etc.) ed i fattori che possono incidere sull'ambiente (sostanze, energie, rumore, radiazioni, emissioni), sulla salute e sulla sicurezza umana, con esclusione quindi di tutti i fatti ed i documenti che non abbiano un rilievo ambientale".

La documentazione richiesta dall'accedente è qualificabile come "informazione ambientale" ai sensi e per gli effetti del Dlgs 195/2005 ed appare altresì evidente il genuino interesse ambientale sotteso alla richiesta *de qua* attendendo le informazioni richieste alla tutela dell'ambiente, della sicurezza e della salute della collettività, anche in relazione alle finalità statutarie della associazione istante.

La Commissione prende atto della dichiarazione dell'ENAC di non detenere la documentazione richiesta poiché la competenza, ai fini dell'accesso, è del gestore aeroportuale S.p.A. che ha conferito gli incarichi *de quibus*, cui la documentazione richiesta si riferisce ed, in merito, osserva quanto segue.

Ai sensi dell'art. 6 comma 2 del DPR 184/2006 qualora l'istanza di accesso venga presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso, la richiesta deve essere immediatamente trasmessa dalla amministrazione adita a quella effettivamente competente, dandone comunicazione all'interessato.

L'ENAC è pertanto invitato ad inoltrare l'istanza d'accesso in oggetto alla S.p.A..

Nelle more i termini di legge si intendono interrotti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi sospende la decisione invitando l'ENAC ad inoltrare l'istanza d'accesso ricevuta alla S.p.A., ex art. 6 comma 2 del DPR 184/2006, rimanendo *medio tempore* interrotti i termini di legge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Garante per la protezione dei dati personali

FATTO

La Sig.ra ha presentato al Garante per la protezione dei dati personali un'istanza di accesso avente ad oggetto documentazione inerente il concorso pubblico per titoli ed esami a posti di funzionario con profilo giuridico-amministrativo nel ruolo dell'ufficio del Garante (G.U. 4° serie speciale – Concorsi ed esami n. 6 del 19 gennaio 2018).

L'istante, partecipante al concorso in oggetto, risultata idonea e collocata al posto della graduatoria di merito, motivava l'istanza evidenziando l'intento di ottenere una diversa e più vantaggiosa collocazione nella graduatoria di merito anche in vista di un suo scorrimento.

Con provvedimento datato l'Autorità invitava l'istante a presentarsi il giorno presso l'Ufficio del personale ai fini dell'esercizio dell'accesso. A seguito di tale accesso la signora maturava interesse ad accedere ad ulteriori documenti ed informazioni, chiedendo pertanto ulteriormente:

- eventuali atti o documenti in possesso dell'Autorità aventi a oggetto la validità temporale della graduatoria di merito, in particolare relativamente all'estensione fino a 3 anni della graduatoria così come previsto dalla Legge di Bilancio 2019;
- l'intero scambio di corrispondenza avvenuto tra l'Autorità e la Dott.ssa al fine di concordare la proroga di presa di servizio al
- la conferma che i candidati posizionatosi nella graduatoria di merito tra il n. e il n. posto (..... ed altri) hanno tutti preso servizio e in quale data.
- Inoltre, qualora ci fossero rinunciatari o candidati che hanno richiesto una proroga, la documentazione relativa alla suddetta rinuncia o proroga. Infine, si vorrebbe conoscere l'intendimento di codesto Ufficio circa lo scorrimento della graduatoria in caso di turnover del personale.

L'amministrazione adita con provvedimento del 15 ottobre 2019 forniva i chiarimenti richiesti in merito alla graduatoria ed al relativo scorrimento nonché alla presa di servizio dei candidati vincitori. Non consentiva l'accesso alla corrispondenza intercorsa con la dottoressa ritenendola esclusa dall'accesso perché contenente informazioni relative alla sfera privata. L'Autorità deduceva inoltre la carenza di necessità di tale documentazione ai fini di una eventuale tutela della posizione giuridica della ricorrente, rimanendo incontestabile il pieno diritto all'assunzione della dottoressa, al di là della ritardata presa di servizio.

Avverso tale provvedimento la signora ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni. La ricorrente lamenta in particolare il diniego di accesso alla documentazione circa la tardiva presa di possesso della Dott.ssa; la mancata produzione della documentazione richiesta relativa ad eventuali rinunce da parte dei candidati e il conseguente scorrimento fino al posto della graduatoria, nonché la mancata risposta in senso positivo o negativo circa l'intendimento dell'Ufficio circa lo scorrimento della graduatoria in caso di turn over del personale.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente la quale, senza entrare nel merito del ricorso, eccepisce la non assoggettabilità dell'Autorità Garante alla procedura del ricorso innanzi alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, stante la propria indipendenza.

DIRITTO

Sul gravame in oggetto in via preliminare si osserva che l'argomentazione di parte resistente secondo cui essa non sarebbe soggetta alle decisioni di codesta Commissione, appare priva di pregio essendo sul punto pacifica l'applicabilità dell'art. 24 della l. 241/90 siccome espressamente richiamato dal precedente art. 23 della stessa legge, ivi compresa la possibilità per gli interessati di adire questa Commissione (si richiamano sul punto le considerazioni espresse nella precedenti decisioni su analoga questione).

A ragionare diversamente, peraltro, si determinerebbe un inammissibile vuoto di tutela giustiziale avverso le determinazioni delle autorità indipendenti, che appare estraneo alla ratio dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

Ciò detto, e ricordato comunque che sulle decisioni della scrivente Commissione parte resistente ha facoltà di confermare il diniego impugnato motivando adeguatamente, si osserva quanto segue.

La Commissione condivide l'operato della Autorità in merito alla sottrazione dall'accesso della corrispondenza intercorsa con la dottoressa, sia con riferimento alla natura personale della documentazione richiesta, sia sulla considerazione della estraneità della richiedente rispetto ai documenti *de quibus* con riferimento ai quali l'istante stessa non ha evidenziato un eventuale nesso di strumentalità, come richiesto dall'art. 22 comma 1 lett. b) della legge 241/90.

Il ricorso pertanto con riferimento a tale parte deve considerarsi inammissibile ex art. 12 comma 7 lett. b) del DPR 184/2006.

Il ricorso deve considerarsi inammissibile anche con riferimento alla parte dell'istanza relativa alla richiesta de "l'intendimento di codesto Ufficio circa lo scorrimento della graduatoria in caso di turnover del personale", perché la richiesta, in tale parte, ha ad oggetto una mera richiesta di informazioni,

inammissibile ex art. 22 comma 4 della legge 241/'90 nonché ex art. 2 comma 2 del DPR 184/2006, non essendo l'amministrazione tenuta alla elaborazione di documenti al fine di soddisfare le richieste di accesso.

Il ricorso appare pertanto meritevole di accoglimento solo nella parte relativa alla “mancata produzione della documentazione richiesta relativa ad eventuali rinunce da parte dei candidati e il conseguente scorrimento fino al posto della graduatoria”, vantando la ricorrente un interesse endoprocedimentale – previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/90 - ad accedere a tale documentazione al fine di verificare il legittimo scorrimento della graduatoria nella quale la medesima è inserita. L'Autorità dovrà pertanto consentire l'accesso alla predetta documentazione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie con riferimento alla richiesta dei documenti relativi ad eventuali rinunce da parte dei candidati e il conseguente scorrimento della graduatoria, dichiarandolo per il resto inammissibile ex art. 12 comma 7 lett. b) del DPR 184/2006 nonché ex art. 22 comma 4 della legge 241/'90 ed art. 2 comma 2 del DPR 184/2006.

Ricorrente: ed altri

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di

FATTO

Gli odierni ricorrenti, in data 9 ottobre 2019, per tramite dell'avv., hanno presentato un'istanza rivolta Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di chiedendo di accedere ai certificati storici di famiglia, allegati alla dichiarazione di successione della sig.ra Deducevano di essere titolari di un interesse diretto, concreto ed attuale, collegato all'estrazione di copia dei predetti certificati utili a ricostruire l'albero genealogico da cui si evince la loro qualità di coeredi in linea collaterale della sig.ra, deceduta in il, erede a sua volta della signora

L'amministrazione adita con provvedimento prot. n. dell'..... limitava la concessione dell'accesso alla "sola presa visione".

A seguito di contestazione, da parte dell'avv., di tale limitazione alla sola presa visione in quanto lesiva dei diritti dei coeredi e priva di alcun fondamento giuridico, l'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate di, emetteva nuovo provvedimento n. del nel quale precisava: «l'estrazione di copia degli atti, nel caso di specie, è soggetta ad apposita autorizzazione rilasciata dal magistrato ai sensi dell'articolo 18 del D.P.R.131/1986».

Avverso tali provvedimenti gli istanti hanno presentato, nei termini, ricorso alla Commissione affinché riesaminasse il caso ed adottasse le conseguenti determinazioni.

L'avv. precisa che in data si è recata con il fratello, sig., all'Ufficio Territoriale di, presso cui avevano appuntamento col Capo Team Gestione e Controllo Atti, dott.ssa, la quale ha concesso la presa visione dei certificati di famiglia e di una dichiarazione avente ad oggetto il grado di parentela resa dal sig., padre degli stessi, ma ne ha nuovamente negato l'estrazione di copia.

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorso deve considerarsi fondato e quindi meritevole di essere accolto vantando i ricorrenti un interesse differenziato all'accesso richiesto in virtù della dedotta qualifica di eredi. Appare priva di pregio la argomentazione della amministrazione resistente che richiama le limitazioni previste dall'art. 18, comma 3, D.P.R. 131/1986. Tale norma prevede che «su richiesta delle parti contraenti, dei loro aventi causa o di coloro nel cui interesse la registrazione è stata eseguita, l'ufficio del registro rilascia copia delle scritture private, delle denunce (...) e delle richieste di registrazione di

qualunque atto pubblico o privato. Il rilascio di copie ad altre persone può avvenire soltanto su autorizzazione del pretore competente”. Con riferimento a tale norma gli istanti non possono farsi rientrare nella categoria dei soggetti estranei per i quali necessita l’autorizzazione del giudice rivestendo la qualifica di “aventi causa” *iure hereditatis* in quanto eredi subentrati per rappresentazione nei diritti dell’ascendente premorto (e già eredi ai tempi della dichiarazione di successione alla quale erano allegati gli atti richiesti). Ad avviso della Commissione, peraltro, nei documenti citati dalla norma non rientrerebbero i certificati di stato di famiglia.

E, ancora, deve dirsi illegittimo il rifiuto della estrazione di copia dei documenti *de quibus* a fronte della avvenuta concessione della visione degli stessi: l’art. 22 della legge 241/’90 definisce “diritto di accesso” quale diritto degli interessati di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi ed il successivo art. 25 comma 1 espressamente prevede che il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi. Visione ed estrazione di copia sono, pertanto, due modalità inscindibili del diritto di accesso e, come ribadito dalla giurisprudenza amministrativa e dal costante orientamento di questa Commissione, deve considerarsi illegittima la limitazione alla sola visione.

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l’effetto invita l’amministrazione resistente a riesaminare l’istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente: Funzione Pubblica di

contro

Amministrazione resistente: Casa di Cura di

FATTO

La Funzione Pubblica CGIL di – per il tramite del Segretario Generale - ha presentato una istanza d' accesso rivolta alla Casa di Cura di, accreditata con il SSN, richiedendo copia della seguente documentazione relativa a due verifiche ispettive effettuate dall'Azienda Sanitaria Provinciale di presso la struttura:

- verbale in cui sono state riportate le dichiarazioni del dirigente sindacale sig. nella giornata del
- copia dei verbali ispettivi redatti dai funzionari dell'ASP nelle giornate del e

Motivava l'istanza deducendo: “Nella qualità di rappresentanti dei lavoratori e di “garanti” dei loro diritti, è nostra prerogativa fare accesso agli atti relativi a verifiche ispettive che abbiano ad oggetto accertamenti comunque connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa dei dipendenti di Codesta Casa di Cura.

Precisava l'istante che nell'ambito delle predette visite “gli ispettori hanno proceduto all'audizione di un nostro dirigente sindacale, sul tema dell'effettivo orario di lavoro e della prestazione riabilitativa erogata dalla struttura sanitaria”.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla istanza presentata la Funzione Pubblica di, come rappresentata, ha adito nei termini la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi affinché riesaminasse il caso.

E' pervenuta memoria della amministrazione la quale eccepisce, tra l'altro, quanto segue: “(...) *La richiesta di riesame inoltre, ove fosse ammissibile è infondata nel merito (...) si consideri che l'accesso riguarda atti redatti e provenienti dall'ASP (ispezioni) alla quale pertanto, andava rivolta l'eventuale richiesta di accesso non essendo nella disponibilità di questa Casa di Cura disporre la consegna e la visione di atti provenienti da un terzo e tanto più da una amministrazione pubblica. La CGIL ben sapendo di non potere ottenere copia o visionare un accertamento ispettivo da parte dell'ASP sta tentando di aggirare l'ostacolo credendo di poter raggirare la legge servendosi di un escamotage. Infatti, l'ASP non avrebbe mai potuto accogliere la richiesta sia perché trattavasi di una ispezione (equiparabile al verbale di accertamento contestazione dell'ispettorato del lavoro di cui al D.M. 753/94), sia perché mancherebbe nel richiedente un interesse diretto concreto ed attuale corrispondente ad una situazione genericamente tutelata collegata al documento del quale si chiede l'accesso. Mancherebbe quindi quella stretta correlazione tra il documento della PA ed uno specifico interesse del richiedente che non può essere rinvenibile in un'acquisizione di una situazione di fatto che può essere facilmente accertata dal*

sindacato attraverso l'esercizio delle sue prerogative. In sostanza saremmo in presenza di un accesso finalizzato ad un controllo generalizzato dell'operato della Casa di Cura e della P.A. e, conseguentemente, nella possibilità di divulgare un documento in danno della privacy del privato alla sua immagine alla sua professionalità e alla produzione aziendale (...)”.

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione preliminarmente riconosce la propria competenza ad esaminare il presente ricorso per colmare il vuoto di tutela che si avrebbe considerata l'assenza nell'ambito territoriale di riferimento (Regione) del locale Difensore Civico, trattandosi di ricorso contro soggetto privato accreditato con il SSN locale.

Ciò premesso la Commissione ritiene necessario acquisire dalla ricorrente le deleghe dei lavoratori interessati alla presentazione del ricorso *de quo*, atteso che la documentazione richiesta non riguarda le prerogative del sindacato *in senso lato* ma attiene ad una specifica vicenda – la ispezione dell'ASP - che ha coinvolto alcuni lavoratori e con riferimento alla quale il Sindacato prospetta una eventuale adizione della autorità giudiziaria: la ricorrente è pertanto invitata ad inviarne copia alla Commissione.

La Commissione ritiene, altresì, necessario ai fini del decidere ricevere un chiarimento dall'ASP di in merito all'oggetto della ispezione ed alla vicenda sottesa al medesimo accertamento, con la richiesta di precisazione se i verbali richiesti contengano le dichiarazioni dei lavoratori della Casa di Cura.

Con riguardo alla posizione della ASP la Commissione osserva, inoltre, che qualora la Casa di Cura di non sia effettivamente in possesso della documentazione richiesta - e si dichiari pertanto non competente ai fini dell'accesso - è tenuta, ex art. 6 comma 2 del DPR 184/2006, ad inoltrare immediatamente la istanza di accesso ricevuta alla amministrazione che tale documenti detenga.

Nelle more dei predetti incumbenti istruttori i termini di legge rimangono interrotti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi sospende la decisione invitando la ricorrente ad ottemperare alla integrazione istruttoria di cui in motivazione. La Commissione invita altresì la ASP di a fornire i chiarimenti richiesti e necessari alla decisione e dispone pertanto, a tal fine, la trasmissione degli atti a cura della Segreteria alla predetta amministrazione. I termini di legge rimangono *medio tempore* interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: ICE Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane

FATTO

La, in persona del legale rappresentante, ha presentato un'istanza rivolta alla Agenzia ICE chiedendo di accedere alla seguente documentazione:

- a) Atto amministrativo con il quale viene finanziata l'iniziativa - corso di formazione specialistica con i fondi del Piano straordinario in favore del Made in Italy, così come descritto nel documento “..... Avviso Pubblico di partecipazione per start up” disponibile sul portale dell'agenzia ICE al seguente link;
- b) Atto amministrativo con il quale viene finanziata l'iniziativa -stage all'estero da 3 a 6 mesi con i fondi del Piano straordinario in favore del Made in Italy, così come descritto nel documento “..... Avviso Pubblico di partecipazione per start up” disponibile sul portale dell'agenzia ICE al seguente link;
- c) Ogni atto interno o non, con il quale alcune delle startup beneficiarie della misura “..... Avviso Pubblico di partecipazione per start up 6” rinunciavano al periodo di incubazione all'estero o a non completare la didattica di aula con la fase estera, così come descritto nel documento nr. / del redatto dall'agenzia ICE;
- d) Atto amministrativo con il quale il MISE approva la posizione dell'ufficio legale dell'agenzia ICE circa l'interpretazione del bando, così come descritto nel documento nr. / del 2019 redatto dall'agenzia ICE;
- e) Atto amministrativo con il quale l'ufficio legale dell'agenzia ICE si esprime circa l'interpretazione del Bando così come descritto nel documento nr. / del redatto dall'agenzia ICE;
- f) Atto amministrativo con il quale l'ufficio servizi formativi dell'agenzia ICE, si esprime circa l'importanza della incubazione a ragionevole distanza dalla fine dell'aula, così come descritto nel documento nr. / del redatto dall'agenzia ICE;
- g) Ogni atto interno o non con il quale il Coordinatore Didattico, si esprime circa l'importanza della incubazione a ragionevole distanza dalla fine dell'aula, così come descritto nel documento nr. / del redatto dall'agenzia ICE;
- h) Ogni atto interno o non intercorso tra:

1. La Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi del Ministero dello Sviluppo Economico,
2. La Divisione IV -Indirizzo sull'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. Programmazione straordinaria in favore del made in Italy, rapporti con le regioni Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi del Ministero dello Sviluppo Economico;
3. La Direzione generale dell'agenzia ICE;
4. L'ufficio coordinamento della promozione del Made in Italy dell'agenzia ICE;
5. L'ufficio servizi formativi dell'agenzia ICE;
6. Il Coordinatore Didattico del
7. L'ufficio del Sottosegretario Prof.;

circa l'interpretazione del bando, così come descritto nel documento nr. / del redatto dall'agenzia ICE.

Motivava l'istanza con riferimento alla propria partecipazione in qualità al bando, Avviso pubblico di partecipazione per start up pubblicato in data

L'amministrazione adita, con provvedimento del 29 novembre 2019, accoglieva l'istanza indicando che il richiedente avrebbe potuto esercitare l'accesso "a partire dalla data del 13 dicembre 2019".

Avverso tale differimento la, come rappresentata, ha presentato nei termini ricorso alla Commissione affinché riesaminasse il caso ed adottasse le conseguenti determinazioni.

Rilevandosi che la data prevista per l'esercizio del diritto di accesso risultava comunque antecedente a quella della odierna seduta della Commissione, la Segreteria inviava comunicazione alle parti invitandole a precisare se *medio tempore* l'accesso fosse stato esercitato o meno, ai fini della eventuale declaratoria di improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

Perveniva comunicazione della amministrazione che dichiarava di aver consentito accesso alla documentazione richiesta.

Perveniva comunicazione della ricorrente che lamentava una parzialità dell'accesso risultando non pervenuti i documenti di cui ai seguenti punti della istanza: c, d, e, f, g, h-1, h-2, h3, h-4, h-5, h-6, h-7.

DIRITTO

La Commissione, preso atto delle contrastanti dichiarazioni delle parti, ritiene necessario sospendere la decisione al fine di ottenere dalla amministrazione chiarimenti rispetto alla eccezionale parzialità dell'accesso - con particolare riferimento ai punti c, d, e, f, g, h-1, h-2, h3, h-4, h-5, h-6, h-7 della

istanza, in ordine ai quali è invitata a precisare le ragioni dell'eventuale esclusione dall'accesso, ove confermata.

Nelle more del predetto incumbente istruttorio i termini di legge rimangono interrotti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi sospende la decisione invitando l'amministrazione adita ad adempiere all'incumbente istruttorio di cui in motivazione nelle cui more i termini di legge rimangono interrotti.

Ricorrente: CODACONS

contro

Amministrazioni resistenti: Roma Capitale, Ente Regionale Roma Natura, Regione Lazio, Agenzia del Demanio

FATTO

Il CODACONS ha presentato un'istanza d'accesso, rivolta alle intestate amministrazioni chiedendo di accedere alla seguente documentazione, relativa all' "Intervento integrato per la riconfigurazione della "....." antistante" (scheda/.....):

- 1) documentazione prodromica, di avvio e/o di compimento delle attività volte alla riqualificazione dell'area antistante così come prescritto nella scheda/..... inclusa nella Delibera n.;/.....;
- 2) documentazione prodromica, di avvio e/o di compimento delle attività volte alla creazione di una "Porta del Parco" così come prescritto nella scheda/..... inclusa nella Delibera n.;/.....;
- 3) documentazione prodromica, di avvio e/o di compimento di attività volte alla risoluzione delle problematiche inerenti il parcheggio già esistente così come prescritto nella scheda/..... inclusa nella Delibera n.;/.....;
- 4) documentazione prodromica, di avvio e/o di compimento di attività volte alla realizzazione di un parco urbano così come prescritto nella scheda/..... inclusa nella Delibera n.;
- 5) documentazione prodromica, di avvio e/o di compimento di attività volte alla realizzazione di parcheggi sotterranei pubblici e privati e lungo la viabilità così come prescritto nella scheda/..... inclusa nella Delibera n.;/.....;
- 6) documentazione prodromica, di avvio e/o di compimento di attività volte alla realizzazione di un giardino pubblico così come prescritto nella scheda/..... inclusa nella Delibera n.;/.....;
- 7) documentazione prodromica, di avvio e/o di compimento di attività volte al restauro e al riuso dei per mostre ed altre attività legate alla Riserva così come prescritto nella scheda/..... inclusa nella Delibera n.;/.....;
- 8) documentazione prodromica, di avvio e/o di compimento di attività volte alla realizzazione di percorsi pedonali e la segnaletica direzionale ed informativa così come prescritto nella scheda/..... inclusa nella Delibera n.;/.....;
- 9) documentazione attestante la fattibilità dell'opera così come prescritto nella scheda/..... inclusa nella Delibera n.;/.....;

- 10) documentazione attestante le procedure di V.I.A. così come prescritto nella scheda/..... inclusa nella Delibera n./.....;
- 11) documentazione attestante le relazioni geologiche, i carotaggi, le prove piezometriche così come prescritto nella scheda/..... inclusa nella Delibera n./.....;
- 12) a documentazione emersa a seguito degli incontri tra Comune, Roma Natura, Regione Lazio e Demanio e conferenze di servizi volti alla realizzazione del progetto di cui alla scheda/..... inclusa nella Delibera n./.....;
- 13) tutta la documentazione inerente eventuali bandi per la concessione dell'area relativa alla antistante e connessa eventuale documentazione inerente i termini dell'aggiudicazione delle concessioni e la precisa indicazione dei tempi di ultimazione dei lavori";
- 14) documentazione afferente eventuali piani di fattibilità delle opere, studi e progetti prodromici alle stesse;
- 15) documentazione afferente eventuali accordi di programma conclusi in relazione al progetto contenuto nella scheda/..... inserita nella Delibera n./.....;
- 16) posto che la Legge regionale Lazio n. 29/1992 all'art. 26 comma 5 bis. stabilisce che: "Il piano dell'area naturale protetta è aggiornato almeno ogni dieci anni", documentazione attestante l'eventuale aggiornamento del piano;
- 17) tutti gli atti e i documenti utili alla scrivente Associazione, per tutelare gli interessi dei consumatori utenti che rappresenta, nella tutela del diritto all'ambiente.

Motivava l'istanza con riferimento alle proprie finalità statutarie e con richiamo alla "trasparenza ambientale", con riferimento alla situazione del Parco a Roma e dell'area antistante che versa in stato di abbandono e degrado con pericolo per la salute, la sicurezza.

A fronte dell'istanza presentata rispondevano formalmente solo l'Ente Regionale Roma Natura e l'Agenzia del Demanio. Quest'ultima dichiarava di non poter dar corso alla istanza d'accesso ricevuta poiché non in possesso della documentazione richiesta, non essendo di pertinenza della Agenzia. Precisava l'amministrazione di non essere competente a porre in essere gli adempimenti necessari alla realizzazione di quanto stabilito nella Delibera/..... e di tutte le attività afferenti all'esecuzione della stessa.

Conseguentemente il CODACONS adiva il Difensore Civico della Regione Lazio e la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ciascuno per la parte di propria competenza, affinché riesaminassero il caso.

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione osserva, in primo luogo, di essere competente a decidere del presente ricorso solo nei confronti della Agenzia del Demanio, rientrando la restante parte nella competenza del Difensore Civico della Regione Lazio al quale il CODACONS ha già inviato il ricorso.

La Commissione, preso atto della dichiarazione della Agenzia del Demanio di non detenere la documentazione richiesta non può che rigettare il ricorso, non avendo motivo alcuno di dubitare della veridicità di quanto dichiarato dalla predetta amministrazione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso per la parte di propria competenza, rigetta il ricorso nei confronti della Agenzia del Demanio per inesistenza della documentazione richiesta.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di

FATTO

La signora, per il tramite dell'avv., ha presentato una istanza rivolta alla Direzione Provinciale di della Agenzia delle Entrate chiedendo di accedere alla documentazione fiscale e patrimoniale contenuta all'interno dell'Anagrafe Tributaria, facente capo al sig. Motivava l'istanza deducendo una finalità difensiva della documentazione *de qua*, da produrre nel giudizio di separazione tra i coniugi pendente presso il Tribunale di, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento a favore dei due figli minori della coppia.

Con provvedimento datato 31 ottobre 2019 l'amministrazione rigettava l'istanza eccependo la natura esplorativa della istanza presentata nonché richiamando la sentenza n. 3461 del 13 luglio 2017 con la quale il Consiglio di Stato è intervenuto sul tema dei rapporti tra diritto di accesso di cui alla legge n. 241 del 1990 e le norme processuali di acquisizione dei documenti amministrativi osservando come “il diritto alla tutela giurisdizionale, per il tramite della acquisizione di documenti amministrativi al processo civile, è assicurato dal relativo codice di rito, che disciplina puntualmente la possibilità di acquisire in giudizio i documenti detenuti dalla pubblica amministrazione secondo le regole fissate, a seconda della fase e del tipo di processo, dagli artt. 210 ess. c.p.c., 492-bis c.p.c e 155-quinquies disp. att c.p.c.”.

Avverso tale provvedimento la signora per il tramite dell'avv., ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta articolata memoria della amministrazione resistente la quale ribadisce, in sostanza, le argomentazioni già dedotte a sostegno del diniego opposto insistendo per il rigetto del ricorso *de quo*.

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione osserva che al ricorso non risultano allegate le ricevute di invio dello stesso al controinteressato sig., cui i documenti richiesti in ostensione direttamente si riferiscono, come prescritto dall'art. 12 comma 4 lett. b) del DPR 184/2006.

Il ricorso deve pertanto considerarsi inammissibile ex art. 12 comma 7 lett. c) del DPR 184/2006.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile ex art. 12 comma 7 lett. c) del DPR 184/2006.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regionale – Ufficio Ambito Territoriale di

FATTO

Il Sig., docente, ha presentato un'istanza rivolta alUSR – Ufficio Ambito Territoriale di, chiedendo di accedere in particolare di alla “documentazione relativa al punteggio di ricongiungimento; la precedenza Art. 8 Lett. D) del C.C.N.I. e scelta sedi espresse nella domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale del prof., classe di concorso AG56 FLAUTO.

Deduce il prof. nel ricorso di essere stato pretermesso, nella predetta graduatoria, dal prof.

In data 4 novembre 2019 l'istante riceveva provvedimento di rigetto così motivato “quest'ufficio non ritiene di dar luogo all'accesso agli atti relativi al fascicolo del prof. in quanto lo stesso nell'ottenere l'assegnazione provvisoria presso la S. S. di I grado di- ha beneficiato della precedenza L.104 assistenza genitore”.

Avverso tale provvedimento il sig., per il tramite dell'avv. di, ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente la quale dichiara di aver proceduto alla notifica del ricorso al controinteressato il quale ha prestato consenso all'accesso richiesto pregando di prestare particolare attenzione, nella visione della documentazione, alla protezione dei dati personali e sensibili. L'amministrazione ha pertanto convocato l'odierno ricorrente a presentarsi il giorno 18 dicembre 2019 ai fini dell'esercizio dell'accesso.

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorso deve considerarsi fondato nel merito e quindi meritevole di essere accolto vantando il ricorrente un interesse endoprocedimentale all'accesso richiesto, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/90 con riferimento al procedimento di formazione della graduatoria, nella quale lo stesso istante risulta inserito, al fine di verificarne la regolarità. La Commissione osserva che l'accesso deve essere garantito operando un oscuramento dei soli dati personali dei terzi coinvolti e dei relativi dati sensibili attinenti alla salute. Si prende atto della convocazione del sig. ai fini dell'accesso ma non essendo noto se il diritto del ricorrente sia stato interamente soddisfatto si ritiene di dover accogliere prudenzialmente il ricorso presentato.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie prudenzialmente e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, garantendo pertanto l'accesso richiesto con una modalità protettiva dei dati sensibili dei terzi coinvolti, contenuti nella documentazione oggetto di istanza.

Ricorrente: s.r.l.

contro

Amministrazione resistente: Ministero dello Sviluppo Economico: "Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali - Divisione IV - Radiodiffusione televisiva e sonora. Diritti d'uso" / Direzione Generale per le Tecnologie delle Comunicazioni e la Sicurezza Informatica – Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell'informazione ex Divisione IV DGPGSR/Direzione Generale per le Attività Territoriali

FATTO

La s.r.l., in persona del legale rappresentante sig. e per il tramite dell'avv. del Foro di, ha presentato una istanza di accesso rivolta al M.I.S.E., agli intestati diversi Uffici competenti.

Chiedeva in particolare di accedere alla seguente documentazione:

- Domanda di partecipazione s.r.l. al bando di gara per l'assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale per la Regione del con tutti i documenti ivi allegati;
- Primo calcolo della Fondazione per l'attribuzione dei punteggi Srl;
- Calcolo della fondazione per l'attribuzione dei punteggi alla Srl effettuato a seguito della Sentenza del Consiglio di Stato n. del, impugnato dinanzi al Tar benché allo stato ancora non noto alla Srl perché immotivatamente non osteso dall'Amministrazione in indirizzo, fra l'altro nonostante la specifica richiesta istruttoria avanzata nel ricorso amministrativo dalla società mia assistita;
- Schede tecniche dell'impianto di della Srl, emittente
- Documentazione storica, amministrativa e tecnica, dell'emittente Srl, emittente e di tutte le sue eventuali danti e aventi causa.

Motivava l'istanza evidenziando il "fine di compiutamente esercitare il diritto di difesa (...) nel ricorso pendente dinanzi al TAR, sede di recante rgn del" e, quindi, essendo (...) soggetto qualificatamente titolato ed interessato.

Precisa la ricorrente che "ciò anche e soprattutto perché la controinteressata, per centesimi di punto, è subentrata alla istante nella rieditata graduatoria (parimenti impugnata con ricorso al TAR Lazio rgn del con prossima udienza di discussione del merito fissata al 25 marzo 2020) delle emittenti digitali della Regione ed alla stessa è stato, quindi, concesso il diritto d'uso della frequenza, prima assegnata all'istante, atto in relazione al quale, nonostante la precipua istanza di accesso agli atti (cfr.a11.1), l'Amministrazione ha denegato l'accesso".

La ricorrente riferisce che i responsabili del procedimento dei diversi Uffici hanno autorizzato solo parzialmente l'accesso ed in particolare:

- 1) alla DGSCERP, Div IV, in relazione all'invocato accesso al primo e al secondo calcolo della Fondazione, l'ufficio in questione non ha fornito la originaria documentazione, limitandosi ad rilasciare copia di una nota recente (del) elaborata su richiesta dalla Fondazione medesima che richiama i due calcoli; ciò non consente alla Srl, però, di avere la certezza che il relativo sviluppo degli stessi calcoli sia frutto di una sommatoria di valori correttamente inseriti così vedendo compreso il suo diritto di difesa in relazione ai ricorsi amministrativi dalla stessa presentati sia contro la rieditata graduatoria del digitale terrestre sia contro la modifica del proprio diritto d'uso rispetto ai quali i prefati calcoli sono atti presupposti;
- 2) Quanto alla Direzione Generale per le Tecnologie delle Comunicazioni e la Sicurezza Informatica - Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell'Informazione (già DGPGSR Div.IV), in relazione all'invocato accesso alla documentazione storico tecnica della controinteressata, l'ufficio in questione non ha fornito le schede tecniche di tutti gli impianti di quest'ultima con le relative annotazioni delle interferenze che gli stessi hanno arrecato nel tempo alle emittenti terze, limitandosi a rilasciare copia di un mero elenco degli impianti con tutte le asserite coperture ed, infine, della medesima recente nota della Fondazione (del) di cui al punto che precede; anche ciò non consente alla Srl di avere la certezza che il relativo sviluppo dei calcoli di cui al punto 1) sia frutto di una sommatoria di valori correttamente inseriti così vedendo, ancora una volta, compreso il suo diritto di difesa in relazione ai ricorsi amministrativi dalla stessa presentati sia contro la rieditata graduatoria del digitale terrestre sia contro la modifica del proprio diritto d'uso rispetto ai quali i prefati calcoli sono atti presupposti;
- 3) Quanto alla DGAT, Div. XIII, in relazione all'invocato accesso alla documentazione storico tecnica della controinteressata, l'ufficio in questione non ha fornito le schede tecniche di tutti gli impianti di quest'ultima con le relative annotazioni delle interferenze che gli stessi hanno arrecato nel tempo alle emittenti terze; anche ciò non consente alla Srl di avere la certezza che il relativo sviluppo dei calcoli di cui al punto 1) sia frutto di una sommatoria di valori correttamente inseriti così vedendo, ancora una volta, compreso il suo diritto di difesa in relazione ai ricorsi amministrativi dalla stessa presentati sia contro la rieditata graduatoria del digitale terrestre sia contro la modifica del proprio diritto d'uso rispetto ai quali i prefati calcoli sono atti presupposti.

Deducendo pertanto la parzialità dell'accesso richiesto la srl per il tramite dell'avv. adiva, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

Pervenivano memorie della controinteressata s.r.l. la quale eccepisce, tra l'altro, l'inammissibilità del ricorso perché l'istanza si configura volta ad effettuare un controllo generalizzato

sull'operato della amministrazione con particolare riferimento alla richiesta della "Documentazione storica, amministrativa e tecnica, dell'emittente Srl, emittente e di tutte le sue eventuali danti e aventi causa".

E' pervenuta nota della Direzione Generale per le Tecnologie delle Comunicazioni e la Sicurezza Informatica (già Divisione IV) la quale con riferimento alla doglianza secondo la quale la stessa "non ha fornito le schede tecniche di tutti gli impianti di quest'ultima con le relative annotazioni delle interferenze che gli stessi hanno arrecato nel tempo alle emittenti terze", comunica che dette schede tecniche con l'annotazione delle interferenze non sono dalla stessa detenute.

Perveniva memoria della DGSCERP, Div IV la quale, ricostruendo la cronologia degli avvenimenti, evidenzia successivi invii ad integrazione della documentazione richiesta.

DIRITTO

Sul gravame presentato dalla s.r.l. la Commissione ritiene necessario, ai fini del decidere, ottenere dalla ricorrente chiarimenti in merito alla documentazione ancora oggetto di interesse a fronte dei successivi invii, ad integrazione e chiarimento, da parte dei diversi Uffici coinvolti. Si invita pertanto la ricorrente a fornire un elenco della documentazione della quale sia ancora a richiedere l'accesso precisando gli uffici a tal fine competenti. Nelle more i termini di legge rimangono interrotti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi sospende la decisione invitando la ricorrente ad adempiere all'incombente istruttorio di cui in motivazione, nelle cui more i termini di legge rimangono interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Convitto Nazionale

FATTO

Il signor, docente, in data 7 settembre 2019 ha presentato una istanza d'accesso rivolta al Convitto Nazionale chiedendo di accedere alla seguente documentazione:

“copia conforme integrale con elenco della documentazione e consegna, con tutti i relativi nomi dei soggetti nella documentazione del seguente materiale:

- a. Corrispondenza, relazione esposti, denunce ed altro di alunni di codesto istituto dall'anno scolastico 2017/2018 sino all'anno scolastico 2018-2019;*
- b. Corrispondenza, relazione, esposti, denunce ed altro di genitori e/o tutori di alunni di codesto istituto dall'anno scolastico 2017-2018 sino all'anno scolastico 2018-2019;*
- c. Corrispondenza, relazioni, esposti, denunce ed altro di personale docente, educativo ed ATA in servizio presso codesto istituto dall'anno scolastico 2017-2018 sino all'anno scolastico 2018-2019;*
- d. Corrispondenza, relazioni, esposti, denunce ed altro di soggetti interni all'Amministrazione scolastica dall'anno scolastico 2017-2018, sino all'anno scolastico 2018-2019;*
- e. Corrispondenza, relazioni, esposti, denunce ed altro di soggetti esterni all'Amministrazione Scolastica dall'anno scolastico 2017-2018 sino all'anno scolastico 2018-2019;*
- f. Materiale audiovisivo su qualsiasi supporto dall'anno scolastico 2017-2018 sino all'anno scolastico 2018-2019;*
- g. Verbal di colloqui con genitori dall'anno scolastico 2017-2018 sino all'anno scolastico 2018-2019.”*

Motivava la richiesta con riferimento alla notizia di alcune segnalazioni relative al docente stesso nonché a presunte ispezioni svolte all'interno dell'Istituto con riferimento alle quali l'istante riteneva necessario tutelare la propria posizione. Il sig., lamentando un riscontro parziale dell'istanza, ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni ex art. 25 della legge n. 241/1990.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente la quale ha precisato che nessun silenzio/diniego è stato opposto dalla stessa alla richiesta di accesso agli atti presentata dal prof. di cui all'oggetto. La documentazione richiesta è stata consegnata nei termini di legge ma con i nomi degli autori oscurati, sulla considerazione del fatto che il prof. sarebbe imasto il docente di persone coinvolte nelle segnalazioni. Tuttavia la amministrazione esprime la piena disponibilità dell'amministrazione a fornire le copie non anonimizzate.

L'Istituto precisa altresì che non esiste altra documentazione oltre quella già consegnata al prof., né materiale audiovisivo pertanto l'accesso consentito non può dirsi parziale (al di là dell'oscuramento dei nominativi dei segnalanti).

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione osserva che, ai fini del decidere, appare necessario procedere alla integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi controinteressati che hanno reso le dichiarazioni oggetto di istanza. L'amministrazione dovrà pertanto procedere a notificare – garantendone comunque l'anonimato - il presente ricorso agli alunni maggiorenni dichiaranti, ai genitori dichiaranti ed ai genitori degli alunni minori dichiaranti, nonché al personale scolastico che ha reso le dichiarazioni oggetto di istanza. Tali soggetti terzi controinteressati possono esprimere motivate opposizioni all'accesso richiesto dal docente - precisando pertanto le ragioni della eventuale opposizione – facendole pervenire alla Commissione, la quale, alla luce delle stesse, potrà procedere ad un contemperamento dei contrapposti interessi coinvolti.

La Commissione ritiene pertanto necessario sospendere la decisione invitando l'amministrazione a procedere alle notificazioni del ricorso ai controinteressati dandone successiva notizia alla stessa.

I termini di legge rimangono *medio tempore* interrotti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi sospende la decisione invitando l'amministrazione resistente ad adempiere all'incombente istruttorio di cui in motivazione nelle cui more i termini di legge rimangono interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Consiglio di Amministrazione per gli Affari del Personale e della Direzione Centrale per le Risorse Umane

FATTO

La Sig.ra, vice questore aggiunto della Polizia di Stato, ha presentato un'istanza di accesso rivolta al Consiglio di Amministrazione per gli Affari del Personale e della Direzione Centrale per le Risorse Umane del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, datata (protocollata in data). Chiedeva in particolare di *“estrarre copia del verbale del Consiglio di Amministrazione nella seduta che ha disposto la variazione numerica in negativo del rapporto informativo per l'anno 2017, nonché degli atti d'ufficio, citati solo in maniera generica nella motivazione, dai quali il Consiglio di Amministrazione ha rilevato gli elementi di giudizio negativo per la motivazione dell'abbassamento dei coefficienti numerici, nonché ogni genere di atto che costituisca il carteggio relativo alla valutazione?”*

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza la sig.ra ha adito la Commissione con ricorso del 13 novembre 2019 affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente la quale dichiara di aver consentito l'accesso alla documentazione richiesta con invio della stessa all'indirizzo pec della ricorrente.

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorso deve considerarsi tardivo essendo stato presentato oltre il termine di trenta giorni dalla formazione del silenzio rigetto sull'istanza presentata, come prescritto dall'art. 25 comma 4 della legge 241/90. Ad ogni buon conto la Commissione, preso atto dell'avvenuto invio alla ricorrente della documentazione richiesta, non può che ritenere cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale Territoriale- Ufficio Motorizzazione Civile di

FATTO

La signora, per il tramite dell'avvocato di, ha presentato in data 5 luglio 2019 un'istanza di accesso rivolta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale Territoriale del - Ufficio Motorizzazione Civile di chiedendo di avere accesso a diverse informazioni e documentazione relativa alla signora, coinvolta in un sinistro stradale intercorso con l'istante. Motivava l'istanza deducendo una finalità difensiva, giudiziale e stragiudiziale, della documentazione richiesta.

L'amministrazione adita rigettava l'istanza, da ultimo con provvedimento del 12 agosto 2019, deducendo che la richiesta d'accesso avesse ad oggetto mere informazioni e notizie e che richiedesse una – inammissibile - attività di elaborazione da parte della amministrazione stessa.

Avverso tale provvedimento la sig.ra – per il tramite dell'avv. - ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso ed adottasse le con seguenti determinazioni.

Nel ricorso si dichiarava che “copia del presente ricorso non può essere spedita alla sig.ra posto che non sono noti ulteriori dati che ne identifichino i recapiti”.

La Commissione nella seduta del 9 ottobre 2019 dichiarava il ricorso inammissibile, ex comma 4 lett. b) e comma 7 lett. c) dell'art. 12 del DPR 184/2006, per mancata allegazione della ricevuta dell'invio del ricorso alla controinteressata sig.ra, precisando che qualora il controinteressato sia conosciuto o conoscibile, la notifica è onere del ricorrente medesimo il quale deve adempiervi con la normale diligenza, non potendosi addurre la non conoscenza o una mera difficoltà nel reperimento dell'indirizzo a cui effettuare la notifica richiesta *ex lege*.

Avverso tale decisione la signora per il tramite dell'avv. presentava “ricorso gerarchico” alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, eccependo la illegittimità della predetta pronuncia per una non corretta interpretazione dell'art. 12 comma 3, 4 e 5 del DPR 184/2006, con particolare riferimento al concetto di “controinteressato conosciuto e/o conoscibile”.

Chiedeva pertanto di rilevare l'errore di diritto e in rito e di voler procedere all'annullamento della decisione resa nel plenum del 9 ottobre 2019.

DIRITTO

Sull'istanza presentata dalla signora, per il tramite dell'avv., la Commissione precisa preliminarmente che avverso le proprie decisioni non è ammesso "ricorso gerarchico" ma le stesse possono essere oggetto di "revocazione", alla ricorrenza dei presupposti dell'art. 395 c.p.c.. Ciò premesso la Commissione rileva che, nella specie, non è stato dalla ricorrente dedotto alcuno dei vizi previsti dal predetto articolo come idonei a chiedere una revocazione della decisione resa. Pertanto l'istanza presentata deve considerarsi inammissibile.

Il ricorrente che lamenti l'illegittimità di una decisione della Commissione per l'accesso può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

Si precisa altresì, a vantaggio della ricorrente e con riferimento alla decisione del 9 ottobre 2019, che la pronuncia di inammissibilità non preclude la facoltà di riproporre la richiesta d'accesso e quella di proporre ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento della amministrazione, come previsto dall'art. 12 comma 8 del DPR 184/2006.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ordine degli Assistenti Sociali Regione - Consiglio Territoriale di Disciplina

FATTO

Il sig. ha presentato una istanza d'accesso rivolta al Consiglio Territoriale di Disciplina dell'Ordine degli Assistenti Sociali Regione, chiedendo di accedere alla documentazione relativa alla "Delibera n. del del Collegio sez.". Motivava l'istanza deducendo genericamente la titolarità di un interesse qualificato in relazione alla menzionata Delibera.

Quanto a tale interesse, dalla lettura della documentazione allegata, si evince che il sig. rivestiva la qualifica di "segnalante" nel procedimento disciplinare avviato a carico della assistente sociale, dottoressa, conclusosi con la Delibera oggetto di istanza. Il Consiglio di Disciplina, con mail del aveva comunicato al sig. l'esito del procedimento disciplinare *de quo* con annesse sanzioni, espressamente menzionando la Delibera n. del con cui il Collegio aveva assunto la decisione.

A fronte dell'istanza di accesso presentata l'amministrazione adita emetteva un provvedimento di diniego datato, deducendo una carenza di esplicitazione dell'interesse ad accedere nonché del nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta ed il presunto interesse fatto valere.

L'amministrazione precisava di aver comunicato al sig., in quanto segnalante, la sola decisione assunta a carico della dottoressa, conformemente al Regolamento per il Funzionamento del Procedimento Disciplinare Locale (art. 28), risultando carente l'interesse ad acquisire la Delibera. Ciò anche in considerazione della avvenuta presentazione di una motivata opposizione all'accesso da parte della dottoressa

Avverso tale provvedimento il sig. ha presentato, nei termini, ricorso alla Commissione affinché riesaminasse il caso, ritualmente notificandolo alla controinteressata signora

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente la quale ribadisce, in sostanza, le argomentazioni già dedotte a sostegno del diniego opposto ritenendo l'istanza volta ad operare un controllo generalizzato sull'operato della amministrazione.

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorso deve dirsi fondato e quindi meritevole di essere accolto vantando il ricorrente un interesse qualificato all'accesso richiesto. La qualifica di "segnalante", così come quella di autore di un esposto, attribuisce al medesimo una posizione differenziata ad accedere agli atti del relativo procedimento. Tale qualità, si osserva, era ben nota alla amministrazione la quale aveva proceduto a comunicare al signor l'esito del procedimento disciplinare, attivato a seguito della segnalazione.

Secondo l'indirizzo costante di questa Commissione in linea con la giurisprudenza amministrativa, infatti, "la qualità di autore di un esposto, che abbia dato luogo a procedimento disciplinare, è circostanza idonea unitamente ad altri elementi, a radicare nell'autore la titolarità di una situazione giuridicamente rilevante, così da costituire titolo idoneo ad accedere agli atti del procedimento" (per tutte CdS Sez, VI 316/2013). Nel caso di specie sarebbero sussistenti anche gli ulteriori elementi legittimanti, *in primis* quello della avvenuta menzione – con relativo richiamo - del provvedimento oggetto di istanza in un diverso provvedimento direttamente indirizzato al richiedente, così come nella comunicazione del inviata dal Consiglio al sig., contenente espresso richiamo alla Delibera n., poi richiesta dallo stesso. Tale circostanza, invero, legittimerebbe *ex se* l'accesso richiesto, in assenza di eventuali norme di esclusione dell'accessibilità del documento stesso. Né, si rileva, la opposizione della controinteressata appare fondata sulla deduzione della necessità di tutela di un interesse prevalente rispetto al richiesto diritto di accesso, tale da legittimare una eventuale recessione dello stesso nel bilanciamento dei contrapposti interessi coinvolti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di - Segretario Generale

FATTO

Il signor in data 18 novembre 2019 ha presentato una istanza d'accesso rivolta al Segretario Generale del Comune di chiedendo di accedere alla seguente documentazione: “nota prot. ris. n. del indirizzata alla Sezione Regionale ed alla Procura Regionale della Corte dei Conti”.

Motivava l'istanza deducendo generiche “ragioni di giustizia”.

L'amministrazione adita rigettava l'istanza, con provvedimento del, dichiarando che il documento di cui si richiedeva l'accesso è assunto al protocollo riservato ed è pertanto sottratto all'accesso medesimo.

Avverso tale provvedimento il signor ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni ex art. 25 della legge n. 241/1990.

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione preliminarmente riconosce la propria competenza ad esaminare il ricorso per colmare il vuoto di tutela che si avrebbe considerata l'assenza, nell'ambito territoriale di riferimento (Regione) del locale Difensore Civico competente *ex lege* ed osserva quanto segue.

Il ricorrente non ha specificato, né nell'istanza né nel ricorso, l'interesse qualificato all'accesso richiesto – allegando generiche “ragioni di giustizia” – e non ha evidenziato alcun nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta ed il presunto interesse fatto valere. La carenza di qualsivoglia prospettazione in merito a tali elementi legittimanti, richiesti dall'art. 22 comma 1 lett. b) della Legge 241/90, non può che far ritenere il ricorso inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile ex art. 22 comma 1 lett. b) della Legge 241/90.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Provinciale di

FATTO

La signora, docente di sostegno con contratto a tempo indeterminato, in data 14 ottobre 2019 ha presentato una istanza d'accesso all'U.S.P. di chiedendo di accedere a documentazione relativa alla domanda di mobilità della docente Motivava l'istanza con riferimento alla necessità di verificare la effettiva titolarità di un diritto di precedenza in graduatoria della docente – ritenuto dalla istante impropriamente vantato dalla stessa - ai sensi del CCNC 2019/20.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza *de qua*, la signora ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni ex art. 25 della legge n. 241/1990.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente nella quale si dichiara: “a seguito di controlli effettuati, è risultato che alla docente nata il (.....), per errore materiale dovuto ad un caso di omonimia è stata attribuita la precedenza prevista dall'art. 33 commi 5 e 7 L. 104/92, pertanto questo ufficio in autotutela ha provveduto ad emettere il decreto prot. n. dell'....., in favore della, che si allega.”

DIRITTO

La Commissione prende atto della dichiarazione della amministrazione resistente di aver proceduto al controllo della graduatoria e del diritto di precedenza nella stessa della docente nonché di aver proceduto a rettifica della graduatoria in favore della ricorrente con allegato decreto ed osserva quanto segue.

Al di là dei chiarimenti ottenuti – e della rettifica della graduatoria - la ricorrente ha comunque diritto di accedere alla documentazione richiesta qualora sussista ancora un suo interesse in tal senso.

La ricorrente vanta infatti un interesse endoprocedimentale all'accesso richiesto, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/90 in relazione alla formazione della graduatoria *de qua*, della quale intendeva verificare la correttezza, nonché al fine di tutelare la propria posizione giuridica soggettiva. La Commissione ritiene pertanto di accogliere il ricorso in via prudenziale nella eventualità che la docente dimostri ancora, alla amministrazione, interesse ad accedere alla documentazione oggetto di istanza.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Guardia di Finanza/Scuola Ispettori e Sovrintendenti Guardia di Finanza di/Comando Regionale/Legione Allievi Guardia di Finanza di/Reparto Tecnico Logistico Amministrativo

FATTO

Il sig., brigadiere in forza al Reparto Tecnico Logistico Amministrativo - Ufficio Logistico - Sezione Infrastrutture, avendo frequentato al, il Corso AA.MM. riservato agli appartenenti al Corpo presso la Scuola Allievi Finanziari ha presentato richiesta di accesso rivolta alla Guardia di Finanza avente il seguente oggetto:

- la determinazione concernente l'assegnazione al reparto dello scrivente al termine del Corso AA.MM. riservato agli appartenenti al Corpo, con particolare riferimento all'assegnazione presso il Reparto
- la determinazione concernente l'assegnazione al reparto di fine corso dei frequentatori del° Corso AA.MM. riservato agli appartenenti al Corpo nr. datata del Comando Generale della Guardia di Finanza;
- gli eventuali atti che dispongono una sospensione/esclusione dello scrivente dalle assegnazioni di reparto al termine del Corso AA.MM. riservato agli appartenenti al Corpo.

La richiesta si intendeva estesa a tutti i documenti e gli atti, a qualsiasi titolo, annessi, connessi, prodromici, richiamati o anche solo riconducibili ai documenti per i quali si richiede l'accesso nonché agli atti strumentali, endoprocedimentali, interni, gli appunti nonché ad ogni altro atto o documento presupposto, connesso e/o consequenziale, anche allo stato non conosciuto, in qualsiasi forma prodotto e/o detenuto, a qualsiasi titolo, dall'amministrazione Guardia di Finanza. L'amministrazione adita coinvolgeva, ai fini dell'accesso, i comandi sotto ordinati, ciascuno per la parte di propria competenza.

Ritenendo parziale l'accesso consentito, a fronte delle note inviate dalla Scuola Ispettori e Sovrintendenti dell'..... e dal Comando Generale – I Reparto, Ufficio, e come tale non soddisfacente, il sig. ha adito la Commissione con ricorso del 18 novembre 2019 affinché riesaminasse il caso.

Perveniva memoria della Scuola Allievi Finanziari di la quale ha dichiarato di non detenere altra documentazione oltre quella già inviata in occasione della precedente trattazione del caso.

DIRITTO

Sul gravame presentato dal sig. la Commissione osserva che la questione oggetto del presente ricorso è già stata parzialmente trattata dalla stessa nella seduta del 24 Ottobre 2019. La Commissione si era allora pronunciata con accoglimento del ricorso nei confronti del Comando Generale della Guardia di Finanza (proprio con specifico riferimento gli atti relativi alla partecipazione al “concorso interno per AA.MM. destinati ai ruoli sovrintendenti, appuntati e finanzieri del Corpo — anno (.... corso)”) nonché nei confronti dei comandi sotto-ordinati, individuati dal Comando Generale quali amministrazioni competenti, ciascuno per l’espletamento della parte di relativa competenza.

La Commissione invita pertanto il brigadiere a precisare gli elementi di novità della nuova istanza – e quindi del relativo ricorso – rispetto a quella già presentata e oggetto di ricorso e trattazione da parte della Commissione. Si richiede altresì al ricorrente di indicare precisamente quali documenti sia ancora a richiedere e da quale amministrazione, a fronte dei parziali accessi eventualmente concessi dai singoli Uffici.

Nelle more del predetto incombenza istruttorio i termini di legge si intendono interrotti.

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi sospende la decisione invitando il ricorrente a fornire le precisazioni richieste in ottemperanza all’incombenza istruttorio di cui in motivazione nelle cui more i termini di legge si intendono interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Consiglio Nazionale delle Ricerche

FATTO

La sig.ra ha preso parte alla selezione per Dirigente di ricerca I Livello professionale Area Strategica “.....” di cui al bando CNR successivamente annullata, durante lo svolgimento delle operazioni selettive, in sede di autotutela con Decreto del, prot. n. /

In data 10 agosto 2019 la signora presentava istanza di accesso agli atti avente ad oggetto “tutti i documenti amministrativi relativi alla procedura concorsuale” in oggetto, tra cui “verbali della commissione, lettere di dimissioni membri commissione, verbali relativi alla valutazione dei suoi titoli e di quelli di tutti gli altri candidati per la categoria A e per le altre categorie, etc .” Chiedeva inoltre “documenti relativi all’annullamento in sede di autotutela delle operazioni concorsuali come da decreto del a firma della dott.ssa prot. n. / del (documenti ai protocolli n. / (.....) n. / (.....), n. / (.....)”.

L’amministrazione concedeva l’accesso alla seguente documentazione:

- Verbali n. 1 e 2 concernenti i criteri di valutazione dei titoli;
- Verbale n. 3 relativo alla valutazione dei titoli della categoria A.;
- Schede di valutazione dei titoli di tutti i candidati, rese anonime, e scheda di valutazione dei titoli della istante;
- Nota prot. n. in data al segretario della commissione;
- Nota prot. n. in data al presidente della commissione;
- Nota prot. n. in data (rectius prot. n. del) di chiarimenti del presidente della commissione.

L’amministrazione precisava che “non sono, viceversa, ostensibili le lettere di dimissioni dei membri della commissione, in quanto contengono motivazioni anche di carattere personale e, come tali, riconducibili alla tipologia dei dati sensibili”.

Avverso tale accesso parziale la sig.ra ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso ed adottasse le conseguenti determinazioni.

E’ pervenuta memoria della amministrazione resistente la quale fornisce chiarimenti in merito alla vicenda che ha portato all’annullamento integrale delle operazioni concorsuali della procedura in oggetto, ribadendo che l’esclusione dall’accesso delle lettere di dimissioni dei membri della commissione è stata motivata dalla natura personale della documentazione stessa, avendo ritenuto – con riferimento ad essa -

prevalente il diritto alla riservatezza anche in considerazione del fatto che l'istante non aveva evidenziato un interesse precipuo nei confronti di documenti stessi. Quanto invece alla documentazione relativa ai terzi partecipanti, la amministrazione precisa di aver proceduto all'oscuramento non ravvisandosi alcun interesse alla verifica delle valutazioni effettuate da parte della commissione, stante l'intervenuto integrale annullamento degli atti da questa compiuti.

DIRITTO

In merito al gravame presentato dalla sig.ra la Commissione osserva quanto segue.

L'annullamento della prova selettiva rende carente dei requisiti di concretezza ed attualità l'interesse della istante ad accedere ai documenti relativi agli altri partecipanti in un'ottica comparativa, risultando altresì insussistente il nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta e il presunto interesse fatto valere, in contrasto con l'art. 22 comma 1 lett. b) della legge 241/90.

La signora ha diritto di accedere alla documentazione a sé relativa nonché ai verbali della commissione giudicatrice, anche relativi all'intervenuto annullamento, e pertanto la Commissione ritiene che l'amministrazione abbia ampiamente assolto ai propri doveri di garanzia della trasparenza con l'invio alla signora di tutta la documentazione elencata nella parte in fatto.

Quanto, infine, alla richiesta delle lettere di dimissioni dei membri della commissione si osserva che la ricorrente avrebbe dovuto allegare al ricorso le ricevute di invio dello stesso ai controinteressati, cui i documenti richiesti in ostensione direttamente si riferiscono. Non avendo assolto a tale onere il ricorso, con riferimento a tale parte, deve ritenersi inammissibile ex artt. 12 comma 4 lett b) e 12 comma 7 lett c) del DPR 184/2006.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara inammissibile ex art. 12 comma 7 lett. b) quanto i documenti relativi ai partecipanti alla selezione, nonché ex art 12 comma 7 lett c) del DPR 184/2006 quanto alla richiesta delle lettere di dimissioni dei membri della commissione giudicatrice.

Ricorrente: S.r.l.

contro

Amministrazione resistente: Regione – Assessorato della Salute

FATTO

La S.r.l. in persona del legale rappresentante prof. dott., titolare del Presidio Autonomo di "Centro chirurgico ambulatoriale S.r.l.", ha presentato domanda di accreditamento istituzionale come Presidio Autonomo di della struttura "Centro Chirurgico Ambulatoriale S.R.L."

Non avendo ricevuto alcun riscontro in merito, la S.r.l., inviava all'Assessore della Salute della Regione una istanza avente il seguente tenore letterale *"Fa rilevare che la superiore istanza avanzata, a mezzo il presente atto, viene inoltrata ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, avvertendo anche che il presente atto, ha valore di istanza a norma dell'art. 328 c.p. secondo comma, con le conseguenze ivi previste per la ipotesi di mancata comunicazione. Si chiede, sempre ai sensi delle infra indicate normative, di conoscere "il nominativo del responsabile amministrativo del procedimento" "*

L'amministrazione adita inviava una comunicazione datata 21 novembre 2019 avente ad oggetto la "richiesta di accreditamento istituzionale".

Avverso tale provvedimento, evidentemente non soddisfacente dell'interesse avanzato, la S.r.l., come rappresentata, ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso ed adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

In merito al gravame presentato la Commissione in via preliminare riconosce la propria legittimazione a decidere del ricorso al fine di colmare il vuoto di tutela che si avrebbe considerata l'assenza nell'ambito territoriale di riferimento (Regione) del locale Difensore Civico ed osserva quanto segue. L'oggetto della istanza di accesso avanzata non appare specificato se non per quanto riguarda la richiesta di indicazione del nominativo del responsabile del procedimento. Il ricorso pertanto deve ritenersi limitato alla mancata indicazione dello stesso nel provvedimento del emesso dall'Assessorato della Salute della Regione

A tal riguardo la Commissione osserva che l'istanza d'accesso presentata ha ad oggetto una mera richiesta di informazioni inammissibile ex art. 22 comma 4 della legge 241/90 ed il relativo ricorso deve ritenersi parimenti inammissibile.

Si precisa però che rimane fermo, per l'amministrazione, l'onere di indicazione del Responsabile del Procedimento, in ossequio agli obblighi di trasparenza incombenti in capo alla stessa.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara inammissibile fermo restando, per l'amministrazione, l'onere di indicazione del Responsabile del Procedimento in ossequio agli obblighi di trasparenza incombenti in capo alla stessa.

Ricorrente: Unione Sindacale Italiana Poliziotti (USIP) di

contro

Amministrazione resistente: Questura di - Ufficio di Gabinetto

FATTO

L'Unione Sindacale Italiana Poliziotti di – a mezzo del proprio Segretario Generale Provinciale - ha presentato in data 28 ottobre 2019 un'istanza di accesso agli atti rivolta all'Ufficio di Gabinetto della Questura di Con tale istanza richiedeva in particolare “l'ostensione, ovvero fornire un "report" degli atti inerenti l'assegnazione dei fondi per gli anni 2015 -16-17-18-19 di cui all'art. 75 quinquies, 2 comma, del DPR in parola, comunicando i nominativi ed i dispositivi di valutazione dei beneficiari”. Motivava l'istanza con una finalità di coinvolgimento informativo del Sindacato, ai fini del confronto, in ordine ai criteri di indirizzo per le assegnazioni future con riguardo alle seguenti osservazioni. L'USIP deduce nell'istanza di ritenere “imprescindibile e non più procrastinabile la pubblicazione dei nominativi e delle motivazioni che poi concretizzano il provvedimento amministrativo del premio in denaro” e inoltre che “Tali ricompense e premi hanno, indubbiamente, un valore che va oltre l'aspetto materiale dell'erogazione della somma di danaro, evidenziandosi, ulteriormente quale incentivo motivazionale. Non può, tacersi, nemmeno, l'importanza che tali premi rivestono in sede concorsuale per le progressioni di carriera, ove assumono valenza di titolo, la cui sussistenza o meno, sono il discrimine per l'eventuale "promozione" dell'aspirante al grado superiore”. Ciò premesso coerentemente con quanto recentemente disposto col D.P.R. 21 giugno 2019, n. 82, in cui si ravvisa “l'opportunità di introdurre meccanismi procedurali in grado di assicurare un equilibrato apprezzamento discrezionale delle diverse situazioni, al fine di garantire l'effettivo riconoscimento e la valorizzazione del merito e della professionalità espressi dal personale della Polizia di Stato”.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza l' USIP di – a mezzo del proprio Segretario Generale Provinciale - ha adito la Commissione, nei termini, affinché la stessa valutasse la legittimità del provvedimento opposto, ex art. 25 legge 241/90, e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente.

DIRITTO

Sul gravame presentato dall'USIP la Commissione preliminarmente osserva che la giurisprudenza amministrativa, in tema di legittimazione attiva del sindacato all'accesso, ha affermato che "sussiste interesse del sindacato per la cognizione di documenti che possono coinvolgere sia le prerogative del sindacato quale istituzione esponenziale di categoria, sia le posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse opera l'associazione" (C.d.S., VI Sezione, n. 5511 del 20.11.201). Nel caso di specie appare sussistente un interesse differenziato del sindacato all'accesso *de quo* con riferimento ai documenti aventi carattere generale quali circolari, atti e documenti, ove esistenti, da cui si evincano i criteri di assegnazione dei premi in denaro in oggetto, poiché attinenti alle prerogative del sindacato.

Quanto alla richiesta di un "report" la Commissione osserva che l'amministrazione, ex art. 2 comma 2 del DPR 184/2006, non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso ai fini di soddisfare le richieste di accesso ricevute e pertanto tale documento sarà accessibile solo ove effettivamente già formato ed esistente.

Con riferimento invece alla richiesta della indicazione dei nominativi – in riferimento alle numerose annualità indicate - la Commissione osserva che l'istanza appare volta ad effettuare un controllo generalizzato sull'operato della amministrazione. La dedotta necessità di verificare eventuali sperequazioni avrebbe potuto giustificare una richiesta di accesso più dettagliata e specificamente riferita ad alcune situazioni e/o soggetti nonché con riferimento ad un arco temporale delimitato così da evidenziare e chiarire il nesso di strumentalità tra i documenti richiesti e la dedotta finalità. Anche con riferimento a tale parte dell'istanza il ricorso deve pertanto ritenersi inammissibile.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso lo accoglie solo con riferimento alla documentazione eventualmente esistente relativa ai criteri ed alle modalità di attribuzione dei premi *de quibus*, attinente alle prerogative del sindacato, dichiarandolo, per il resto, inammissibile e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco

FATTO

....., ex Capo Reparto Esperto del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, collocato a riposo in data, ha fatto presente di aver partecipato ad un bando di concorso straordinario per titoli a posti per l'accesso alla qualifica di Ispettore Antincendi nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, di cui n. da generico e n. da elicotterista, indetto con D.M. n. del, classificandosi con numero d'ordine, come da graduatoria finale di merito, mentre l'ultimo candidato, che aveva scelto una sede, era posizionato al posto.

Avendo proposto ricorso al TAR del - sede di, perché venisse dichiarata illegittima la graduatoria pubblicata in data e tutti gli atti conseguenti successivi e quelli endoprocedimentali, ha dedotto che la data della discussione del merito è stata fissata per il giorno

Ha, pertanto, fatto una richiesta di accesso agli atti, finalizzata a visionare ed estrarre copia delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Commissione esaminatrice riguardo al possesso dei requisiti in corso di validità alla data di scadenza del bando di concorso.

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha risposto positivamente all'istanza e in data 29 ottobre 2019 è stato effettuato il diritto di accesso agli atti.

In data 30 ottobre 2019 il ricorrente ha inviato altra istanza di accesso, nella quale ha richiesto, con riferimento a un elenco di candidati, una specifica documentazione.

In data 06 novembre 2019 ha inoltrato all'Ufficio Affari Generali del Dipartimento dei Vigili del Fuoco una nuova istanza di accesso a tutti gli accertamenti effettuati dalla Commissione e che hanno consentito l'attribuzione del punteggio conseguito per il possesso delle patenti e delle varie tipologie di qualificazione.

Alla nuova istanza, l'Amministrazione, dava riscontro con la nota prot.n. nella quale dichiarava che durante l'accesso agli atti effettuato in data 29 ottobre 2019, aveva estratto copia “... *della documentazione agli atti dello scrivente Ufficio ...*”.

Avverso il rigetto dell'istanza del 6 novembre 2019 il sig. ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria del 9.12.2019 dell'amministrazione resistente nella quale si deduce che sono pervenute da parte del ricorrente svariate istanze di accesso, prontamente soddisfatte, dal 2015 e che le

attestazioni o le certificazioni in corso di validità alla data di scadenza del bando, così come le certificazioni dell'idoneità psico-fisica non sono in possesso dell'Ufficio, poiché l'attività istruttoria della Commissione esaminatrice non è in possesso dell'Ufficio.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

La Scrivente osserva che la Commissione esaminatrice non è distinta da quella nei cui confronti viene esercitato il diritto di accesso, non potendo trovare applicazione l'art. 6 del D.P.R. 12/4/2006 n. 184.

Infatti, l'operato della Commissione esaminatrice viene fatto proprio dall'Amministrazione mediante l'approvazione della graduatoria (Cds. 2009, n. 67) e pertanto, venendo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990, l'Amministrazione è tenuta a mettere a disposizione dell'istante gli specifici documenti richiesti, ove esistenti, sollecitando la Commissione a trasmetterli.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto d'Istruzione Superiore "....." di

FATTO

Il ricorrente, in qualità di assistente tecnico AR02, ha presentato in data 14/9/2019 "*richiesta di accesso agli atti per visionare graduatoria ATA attribuzione incarichi specifici dell'a.s. 2018/2019, al DS dell'IIS "....." di (.....).*"

Parte accedente, avverso il silenzio rigetto dell'istanza di accesso, ha adito il Difensore Civico della, che rimetteva per competenza alla Commissione la richiesta di riesame.

Con memoria del 27/11/2019 l'Istituto resistente comunicava di aver inviato quanto richiesto con l'istanza di accesso.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della nota dell'amministrazione datata 27 novembre u.s. e di cui alle premesse in fatto, non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Inps - Direzione Provinciale di

FATTO

..... è tenuto a versare un assegno all'ex moglie, in forza della sentenza di divorzio n. / dd. del Tribunale di

Atteso che la Sig.ra convive stabilmente dal con il Sig. d intendendo intraprendere un procedimento giudiziario, avente ad oggetto la modifica delle condizioni di divorzio, il Sig., a mezzo dell'avv. ha formulato in data 7.10.2019 all'Inps richiesta formale di estrazione di copia della seguente documentazione:

- 1) estratto conto previdenziale con gli importi erogati mensilmente ai Sigg.ri e
- 2) estratto conto per redditi/pensioni di cittadinanza erogati mensilmente ai Sigg.ri e

A fondamento ha dedotto di aver diritto a chiedere la revisione della sentenza n. / del Tribunale di, volendo dimostrare che la Sig.ra ha conseguito l'autosufficienza economica in base a redditi propri o del convivente, Sig.

L'Inps di ha negato l'accesso con provvedimento del per motivi inerenti alla riservatezza, richiamando l'art. 16, comma 1, lett. d), del regolamento approvato dall'Istituto il 5.8.2011, di cui alla Determinazione Presidenziale n. 366/11, recante "regolamento per la disciplina del diritto di accesso a norma della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni".

Avverso il provvedimento di rigetto, parte ricorrente ha adito la Commissione, affinché riesamini il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Inps, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adotti le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria dell'Inps, che ha evidenziato che il convivente dell'ex coniuge percepisce una pensione di invalidità, legata a minorazioni - congenite o acquisite - e pertanto la documentazione è idonea a rivelare uno stato di salute, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 196/2003.

DIRITTO

La Commissione rileva che il richiamo alla norma regolamentare, operato dall'Istituto, appare illegittimo, in quanto sebbene l'art. 16, comma 1, lett. d) escluda dall'accesso "*i documenti attinenti alla instaurazione ed allo svolgimento del rapporto contributivo Inps - datori di Lavoro ed al rapporto assicurativo individuale*" l'art. 20 del suddetto regolamento prescrive che "*è garantito l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza*

sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici, nei limiti in cui esso è necessario alla difesa dei propri interessi?

Orbene, nel caso di specie, viene in rilievo il cosiddetto accesso difensivo, vale a dire l'accesso preordinato all'acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell'istante, garantito dal comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990.

Va segnalato che, sulla base di un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza amministrativa, l'accesso va infatti garantito qualora sia strumentale e funzionale a qualunque forma di tutela, sia giudiziale che stragiudiziale.

Rispetto a tale elemento l'art. 24, comma 7, L. n. 241 del 1990 è chiarissimo nel non frapporre ostacolo alcuno alla pretesa all'accesso, con le previsioni di particolari modalità solo per i dati sensibili e giudiziari, non sussistenti nella fattispecie concreta.

Appaiono infatti prive di pregio le motivazioni dell'Istituto, che impropriamente richiama l'art. 60 del d.lgs. 196/03.

L'istanza, volta ad ottenere gli atti e provvedimenti emessi dall'Inps e recanti il riconoscimento di provvidenze economiche, con esclusione comunque di dati e informazioni riguardanti lo stato di salute, eventualmente da oscurare, non ha il diretto e specifico scopo finale di consentire la conoscenza dei dati relativi allo stato di salute dei soggetti cui si riferisce, costituendo la documentazione richiesta indice di valutazione delle sole condizioni economiche; condizioni rilevanti ai fini della quantificazione degli importi da corrispondere tramite l'assegno di mantenimento.

I dati oggetto della richiesta non possono neppure essere qualificati sensibili, come affermato dal Consiglio di Stato (CdS., 14/05/2014, n. 2472), secondo cui *“salvo che non si tratti di dati personali (dati c.d. sensibili), cioè di atti idonei a rivelare l'origine razziale etnica, le convenzioni religiose, politiche, lo stato di salute o la vita sessuale di terzi, nel qual caso l'art. 16 comma 2, D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 135 (ora art. 60, D.Lgs. n. 196 del 2003) prescrive che l'accesso è possibile solo se il diritto che il richiedente deve far valere o difendere è di rango almeno pari a quello della persona cui si riferiscono i dati stessi nel bilanciamento di interessi che connota la disciplina del diritto di accesso, quest'ultimo prevale sull'esigenza di riservatezza del terzo ogniqualvolta l'accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente”*.

Nel caso di specie prevale non la riservatezza invocata dall'INPS, ma il diritto di accesso, non ravvisandosi elementi ostativi a che vengano conosciuti dati afferenti alla sola sfera patrimoniale del proprio ex coniuge e dell'attuale convivente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS - Filiale di

FATTO

....., funzionario del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ha presentato in data, tramite pec, all'INPS, richiesta formale di visione/estrazione di copia della seguente documentazione:

“pratica di totalizzazione n., n. di protocollo-..... del 04/12/2012”.

Ha dedotto a fondamento che in data 5 agosto del 2010 consegnava all'Ufficio del Personale del suddetto Ministero una domanda di riscatto di laurea, inoltrata all'Inps e di cui non aveva più notizie.

Formatosi il silenzio-rigetto sull'istanza di accesso parte ricorrente in data 6/11/2019 ha adito la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del silenzio rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Inps ha fatto pervenire memoria in cui ha dedotto che è in attesa del fascicolo per verificare l'esito del procedimento della domanda di totalizzazione, in quanto *“non risulta tracciata telematicamente la domanda datata 5/10/2010”* mentre *“risulta registrata la recente domanda di riscatto laurea regolarmente acquisita a sistema in data 18/04/2019”* e che informerà il cittadino non appena il fascicolo sarà nella sua disponibilità.

Il ricorrente ha fatto pervenire ulteriore memoria, in cui ha rilevato che gli elementi forniti dall'Inps nulla aggiungono alle informazioni già riscontrabili sul portale dell'INPS, rimandandosi all'acquisizione sine die del fascicolo.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della dichiarazione dell'Istituto adito di voler consentire l'accesso richiesto ma non essendo noto quando perverrà il fascicolo, atteso che allo stato non risulta l'accoglimento, ritiene il ricorso fondato, poiché l'istante vanta un interesse endoprocedimentale all'accesso *de quo*, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/'90.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, accoglie il ricorso, invitando l'Istituto adito a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto di Istruzione Superiore “.....”

FATTO

....., essendo stato emesso in data 10 settembre 2019 un giudizio di non idoneità al passaggio alla classe terza del proprio figlio, ha chiesto l'8 ottobre 2019 all'Amministrazione resistente di visionare l'originale ed eventualmente richiedere l'estrapolazione di copia digitale e/o estrapolare copia cartacea dei seguenti documenti amministrativi:

- verbali redatti in occasione della prova di recupero di matematica (prova scritta e prova orale) del consiglio di classe.

Ha dedotto a fondamento la necessità di valutare se sia stato o meno arrecato un danno giuridicamente rilevante nei confronti del proprio figlio minore

L'Amministrazione non dava risposta entro trenta giorni dalla richiesta.

In ragione del silenzio opposto dall'Amministrazione la ricorrente ha adito nei termini la Commissione affinché si pronunci sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

Con nota pervenuta il 12.12.2019 l'Istituto ha comunicato di aver invitato telefonicamente il ricorrente a ritirare la documentazione richiesta, senza avere alcun riscontro.

DIRITTO

La Commissione prende atto della dichiarazione con cui l'Istituto ha comunicato la disponibilità a consegnare la documentazione richiesta, facendo in ogni caso rilevare come il ricorso risulti meritevole di accoglimento, in considerazione del fatto la *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

PQM

La Commissione prende atto della comunicazione della parte resistente, accogliendo il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Direzione Casa Circondariale di

FATTO

Il il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria notificava all'Assistente Capo Coordinatore, arruolato nel marzo, in organico presso la Casa Circondariale di, atto di contestazione degli addebiti (art. 12 e 15 D. Lgs. 449/92).

A seguito di tale contestazione, il, a mezzo dell'avv. formulava il 22 ottobre 2019 istanza di accesso agli atti e/o documenti afferenti all'avvio dell'atto di contestazione e segnatamente:

1. nota della Direzione della Casa Circondariale di n./Uff. Comando del
2. foto e/o video dei fatti contestati;
3. informative;
4. relazioni;
5. accertamenti

L'Amministrazione resistente provvedeva sull'istanza di accesso, accogliendo parzialmente il ricorso e rappresentando che l'accesso a foto e/o video dei fatti contestati non può essere concesso, in quanto si tratta di documenti inerenti alla struttura e alle dotazioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica dell'istituto penitenziario (art. 3, comma 1, lett. a del D.M. n. 115/96).

Avverso tale parziale diniego all'accesso agli atti il proponeva ricorso a questa Commissione chiedendone che ne venisse dichiarata l'illegittimità.

DIRITTO

Il diniego opposto da parte resistente si fonda sulla disposizione regolamentare contenente casi di esclusione dell'accesso di cui all'art. 3, comma, 1 lett. a) del D.M. n. 115/1996 - Ministero della Giustizia, che prescrive *“Ai sensi dell'art. 8, comma 5, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la sicurezza e l'ordine pubblico, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti:*

- a) *relazioni di servizio, informazioni ed altri atti o documenti che contengono notizie la cui conoscenza sia di pregiudizio concreto ed effettivo alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica degli istituti penitenziari...”.*

Ai fini della decisione del ricorso, la Commissione reputa necessario acquisire dall'Amministrazione un chiarimento, debitamente documentato, in ordine al motivo per il quale nella fattispecie concreta abbia ritenuto applicabile il divieto di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) del D.M. n. 115/96, atteso che l'istanza di accesso è limitata "*alle foto e/o video dei fatti contestati*".

PQM

La Commissione invita l'Amministrazione a fornire l'informazione, debitamente documentata, di cui in motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incombente istruttorio.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Studio Notaio

FATTO

..... ha formulato in data 18 settembre 2019 al Notaio richiesta di visione ed estrazione di copia della documentazione probatoria con relativa dichiarazione di successione inerente al verbale di pubblicazione di testamento olografo del prof., zio dell'accedente, redatto dal Notaio il

Ha dedotto la falsità di detto testamento, di cui è venuto a conoscenza soltanto dopo la data del

Formatosi il silenzio-rigetto sull'istanza de qua, il sig. ha adito nei termini la Commissione affinché la stessa valutasse la legittimità del silenzio-rigetto, ex art. 25 legge 241/90, e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorso deve ritenersi inammissibile, in quanto i documenti di cui si chiede l'accesso non possono essere configurati in termini di documenti amministrativi, ai sensi dell'art. 22, lettera d), della L. n. 241 del 1990, secondo cui per "documento amministrativo" si intende "*ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale*".

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente: FLC CGIL di

contro

Amministrazione resistente: Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “.....” di

FATTO

....., in qualità di Segretario Generale Provinciale FLC CGIL di, ha dedotto che è stata formulata all'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “.....” di in data, dai dirigenti sindacali della FLC CGIL di e un'istanza di accesso nell'interesse dei sigg.ri e, rispettivamente R.L.S. di istituto-componente del Consiglio di Istituto "....." di e R.L.S. di Istituto, inerente ai lavori di adeguamento per la realizzazione di un laboratorio di cucina nella sede centrale dell'Istituto alberghiero.

A tale istanza, secondo quanto dedotto dal ricorrente rispondeva l'Amministrazione negando l'accesso per *“totale carenza di legittimità nel richiedere l'accesso”*.

Parte ricorrente adiva la Commissione, con ricorso del 4 dicembre u.s., affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria difensiva della amministrazione resistente.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ex art. 12 D.P.R. n. 184/06.

Al ricorso alla Commissione non risultano allegati, ai sensi dell'art. 12, comma 4, lett. a) del D.P.R. n. 184/06, nè il provvedimento impugnato, né l'istanza di accesso.

Inoltre il ricorso è stato proposto ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (c.d. accesso civico), che non rientra nella competenza di questa Commissione in quanto, nei casi di ritardo o mancata risposta all'accesso, il citato D.lgs. contempla una forma di tutela in via amministrativa, che si concreta in un ricorso gerarchico alla figura apicale dell'amministrazione cui spetta il potere sostitutivo e non è, pertanto, direttamente tutelabile in questa sede.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrenti: FLC CGIL di

contro

Amministrazioni resistenti: Direttore Generale dell'USR e ATP di

FATTO

....., in qualità di Segretario Provinciale della FLC CGIL di, ha presentato in data al Direttore Generale dell'USR e all'ATP di richiesta formale di visione/estrazione di copia della seguente documentazione:

tabulato degli alunni per istituto;

tabulato riepilogativo delle classi date articolate per istituto; tabulato ore sperimentali;

tabulato ore delle sedi carcerarie e delle sedi del serale;

tabulato posti di potenziamento organico di fatto a.s 2019/20;

organico sostegno a.2019/20

composizione cattedre interne;

composizione cattedre esterne;

costituzione degli uffici tecnici.

L'Amministrazione non ha dato risposta entro trenta giorni dalla richiesta.

In ragione del silenzio opposto dall'Amministrazione il ricorrente ha adito nei termini la Commissione, affinché si pronunci sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

E' pervenuta memoria dell'Ufficio Scolastico Regionale - Ambito Territoriale di che ha dedotto che le richieste sono state regolarmente pubblicate sul sito Istituzionale dell'A.T.P. di in data 10-06-2019 con la chiusura dell'organico di diritto.

Per quanto riguarda l'organico di fatto, gestito dall'A.T.P. di, oggetto di rimodulazione e miglioramento fino ai primi giorni di dicembre 2019, ha precisato che il termine ultimo nel quale è stato possibile effettuare modifiche è stato il 14 dicembre.

Alla chiusura dell'organico di fatto, è stata richiesta stampa al sistema SIDI. Lo stesso come già avvenuto per l'organico di diritto, è stato pubblicato sul sito Istituzionale dell'A.T.P. di il 16/12/2019 e inviata a tutti i sindacati della scuola.

DIRITTO

La Commissione rileva l'inammissibilità del gravame.

Parte ricorrente ha inviato una richiesta di copia di documenti senza che, peraltro, la medesima presenti i caratteri di una domanda ostensiva, formulata ai sensi della legge 241/90.

Non ha, infatti, fornito prova dell'interesse sotteso alla richiesta di accesso, né ha evidenziato il nesso strumentale tra la documentazione richiesta e la propria posizione giuridica soggettiva, come previsto dall'art. 22 comma 1 lett. b) della Legge 241/90.

E' la titolarità di un interesse personale, concreto ed attuale, che deve essere specificato nell'istanza di accesso a qualificare la posizione legittimante l'accesso.

Secondo il costante orientamento della Commissione, infatti, condizione necessaria per consentire l'accesso ai documenti amministrativi è la sussistenza in concreto del collegamento tra i documenti richiesti e la sfera di interessi del richiedente, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241 del 1990.

In particolare, ai fini del riconoscimento della situazione legittimante l'accesso ai documenti, è necessaria l'esistenza in capo all'istante di un interesse differenziato, strumentalmente collegato con la documentazione acceduta, rispetto a quello del *quisque de populo*. Tale collegamento, secondo l'avviso consolidato della Commissione, è dimostrabile in modi diversi, purché sufficienti a provare il carattere non emulativo né inconsistente, ma serio e oggettivamente percepibile dell'interesse conoscitivo alla base della richiesta di accesso. Pertanto, alla luce del citato articolo 22, comma 1, lettere b) e d) della legge n. 241 del 1990, che subordina il diritto di accesso rispettivamente alla titolarità di un interesse diretto, attuale e concreto e all'esistenza di un documento amministrativo, la domanda di accesso deve, necessariamente, specificare il nesso concreto, diretto ed attuale che lega il documento richiesto alla posizione soggettiva dell'istante, indicando i presupposti di fatto idonei a rendere percepibile l'effettivo interesse conoscitivo corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e/o tutelabile e collegata al documento al quale si chiede di accedere.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Sindaco del Comune di (.....)

FATTO

....., ha presentato in data 18.09.2019 istanza di accesso agli atti finalizzata a prendere visione ed estrarre copia della documentazione detenuta dal Comune di in ordine alle eventuali verifiche effettuate dall'Amministrazione comunale di in seguito alla segnalazione della sig.ra, inoltrata al Comune con nota del 23 aprile 2019 (v. prot. generale Comune di n. del 30.4.2019), afferente all'uso improprio di risorse idriche a fini irrigui.

Ha dedotto a fondamento la tutela dei propri diritti di difesa, stante la pendenza di procedimenti civili e penali presso il Giudice di Pace di (n./..... R.G., n./..... R.G) ed in qualità di proprietaria del lotto di terreno distinto al catasto terreni del Comune di al foglio n. particelle n. e n., contiguo a quello oggetto degli accertamenti di cui alla predetta segnalazione.

L'Amministrazione comunale non dava riscontro.

La signora, in data 15 novembre 2019, adiva la Commissione affinché dichiarasse l'illegittimità del diniego tacito opposto dal Comune e assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria competenza rispetto alla richiesta di accesso agli atti formulata dalla parte ricorrente, sia pur presentata nei confronti di un Comune.

A tale specifico riguardo evidenzia che, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, l. n. 241/1990 e dell'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, al fine di assicurare la tutela giustiziale del diritto di accesso anche nell'ipotesi in cui si tratti di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali in ambiti territoriali in cui attualmente il difensore civico non sia presente, affinché l'assenza di difesa civica non si traduca in una limitazione degli strumenti a tutela di tale diritto, ritiene di doversi pronunciare sul presente ricorso.

Il ricorso è meritevole di accoglimento, in considerazione del fatto che, nel caso di specie, viene in rilievo il cosiddetto accesso difensivo, vale a dire l'accesso preordinato all'acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell'accedente, garantito dal comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:SRL

contro

Amministrazione resistente: INPS - Filiale Metropolitana di

FATTO

L'ing., in proprio ed in qualità di Rappresentante Legale e Amministratore Delegato della società S.r.l. società a Socio Unico, con sede legale in ha presentato in data 8 agosto 2019 all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di, richiesta formale di visione ed estrazione di copia della seguente documentazione relativa al Verbale-unico di accertamento e notificazione n. / e n. / e precisamente:

a) copia dei testi delle dichiarazioni rese in data 7 maggio 2019 agli ispettori Inps da:

1. NATA A IL
2. NATA A IL
3. NATO A IL
4. NATO A L'.....
5. NATA A IL
6. NATA A IL
7. NATO A IL
8. NATO A IL
9. NATA IN IL
10. NATA A IL
11. NATA A IL
12. NATA A IL
13. NATA A IL
14. NATA A IL
15. NATA A IL
16. NATA A IL
17. NATA A IL
18. NATA A IL
19. NATA A IL
20. NATA A IL
21. NATA A IL
22. NATA A IL

23. NATA A IL;
24. NATA A IL;
25. NATO A IL;
26. NATO A L';
27. NATA A IL67;
28. NATO A IL

b) copia delle dichiarazioni rese dai Signori

1., nato a il;
2., nato a il;

c) copia della dichiarazione spontanea del Sig., nato a il

A fondamento dell'istanza di accesso ha dedotto che la documentazione richiesta è richiamata specificatamente nel verbale di accertamento, quale probatoria delle contestazioni avanzate dall'ispettorato del Lavoro e pertanto, ai sensi dell'art. 1 Legge 241/90 e successive integrazioni in materia di trasparenza della pubblica amministrazione, la verifica di detti verbali è essenziale ai fini di un ricorso.

L'Ispettorato Territoriale del Lavoro di in data 5 settembre 2019 ha risposto negativamente alla richiesta di accesso, dichiarando di non essere in possesso dei suddetti documenti ed ha trasmesso in pari data la richiesta di accesso all'INPS Direzione Provinciale di

L'INPS non dava risposta.

In ragione del silenzio rigetto opposto dall'Istituto resistente parte ricorrente adiva nei termini la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

La Commissione in data 24 ottobre 2019 dichiarava il ricorso inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, non avendo la società ricorrente allegato al ricorso la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso a tutti i soggetti controinteressati rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990, che hanno reso dichiarazioni all'INPS.

Successivamente con provvedimento di data 6 novembre 2019, trasmesso via pec, l'Inps comunicava il diniego dell'istanza di accesso.

L'INPS negava l'accesso per la tutela della riservatezza di tutti i lavoratori dell'azienda, richiamando il decreto ministeriale n. 757 del 1994 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Ha evidenziato l'Istituto che, pur occultando i nominativi dei lavoratori che hanno rilasciato le dichiarazioni, i dati presenti (mansioni svolte, data di assunzione, retribuzioni, modalità di svolgimento) ne consentirebbero l'identificazione.

Contro detto provvedimento veniva proposto in data 25/11/2019 ulteriore ricorso alla Commissione da parte della società S.r.l.

La società notificava ritualmente il ricorso ai controinteressati.

DIRITTO

Sul ricorso presentato, la Commissione osserva quanto segue.

Al fine di esaminare il merito della vicenda contenziosa sottoposta all'esame della scrivente, si invitano le parti a fornire chiarimenti in ordine alla circostanza se i/le lavoratori/trici di cui si chiede di conoscere il contenuto delle dichiarazioni, rese nel corso del procedimento ispettivo, siano ancora “impiegati/e” presso la ditta.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, sospende la decisione in attesa dei chiarimenti di cui alla parte motiva della presente ordinanza. I termini della decisione sono interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate di

FATTO

...., in data 25.9.2019, ha presentato, a mezzo dell'avv., all'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di e Ufficio territoriale di richiesta formale di visione ed estrazione di copia dei seguenti atti e documenti:

- 1) dichiarazione dei redditi, dichiarazione IVA, dichiarazione Irap e modello 770 e certificazioni dei sostituti di imposta degli ultimi tre anni del sig.;
- 2) dichiarazione dei redditi, dichiarazione IVA, dichiarazione IRAP e modello 770 degli ultimi tre anni della società S.R.L., di cui il sig. è socio al 50%;
- 3) dichiarazione dei redditi, dichiarazione IVA, dichiarazione IRAP e modello 770 degli ultimi tre anni della società Soc. Agric. S.r.l. a S.U., di cui il sig. è socio al 100%, amministratore unico e legale rappresentante;
- 4) comunicazioni inviate, a decorrere dal giorno 1.1.2016 da tutti gli operatori finanziari all'Anagrafe Tributaria - sezione archivio dei rapporti finanziari - relative ai rapporti continuativi, alle operazioni di natura finanziaria ed ai rapporti di qualsiasi genere, riconducibili al sig., anche in qualità di delegante o di delegato;
- 5) copia di eventuali contratti di locazione o di affitto di terreni agricoli a terzi o da terzi, di cui sia parte il sig.

Ha dedotto, a fondamento dell'istanza di accesso, di aver contratto matrimonio concordatario con il sig. e che dal matrimonio sono nati due figli, entrambi maggiorenni, ma ancora economicamente non autosufficienti e non indipendenti e che intende tutelarsi in giudizio nell'ambito della separazione giudiziale, pendente presso il Tribunale di

Il 22.10.2019 la resistente negava l'accesso in quanto occorreva la specifica autorizzazione del Giudice, ai sensi dell'art. 492 bis c.p.c..

Avverso tale provvedimento, rappresentata e difesa dall'avv., ha proposto ricorso alla Commissione nei termini di legge.

L'Agenzia delle Entrate ha fatto pervenire memoria, ribadendo la legittimità del provvedimento di diniego ed ha eccepito la tardività del ricorso.

DIRITTO

Il ricorso, ritualmente proposto nei termini di legge, ossia il 20/11/2019, deve essere accolto, in considerazione del fatto che viene in rilievo il cosiddetto accesso difensivo, vale a dire l'accesso preordinato all'acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell'accedente, garantito dal comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990.

Ad avviso della Commissione sembra difficilmente condivisibile la pur autorevole affermazione contenuta nella sentenza del Consiglio di Stato n. 3461/2017, invocata dalla resistente amministrazione, che qualifica gli atti richiesti come "documenti sensibili del coniuge". Si tratta, pur sempre, di dati patrimoniali e reddituali e non di dati sensibili nella definizione recata nel codice della privacy (D.Lgs. n. 196 del 2003).

Parimenti la Commissione non ritiene di poter condividere la posizione assunta dal Consiglio di Stato nella richiamata sentenza, nella parte in cui statuisce che l'esigenza conoscitiva può essere assicurata e soddisfatta solo all'interno del processo instaurato *"ciò perché l'acquisizione di prove documentali non può che avvenire se non nella sede tipica processuale e nel rispetto del principio del contraddittorio; ed inoltre perché il giudice "deve cercare di conciliare nel miglior modo possibile l'interesse della giustizia col riguardo dovuto ai diritti del terzo", se del caso ordinandone la citazione in giudizio (art. 211 c.p.c.)"*.

In questo modo si afferma il principio per cui il diritto di accesso laddove si scontra con il diritto alla riservatezza di un terzo può trovare componimento solo all'interno di un processo e sotto il controllo di un giudice, l'unico ritenuto idoneo a valutare e a ponderare gli interessi in gioco, con la conseguenza che *"la possibilità di acquisire extra iudicium i documenti amministrativi dei quali una delle parti intende avvalersi in giudizio si traduce in una forma di singolare "aggiramento" delle norme che governano l'acquisizione delle prove e costituisce un vulnus per il diritto di difesa dell'altra parte, la quale, lungi dal potersi difendere nella sede tipica prevista dall'ordinamento processuale, si troverebbe a dover esporre le proprie ragioni non già dinanzi ad un giudice, bensì innanzi alla pubblica amministrazione, in qualità di controinteressato"* (sempre C.d.S. n. 3461/2017 cit.).

Così argomentando, però, non si considera che l'introduzione dell'art. 492 bis c.p.c. nulla ha mutato nella disciplina dell'accesso ex lege 241/90 rispetto alla quale si pone come strumento ben distinto e azionabile sulla base di diversi presupposti: tale articolo si riferisce espressamente ed esclusivamente al giudizio di esecuzione, di cui costituisce una fase, con la finalità della individuazione dei beni da sottoporre a pignoramento. L'accesso ai documenti amministrativi, previsto e tutelato dalla legge 241/90, deve essere consentito in presenza di un interesse diretto, concreto ed attuale in capo all'accedente e con riferimento ad una strumentalità tra l'interesse dedotto e la documentazione richiesta in ostensione - requisiti questi che devono dirsi entrambi sussistenti nel caso in esame - e può essere escluso solo nei casi previsti dalla legge.

Deve pertanto conservarsi la possibilità per il privato di ricorrere agli ordinari strumenti offerti dalla L. n. 241 del 1990 per ottenere gli stessi dati che il giudice potrebbe intimare all'Amministrazione di consegnare.

La Commissione sottolinea, peraltro, che con sentenza n. 6825 il Consiglio di Stato (Sez. IV, 03-12-2018) ha recentemente sostenuto *“tutte le informazioni risultanti dai documenti inseriti nell'archivio dei rapporti finanziari devono, pertanto, ritenersi pienamente accessibili per la tutela in giudizio delle proprie posizioni giuridiche, tanto più che si tratta di atti e documenti di fatto utilizzati dalla stessa Amministrazione finanziaria per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali (Cons. St., IV, 14 maggio 2014, n. 2472)”*.

Tale orientamento è stato altresì confermato dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5347/2019.

In conclusione, la Commissione ritiene di dare seguito al proprio costante orientamento e conseguentemente deve essere affermato il diritto della ricorrente ad ottenere l'accesso ai documenti in questione relativi al coniuge, detenuti dall'Agenzia delle entrate.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per il

FATTO

Il 16.10.2019, appartenente al personale educativo convitti dello Stato, inoltra all'Amministrazione resistente, richiesta formale di visione/estrazione di copia semplice della documentazione afferente alla posizione dell'istante e, in particolare tutta la documentazione riferita ai pregressi ed attuali *“procedimenti amministrativi di determinazione delle aliquote riservate e finalizzate ai fruitori dei benefici della L. 689/99 relativo all'arco temporale che va dall'assunzione dell'ultimo riservista con lettera oppure, qualora ciò non fosse accaduto, dall'atto di costituzione della Graduatoria di merito del Concorso per titoli ed esami DDG 8476/2002”*.

A fondamento di tale istanza vi era l'inserimento della ricorrente al posto n. nella graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami DDG 8476/2002.

L'Amministrazione non ha dato risposta entro trenta giorni dalla richiesta.

In ragione del silenzio opposto dall'Amministrazione la ricorrente ha adito nei termini la Commissione affinché si pronunci sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

E' pervenuta memoria dell'Amministrazione che ha dedotto che la non ha allegato nella PEC del 17/10/2019 copia del documento d'identità e che la sua istanza è rivolta all'accesso di tutta la documentazione.

L'Amministrazione ha osservato che la domanda di accesso deve avere un oggetto determinato o quanto meno determinabile, e non può essere generica (TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, 22 dicembre 2006, n. 15538) ed infine ha portato a conoscenza che *“l'interessata - al posto con punti - nella graduatoria del concorso per titoli ed esami DDG 8476/2002, beneficiaria della legge 68/99, non ha potuto usufruire dei benefici della suddetta legge in quanto l' aliquota della lettera risulta già saturata in relazione alla dotazione organica provinciale pari all'1% e pertanto non si è potuto procedere alla nomina in ruolo di una ulteriore unità”*.

DIRITTO

Indipendentemente dalle comunicazioni fornite dall'Amministrazione, il ricorso è fondato e va accolto, avendo l'istante diritto ad accedere alla documentazione richiesta.

La richiesta di accesso dell'odierna ricorrente si inserisce paradigmaticamente nel novero dell'accesso "endoprocedimentale" e come tale tutelato in forza del combinato disposto degli artt. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990, in quanto attiene ad un procedimento relativo all'istante medesima, essendo l'inserita al posto n. nella graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami di cui al DDG 8476/2002.

Tra i diritti delle parti del procedimento figura espressamente quello di prendere visione degli atti del procedimento (senza necessità di addurre alcuna motivazione a sostegno della propria richiesta).

E' del tutto infondato quanto dedotto dall'Amministrazione, che ha rammentato il consolidato orientamento giurisdizionale secondo cui, la mancata allegazione all'istanza della copia del documento di identità rende l'atto inidoneo a spiegare gli effetti previsti dalla corrispondente fattispecie normativa, in quanto nullo per difetto di una forma essenziale stabilita dalla legge.

Invero nessuna norma impone al privato di corredare l'istanza di accesso con la copia del documento d'identità; peraltro eventuali disposizioni regolamentari ed interne di questo tipo non potrebbero in ogni caso essere formalisticamente interpretate siccome preclusive dell'accoglimento dell'istanza, poiché il rapporto tra privato cittadino e Pubblica Amministrazione deve essere improntato alle regole di leale collaborazione, partecipazione e buona fede, sicché graverebbe comunque sull'Amministrazione l'onere di invitare il privato a regolarizzare la propria istanza.

La Commissione sottolinea, pertanto, come la pretesa carenza di un documento d'identità da allegare alla richiesta d'accesso non è valido motivo per negare il diritto all'accesso, dato che avrebbe potuto richiedere all'interessato, ad integrazione della istanza, copia del suo documento d'identità (sul punto T.A.R. Puglia Lecce Sez. II, 17/01/2008, n. 110).

La richiesta d'accesso non può neppure dirsi eccessivamente generica, come eccepito dall'amministrazione, riferendosi ai "*procedimenti amministrativi di determinazione delle aliquote riservate e finalizzate ai fruitori dei benefici della L. 689/99.*"

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di - Divisione Polizia Amministrativa e Sociale - Ufficio Passaporti

FATTO

L'Avv., in qualità di difensore munito di procura speciale del Sig., ha presentato in data 23 ottobre 2019 alla Questura di richiesta formale di visione/estrazione di copia della seguente documentazione:

“copia della comunicazione datata 31/07/2018 pervenuta tramite l'Ambasciata d'Italia a in data 02/08/2018 sottoscritta dalla sig.ra”.

Ha indicato i seguenti motivi alla base della propria richiesta di accesso agli atti:

“al fine di poter esercitare in giudizio avanti al competente Tribunale il proprio diritto scaturente dalla responsabilità genitoriale sul figlio minore “.....”.

In ragione del silenzio opposto dall'Amministrazione la ricorrente ha adito nei termini la Commissione affinché si pronunci sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

Con nota del 6.12.2019 l'Amministrazione resistente, deducendo che l'istanza è pervenuta solo il 29.11.2019, ha comunicato di aver evaso la richiesta in data 5.12.2019.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della nota dell'amministrazione datata 6 dicembre u.s. e di cui alle premesse in fatto, non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia Entrate - Divisione Risorse Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione

FATTO

....., in qualità di ex dipendente (dal al) dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa, Ufficio Adempimenti e Sanzioni, in data 11 ottobre 2019 ha formulato istanza di accesso alla seguente documentazione:

- 1) fascicoli cartacei delle istanze di interpello e di consulenza giuridica assegnate all'ufficio Adempimenti e sanzioni nel periodo compreso tra il e
- 2) fascicoli elettronici risultanti dal sistema di protocollo elettronico (NSD) delle predette istanze di interpello e di consulenza giuridica (con numero di interpello e numero di protocollo) assegnate all'ufficio Adempimenti e sanzioni nel periodo compreso tra il e
- 3) schede di valutazione definitive (c.d. Sirio) per gli anni in cui è stato ricoperto incarico dirigenziale:;, e
- 4) distinta degli emolumenti corrisposti in relazione al raggiungimento dei predetti obiettivi Sirio dall'Agenzia all'accedente - con indicazione dell'anno al quale la valutazione fa riferimento;
- 5) copia del prospetto orario mensile del dipendente relativo al periodo -
- 6) provvedimento protocollato di assegnazione della posizione organizzativa temporanea dell'ufficio adempimenti e sanzioni, direzione Centrale Normativa (...../.....) alla dott.ssa
- 7) copia dell'ultima password o della password di ripristino dell'account Exchange "Agenzia" rilasciata/abilitata all'istante per la consultazione della posta elettronica dell'ufficio su dispositivi personali (tablet, smartphone) in occasione della nomina dirigenziale.

A fondamento dell'istanza di accesso ha dedotto che, in qualità di ex funzionario, alla quale è stato attribuito incarico dirigenziale per il triennio/..... in forza di contratto individuale stipulato ex articolo 8, comma 24 del DL 16 del 2012, ha necessità di dare prova in sede giudiziale (giudice del lavoro) dello svolgimento di funzioni dirigenziali anche dopo la decadenza dalla nomina (.....) fino all'attribuzione della posizione organizzativa temporanea dell'ufficio adempimenti e sanzioni ad altro funzionario (.....), al fine del riconoscimento della differenza di trattamento economico, compreso quello accessorio, nonché della quantificazione degli emolumenti erogati in relazione all'incarico dirigenziale e della rideterminazione del TFR liquidato.

Il Direttore Centrale Divisione Risorse - Direzione Centrale Risorse umane e organizzazione ha autorizzato parzialmente l'accesso, comprimendolo temporalmente con riferimento alle richieste di cui ai punti 1) 2) e negandolo totalmente con riferimento alla richiesta di cui al punto 7).

Avverso il provvedimento di parziale rigetto, la ricorrente ha adito nei termini la Commissione affinché riesamini il caso ex art. 25 legge 241/90 e adotti le conseguenti determinazioni.

In prossimità della seduta della Commissione, l'Agenzia ha prodotto memoria.

DIRITTO

Il ricorso è parzialmente fondato.

Quanto alla limitazione temporale (al periodo -), operata dall'Agenzia ai fascicoli richiesti ai superiori punti 1 e 2, anziché fino al, come richiesto nell'istanza di accesso, il ricorso è meritevole di essere accolto.

L'Agenzia delle Entrate ha ritenuto di limitare temporalmente la richiesta di accesso sul presupposto che il periodo in cui l'Ufficio Adempimenti e sanzioni è rimasto privo di titolare è circoscritto tra il e, essendo occorrenti ad agire in sede giurisdizionale solo detti documenti.

Occorre premettere che la ricorrente – in quanto titolare di una posizione soggettiva giuridicamente rilevante – vanta un interesse personale, attuale e concreto all'ostensione della documentazione richiesta.

E' noto che devono essere ostesi tutti i documenti la cui conoscenza sia strumentale alla tutela (giurisdizionale) o alla cura (amministrativa o stragiudiziale) di posizioni giuridicamente rilevanti e ciò anche in spregio ad eventuali divieti di accesso previsti dall'ordinamento. Peraltro, la giurisprudenza è ferma nel ritenere che il controllo che l'amministrazione deve effettuare al fine della verifica dell'ostensibilità degli atti per la tutela giurisdizionale o per la cura di posizioni soggettive debba essere meramente estrinseco; infatti, tra le tante, il Consiglio di Stato, Sez. V, 30-08-2013, n. 4321 ha affermato che *"Il limite di valutazione della P.A. sulla sussistenza di un interesse concreto, attuale e differenziato all'accesso agli atti della P.A. (che è pure il requisito di ammissibilità della relativa azione) si sostanzia nel solo giudizio estrinseco sull'esistenza di un legittimo e differenziato bisogno di conoscenza in capo a chi richiede i documenti"*, senza che l'amministrazione possa scendere nella valutazione intrinseca della effettiva utilità ai fini difensivi della documentazione richiesta.

La Commissione ritiene, pertanto, il ricorso meritevole di accoglimento, in considerazione del fatto che, nel caso di specie, viene in rilievo il cosiddetto accesso difensivo, vale a dire l'accesso preordinato all'acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell'accedente, garantito dal comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990, senza che l'Agenzia possa scendere a valutazioni temporali sulla utilizzabilità in giudizio della richiesta documentazione.

Relativamente alla documentazione di cui al superiore n. 7, la password di accesso ai sistemi informatici non costituisce documento amministrativo, soggetto a diritto di accesso.

Come ha dedotto l'Agazia, la password, una volta che il dipendente è cessato dal servizio, come nel caso in esame, consentirebbe l'accesso al sistema di posta elettronica dell'ente, finendo per tradursi in una conoscibilità di atti e documenti generalizzata, attinendo a rapporto di servizio ormai venuto meno. Pertanto la Commissione non può sotto tale profilo che respingere il ricorso.

PQM

La Commissione in parte accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte nei sensi di cui in motivazione ed in parte lo rigetta.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno

FATTO

Il Signor, nell'ambito del procedimento di concessione della cittadinanza italiana, venendo a conoscenza il del preavviso di rigetto per la sussistenza di indagine per invasione di terreni o edifici emessa in data dal Posto Polfer di (.....), rivolgeva alla Prefettura di un'istanza di accesso diretta a conoscere gli atti del procedimento, onde esercitare compiutamente il diritto di difesa, affermando di non essere mai stato sottoposto a procedimenti penali.

La Prefettura rispondeva in data 12/6/2019 deducendo di aver concluso l'istruttoria, spettando la competenza al Ministero dell'Interno.

L'istanza di accesso veniva successivamente presentata l'11/9/2019 al Ministero dell'Interno.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del silenzio rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto, venendo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

Inoltre, ai sensi dell'art. 24, comma 7, L. n. 241/1990 l'accesso deve (comunque) essere garantito quando la conoscenza dei documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Inps Direzione Provinciale di

FATTO

....., consulente del lavoro, ha sollecitato all'Inps il 30 luglio 2019 il riscontro a tre istanze di accesso e precisamente:

- 1) istanza trasmessa dall'Avv. il
- 2) istanza trasmessa il e sollecitata il
- 3) istanza trasmessa il

Deducendo che l'Inps ha differito l'accesso, il ricorrente ha adito la Commissione affinché riesamini il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assuma le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria dell'Inps, in cui l'Istituto ha dedotto che, in relazione alla prima istanza di accesso, nella memoria difensiva depositata presso il Tribunale di sono stati indicati i motivi per cui non intende procedere allo sgravio.

Con riferimento alla seconda istanza, ha rilevato che le procedure d'istituto non consentono di estrapolare le informazioni richieste, trattandosi peraltro di dati nella piena disponibilità del richiedente e mancando anche la legittimazione.

Relativamente alla terza istanza, ha precisato che la medesima è volta ad ottenere la motivazione del provvedimento di archiviazione.

DIRITTO

La Commissione evidenzia che il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006.

E' stato, infatti, dedotto dalla stessa parte ricorrente che le istanze di accesso sono state presentate rispettivamente il 24 maggio 2019, il 10 luglio 2019 e il 1 luglio 2019.

L'Inps non si è pronunciato nei trenta giorni dalle richieste.

La Commissione è stata adita il 7/11/2019, oltre alla scadenza del termine di trenta giorni, previsto dall'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990, né rilevano, a tali fini, i solleciti del 30 luglio 2019 e del 9 ottobre 2019.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso per tardività.

Ricorrente: Comitato “.....” nella persona del Presidente in carica p.t. Ing.

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Comando Provinciale di

FATTO

Il Comitato “.....”, nella persona del Presidente pro tempore e legale rappresentante Ing., avendo lo scopo di porre in essere azioni tese a ottenere dalle pubbliche autorità di non autorizzare nel Comune di (.....) impianti di ogni tipo che rechino pregiudizio al territorio, all'ambiente, alla salute e alla qualità di vita della cittadinanza, in data formulava al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di la istanza di accesso ai nuovi atti (istanze ed eventuali allegati tecnici) che la ditta Srl aveva presentato successivamente all’autorizzazione ex art. 208 D.Lgs. 152/2006.

Il 24/9/2019 il Comitato, per mezzo del suo Presidente, trasmetteva al Comando provinciale un’integrazione alla richiesta di accesso, estendendo l’istanza a tutti gli atti sopravvenuti successivamente alla data del 1/6/2016 per l’impianto proposto dalla ditta SRL a (.....).

Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di trasmetteva l’istanza ai controinteressati: ditta Srl e Ing.

Con provvedimento dell’8.10.2019, l’Amministrazione resistente negava l’accesso, per l’opposizione presentata dalla ditta controinteressata.

Il 17/10/2019 parte ricorrente trasmetteva una richiesta di “*ripensamento in via di autotutela*”, prospettando in maniera più approfondita la propria legittimazione.

Il 21/10/2019 l’Amministrazione deduceva che per “*detto impianto destinato alla raccolta e trasformazione di olii vegetali esausti provenienti dal settore della ristorazione da convertire in biocarburanti, attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi di cui al DPR 151/2011 (attività n.16.1.C Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di oli e grassi vegetali . . .), questo Comando in data 11.03.2019, ai sensi dell’art.3 del predetto DPR 151/2011, ha provveduto al rilascio del parere favorevole sul progetto dei lavori di realizzazione, approvato con nota prot.n. del*”.

Pertanto consentiva l’accesso agli atti prodotti dal Comando Provinciale di, mentre per quanto concerne l’accesso agli atti riguardanti gli elaborati del progetto, riteneva necessario “*acquisire il parere del competente Ufficio Ministeriale allo scopo di assicurare la corretta applicazione delle vigenti norme contemperando, a tutela dell’Amministrazione, il bilanciamento dei diritti di riservatezza, da un lato, e di accesso agli atti, dall’altro ed, in tal modo, addivenire alla definizione del procedimento in atto.*”

Deducendo che alla data del 4/11/2019 nessun'altra comunicazione fosse pervenuta dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di, il ricorrente il 4/11/2019 adiva la Commissione chiedendo che, riesaminato il caso e valutata la legittimità del diniego opposto all'Amministrazione assumesse le conseguenti determinazioni.

In data 13.11.2019 perveniva memoria dell'Amministrazione, in cui si affermava che *“Il procedimento vede al momento una istruttoria in corso di perfezionamento al fine di tutelare con la dovuta prudenza questo Comando e l'Amministrazione da cui dipende”*.

La Commissione, nella seduta del 20 novembre 2019 rilevava, preliminarmente, che il ricorso non risultava notificato all'Ing. e sul punto invitava le parti a chiarire se dovesse considerarsi “controinteressato”.

In secondo luogo, osservava che l'amministrazione avrebbe dovuto procedere ad una comparazione dei contrapposti interessi coinvolti, pur a fronte della opposizione della controinteressata, precisando quale documentazione sarebbe stata rilasciata a favore del comitato.

In terzo luogo, osservava che l'opposizione della ditta controinteressata era dovuta alla pendenza di un ricorso al Tar per il, notificato in data 28/7/2016, di cui la parte ricorrente nulla aveva dedotto e, pertanto, invitava la stessa a precisare lo stato del giudizio, interrompendo, nelle more, i termini di legge.

Perveniva l'8/12/2019 memoria del comitato che precisava che ing. è il progettista per Srl e che controinteressati in materia di accesso ex art. 22, c. 1, lettera c) sono «tutti i *soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza*», mentre il progettista ing., professionista incaricato della redazione della parte tecnica non è portatore di un autonomo interesse alla riservatezza.

Quanto al ricorso al Tar, menzionato da faceva presente che si trattava di quello proposto nel dal Comune di contro la determinazione del Dirigente del Servizio Rifiuti, VIA, energia qualità dell'aria, acque reflue e risorse idriche della Provincia di (Amministrazione resistente), avente ad oggetto la domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. n. 152/2006 presentata da Srl per l'esercizio di un impianto di messa in riserva e trattamento di rifiuti speciali e rifiuti urbani non pericolosi.

DIRITTO

Il ricorso è fondato, prevalendo il diritto di accesso con riferimento al bilanciamento degli opposti interessi coinvolti e tenuto conto di quanto osservato dalla ditta controinteressata.

Peraltro, sotto tale profilo la Commissione osserva che la qualità di controinteressato, cui il ricorso deve essere notificato, non va riconosciuta a chi subisca dall'accesso conseguenze soltanto indirette o riflesse, come nella fattispecie concreta, in cui l'ing. è il professionista incaricato dalla Srl alla redazione del progetto e in quanto tale non è portatore di un autonomo interesse alla riservatezza (sul punto Cons. Stato Sez. VI, Sent., 29-05-2012, n. 3212).

Pertanto unica controinteressata è la ditta Srl, cui risulta notificato il ricorso alla Commissione.

Parte ricorrente è titolare del diritto di accedere agli atti richiesti, vantando un interesse diretto, concreto ed attuale e corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti richiesti, così come stabilito dall'art. 22 comma 1 lettera b) L. n. 241 del 1990.

Peraltro, la documentazione richiesta non attiene al ricorso al Tar, in quanto l'istanza di accesso riguarda i *“nuovi atti (istanze ed eventuali allegati tecnici) che la ditta Srl ha presentato successivamente all'autorizzazione ex art. 208 D.Lgs. 152/2006.”*

Nell'atto di opposizione la ditta Srl si limita, d'altronde, ad un generico riferimento ad *“atti privati e non divulgabili”*, né è emersa, nel corso dell'istruttoria, alcuna necessità di speciale tutela né la sussistenza di interessi che possano essere ritenuti prevalenti rispetto all'interesse ad accedere del comitato.

Per le suesposte argomentazioni la Commissione ritiene il ricorso presentato meritevole di accoglimento, ferma restando la necessità per l'amministrazione resistente di procedere all'oscuramento di eventuali dati sensibili, ove contenuti nei documenti *de quibus*.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione adita a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Legione Carabinieri “.....”

FATTO

L'Appuntato S. in s.p. (a), effettivo alla Stazione Carabinieri di (.....), in qualità di diretto interessato, ha presentato in data 14.10.2019 al Comando Legione Carabinieri richiesta formale di estrazione di copia della documentazione inerente al procedimento amministrativo relativo al “movimento d'autorità per incompatibilità ambientale”, di cui il richiedente veniva informato con nota nr. /-..... datata del Comando Legione, e notificata in data 6.12.2018.

L'Amministrazione resistente in data 11 novembre 2019 rigettava l'istanza di accesso, deducendo che il procedimento di interesse si era concluso con provvedimento di accoglimento dell'istanza di trasferimento “a domanda”, avanzata in data e che non sussiste l'interesse “personale, concreto e attuale”, apparendo l'istanza preordinata ad un controllo generalizzato della PA.

Il adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Perveniva memoria dell'Amministrazione.

DIRITTO

In merito al gravame presentato, la Commissione ritiene sussistente il diritto all'accesso del ricorrente, in quanto l'interesse vantato dal medesimo deve qualificarsi quale endoprocedimentale come tale previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/90.

In ipotesi di accesso endoprocedimentale, infatti, l'interesse della parte ricorrente è considerato dal legislatore *in re ipsa*.

Il rimedio speciale previsto a tutela del diritto di accesso è consentito anche se l'interessato non possa più agire, o non possa ancora agire, in sede giurisdizionale, poiché l'autonomia della domanda di accesso implica che vanno verificatisi solamente i presupposti legittimanti la richiesta di accesso (v. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, 1 luglio 2015, n. 3470; T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 28/10/2015, n. 685).

La giurisprudenza è ferma nel ritenere che il controllo che l'amministrazione deve effettuare al fine della verifica dell'ostensibilità degli atti per la tutela giurisdizionale o per la cura di posizioni soggettive

debba essere meramente estrinseco; infatti, tra le tante, il Consiglio di Stato, Sez. V, 30-08-2013, n. 4321 ha affermato che *"Il limite di valutazione della P.A. sulla sussistenza di un interesse concreto, attuale e differenziato all'accesso agli atti della P.A. (che è pure il requisito di ammissibilità della relativa azione) si sostanzia nel solo giudizio estrinseco sull'esistenza di un legittimo e differenziato bisogno di conoscenza in capo a chi richiede i documenti"*, senza che l'amministrazione possa scendere nella valutazione intrinseca della effettiva utilità ai fini difensivi della documentazione richiesta.

Non risulta pertinente, a giudizio di questa Commissione, neppure l'obiezione di parte resistente secondo cui la richiesta di accedere alla documentazione configurerebbe un tentativo di controllo generalizzato dell'operato dell'amministrazione, atteso che la qualificazione di parte procedimentale della posizione del richiedente esclude in radice tale possibilità.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo Statale “.....” di (.....)

FATTO

....., avendo partecipato ad un avviso pubblico per la selezione di esperto esterno presso l'Amministrazione resistente, ha adito il 29.11.2019 la Commissione dichiarando che risultavano incongruenze nell'attribuzione del punteggio e quindi nella stesura della graduatoria esperti, ricevendo la candidata un punteggio non coerente con la tabella di valutazione.

Chiedeva la verifica e controllo da parte della Commissione per l'accesso, con richiesta di documentazione, allegando l'istanza di accesso.

Perveniva memoria dell'Amministrazione.

DIRITTO

La Commissione ricorda di essere competente ad esaminare le richieste di riesame in ordine a provvedimenti di diniego, espressi o taciti delle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato (art. 25, legge n. 241 del 1990). Nel caso in esame, l'istante ha chiesto alla Commissione la verifica ed il controllo dell'attribuzione di un punteggio, con richiesta della documentazione.

La Commissione, pertanto, ritiene di dover dichiarare l'inammissibilità del presente ricorso, in quanto privo dei requisiti di cui all'art. 12 del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara l'inammissibilità del ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ordine Forense di

FATTO

....., essendo stato invitato il all'incontro presso l'ufficio liquidazioni compensi professionali del Consiglio dell'Ordine di, al fine di addivenire ad una eventuale transazione con l'avvocato ha chiesto in data 30 settembre 2019, ai sensi della L. 241/90 la seguente documentazione, per tutelare i propri interessi giuridici:

- a) istanza presentata dall'avvocato per attivare il procedimento conciliativo presso l'ufficio competente del Consiglio dell'Ordine;
- b) copia verbale relativo all'incontro del, contenente le richieste presentate dall'avvocato
- c) documentazione presentata dall'avvocato quale allegato all'istanza iniziale;
- d) documentazione presentata all'incontro citata al verbale ovvero allegata allo stesso.

Formatosi il silenzio-rigetto sull'istanza di accesso parte ricorrente in data 29/11/2019 ha adito la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del silenzio rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Non risulta agli atti della Commissione la prova che l'istanza di accesso sia stata ricevuta dall'Amministrazione resistente, non essendo stata prodotta la ricevuta dell'avvenuta accettazione e consegna della pec.

Sul punto la Commissione osserva che l'art. 9, comma 1 bis, della L. 21/01/1994, n. 53, aggiunto dall'art. 16-quater, comma 1, lett. i), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, come inserito dall'art. 1, comma 19, n. 2), L. 24 dicembre 2012, n. 228 prescrive il deposito della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna della pec e, pertanto, si invita la parte ricorrente a fornire copia della stessa.

Nelle more dell'adempimento del predetto incumbente istruttorio, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita parte ricorrente a fornire la documentazione, di cui in motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incumbente istruttorio.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Fondazione Teatro di

FATTO

La Prof.ssa, violinista che dalla stagione/..... suona per il di con contratto di lavoro a tempo indeterminato, riceveva in data, da parte della Fondazione, la comunicazione recante il n. protocollo, con la quale la si informava dell'avvio, a suo danno, della procedura di verifica per l'idoneità professionale artistica.

A seguito di detta comunicazione, la Prof.ssa, per tramite dell'avv., presentava il ai preposti organi della Fondazione una formale istanza di accesso agli atti avente ad oggetto:

1. comunicazioni o diverse attestazioni a firma di Direttori d'Orchestra ricevute dalla Fondazione negli ultimi 5 anni in ordine alla inadeguatezza tecnico-artistica della Prof.ssa
2. comunicazioni a firma di diversi Direttori d'Orchestra (tutte elencate nell'istanza di accesso);
3. comunicazioni o diverse attestazioni delle lamentele a firma di Professori d'Orchestra ricevute dalla Fondazione negli ultimi 5 anni.

La Fondazione non dava risposta.

Avverso il provvedimento di silenzio rigetto la ricorrente, rappresentata dall'Avv., ha proposto nei termini ricorso alla Commissione.

E' pervenuta memoria della Fondazione.

DIRITTO

La Commissione, in disparte il tema, sulla soggettività pubblica della fondazione, rileva che, in ogni caso, stante il radicamento territoriale della Fondazione Teatro di, derivante dalla trasformazione dell'ente lirico di antica tradizione, sin dal, dichiara che la competenza spetta al Difensore Civico della

Soci fondatori pubblici della suddetta Fondazione, ai sensi dell'art. 5 dello statuto della medesima, sono la Regione e il Comune di, come stabilito dal D. Lgs. 29/6/1996, n. 367.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile, attesa la propria incompetenza, stante la competenza del Difensore Civico della

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Autorità Garante per la protezione dei dati personali

FATTO

Il Sig. ha presentato all’Autorità, un’istanza di accesso agli atti contenuti nel fascicolo n. riguardante un suo ricorso proposto avverso la S.p.A., sua ex datrice di lavoro.

L’Autorità Garante ha riscontrato l’istanza richiamando la sua precedente nota del 1 ottobre 2019, in cui aveva fatto presente quali sono i fascicoli disponibili in formato cartaceo – a seguito del riordino del suo archivio – e quali sono i fascicoli disponibili in formato elettronico.

Inoltre l’Autorità stessa aveva in quella sede rilevato quanto segue in ordine alle modalità di esercizio del diritto di accesso:

“Nell’ambito dei due elenchi sopra forniti rientrano anche i fascicoli cui fanno riferimento le richieste di accesso pervenute il 24 settembre u.s. (pur recanti date diverse).

L’Autorità, in chiave di collaborazione e trasparenza, manifesta ancora una volta la più ampia disponibilità a corrispondere alle predette richieste e a quelle che dovessero pervenire in futuro. Allo scopo però di evitare i problemi più volte verificatisi in passato nell’interpretazione delle richieste di accesso o nella valutazione della completezza dei riscontri forniti dall’Ufficio, si pongono a disposizione tutti i fascicoli sopra enumerati presso la sede del Garante,

Pertanto, la S.V. potrà chiedere di esercitare il diritto di accesso attraverso la consultazione ed eventualmente la richiesta di copia di singoli atti ritenuti di interesse, previo appuntamento da concordare tramite invio di una e-mail all’indirizzo I fascicoli saranno posti a disposizione presso l’Ufficio Relazioni con il pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,30”.

Cionondimeno il Sig. ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L’Autorità ha depositato una memoria in cui sostiene che, nei suoi confronti non sarebbe applicabile la tutela giustiziale affidata dalla legge a questa Commissione, in ragione della sua natura di Autorità indipendente e, comunque, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

DIRITTO

La Commissione osserva preliminarmente che non sono condivisibili gli assunti dell’Autorità in ordine all’inapplicabilità nei suoi confronti della tutela giustiziale prevista dalla legge in caso di diniego, espresso o tacito del diritto di accesso, essendo sul punto pacifica l’applicabilità dell’art. 24 della l. 241/90

siccome espressamente richiamato dal precedente art. 23 della stessa legge, ivi compresa la possibilità per gli interessati di adire questa Commissione (si richiamano sul punto le considerazioni espresse dalla Commissione su questione analoga).

Nel merito, preso atto di quanto comunicato dall'Amministrazione, la Commissione ritiene che possa essere dichiarata la cessazione della materia del contendere tenuto conto che la nota dell'Amministrazione va interpretata come un accoglimento dell'istanza di accesso attraverso la messa a disposizione dei fascicoli, con invito alla consultazione ai fini dell'estrazione degli atti di interesse.

Tale manifestazione di volontà dell'Autorità appare, peraltro, in linea con quanto auspicato da questa Commissione che, in numerose precedenti decisioni, aveva evidenziato l'opportunità - anche alla luce dei numerosi ricorsi presentati dall'istante - che le parti concordassero un incontro presso l'Ufficio dell'Amministrazione - che a ciò si era già resa disponibile - affinché in tale occasione il Sig. potesse visionare ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti contenuti nei fascicoli che lo riguardano che egli ritiene di proprio interesse.

Il ricorso è, invece, inammissibile nella parte in cui si chiede alla Commissione di obbligare l'Amministrazione ad attestare fatti o circostanze esulando tale richiesta dai poteri attribuiti dalla legge a questa Commissione

PQM

La Commissione, dichiara in parte improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere e per il resto lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: stabilimento balneo - termale militare “.....” di (.....)

FATTO

Con istanza presentata allo stabilimento balneo - termale militare “.....” di il 16 settembre 2019, dipendente del Ministero della Difesa, ha chiesto, in riferimento ad una propria segnalazione risalente all’11 di quello stesso mese in materia di violazione al divieto di fumare asseritamente perpetrata dal militare, una serie di informazioni riguardanti il conseguente procedimento sanzionatorio, nonché l’accesso al testo della direttiva c.d. antifumo vigente alla data della violazione stessa ed alle immagini riprese quello stesso giorno dalle telecamere di sorveglianza nella fascia oraria tra le e le prossimità dell’ingresso “... del posto di ricezione e controllo ...” del suddetto stabilimento militare.

Lamentando che in relazione a tale istanza si era formato il silenzio rigetto, con ricorso pervenuto il 10 novembre 2019 il ha adito questa Commissione: peraltro indicando, quale oggetto dell’inesaudita istanza di accesso, esclusivamente la direttiva c.d. antifumo e le immagini videoregistrate.

Con memoria pervenuta il 13 dicembre 2019 l’Amministrazione resistente ha confermato che l’istanza di accesso presentata dal non aveva trovato accoglimento.

DIRITTO

Sul piano oggettivo il ricorso deve reputarsi ammissibile, perché esso non reca alcuna menzione delle informazioni che, riguardo ad un procedimento sanzionatorio a carico del, il aveva chiesto all’Amministrazione resistente e quest’ultima gli aveva sostanzialmente negato.

Ciò posto, l’odierno ricorrente, a prescindere da eventuali specifiche violazioni al divieto di fumare di cui possa esser stato vittima, vanta comunque l’interesse ad accedere al provvedimento che contenga la normativa di rango inferiore a quella primaria che risultava applicabile presso lo stabilimento militare resistente alla data dell’11 settembre 2019: nella quale, asseritamente, era stata perpetrata una specifica violazione nei confronti del ricorrente stesso.

Quanto alle immagini videoregistrate, occorre invece che l’Amministrazione resistente chiarisca se, lungo l’arco temporale e presso lo specifico *locus* contemplati nell’istanza, esistano immagini astrattamente idonee a comprovare la specifica violazione denunciata dall’odierno ricorrente: in caso positivo trasmettendo ai soggetti ripresi in quelle medesime immagini il ricorso presentato dal, atteso che

questi sembra aver ascritto esclusivamente l'Amministrazione resistente la qualità di controinteressato al ricorso stesso.

PQM

La Commissione accoglie parzialmente il ricorso, nei sensi di cui in motivazione, e per il resto manda all'Amministrazione resistente per l'incombente istruttorio pure contemplato nella motivazione stessa.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate

FATTO

Il Sig. Avv. ha formulato all'Agenzia delle Entrate un'istanza di accesso, deducendo di essere il creditore del Sig. e di aver interesse ad avere la copia del contratto di locazione registrato in data, Serie, n., stipulato dal Sig.

L'Agenzia negava l'accesso rilevando l'impossibilità di ostensione della documentazione senza un'autorizzazione dell'Autorità giudiziaria sulla base del disposto di cui all'art. 18, comma 3 del D.P.R. 131/1986 in virtù del quale il rilascio di copie di a soggetti terzi, diversi dalle "*parti contraenti, dai loro aventi causa o da coloro nel cui interesse la registrazione è eseguita*" può avvenire soltanto su autorizzazione del "*pretore competente*". (da intendersi oggi come Tribunale, a seguito della soppressione delle Preture).

Avverso il provvedimento di rigetto l'istante ha tempestivamente adito la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 186/2004, non avendo parte ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso al Sig. rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di

FATTO

Il Sig., avendo ricevuto la notifica di un avviso orale da parte del Questore, ha rivolto un'istanza di accesso agli atti finalizzata a conoscere la documentazione posta alla base del provvedimento.

L'Amministrazione ha rigettato l'istanza rilevando che i documenti richiesti sono sottratti all'accesso ai sensi dell'art. 24, comma 1 della l. 241/1990 e dell'art. 3 del D.M. 415/1994 che individua le *“Categorie di documenti inaccessibili per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero ai fini di prevenzione e repressione della criminalità”*.

Il ricorrente ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione, tenuto conto di quanto rappresentato dall'Amministrazione, che ha invocato la sottrazione all'accesso dei documenti richiesti, in quanto ricadenti nella previsione dell'art. 3 del D.M. 415/1994, ritiene necessario, ai fini della decisione del ricorso, un chiarimento in ordine alla specifica lettera del citato art. 3 alla quale risulterebbe riconducibile la sottrazione all'accesso della documentazione richiesta

Nelle more dell'adempimento dei predetti incumbenti istruttori, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita l'Amministrazione a fornire i chiarimenti di cui in motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incumbente istruttorio.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: liceo scientifico statale “.....” di (.....)

FATTO

Con istanza presentata il 2 ottobre 2019, docente a tempo indeterminato, ha chiesto al liceo scientifico statale “.....” di (.....), un’istanza di accesso, esplicitamente formulata ai sensi dell’art. 5 comma 2 del decreto legislativo n° 33/2013, ad una serie di documenti riguardanti il docente e l’inserimento di quest’ultimo nella graduatoria d’istituto c.d. di terza fascia.

Lamentando che a tale istanza fosse stato opposto un diniego in data 18 novembre 2019, con ricorso presentato l’indomani la ha adito questa Commissione.

Con memoria pervenuta il 12 dicembre 2019 l’Amministrazione resistente ha evidenziato che il diniego di accesso era scaturito dall’opposizione del controinteressato, notiziato dall’Amministrazione stessa riguardo all’istanza presentata dall’odierna ricorrente.

DIRITTO

Anche a voler ricondurre l’istanza della alla normativa in materia di accesso di cui al capo V della legge n° 241 del 1990, il suo ricorso si appalesa inammissibile: non essendovi stata allegata, come invece imposto dalla lettera *b* del comma 4 del D.P.R. n° 184/2006, la ricevuta comprovante la spedizione del ricorso stesso al controinteressato

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Consiglio Distrettuale di Disciplina di

FATTO

Con istanza presentata al Consiglio Distrettuale di Disciplina (in sigla: CDD) presso la corte d'appello di il ha chiesto l'accesso al fascicolo di un procedimento disciplinare rubricato con il n°/.....: che era stato aperto, a sèguito di un esposto presentato dal stesso, nei confronti dell'avv. il quale aveva poi convenuto il denunciante dinanzi al tribunale di

Lamentando che con provvedimento emesso il 23 ottobre 2019 quell'istanza era stata accolta dal CDD limitatamente ad una relazione istruttoria, oltretutto caratterizzata da numerosi *omissis*, con ricorso presentato il 15 novembre 2019 il ha adito questa Commissione.

Con memoria pervenuta il 10 dicembre 2019 il CDD ha resistito al ricorso, precisando altresì che gli *omissis* dei quali si doleva il concernevano riferimenti a procedimenti disciplinari che, seppur anch'essi riguardanti l'avv., erano diversi da quello rubricato con il n°/.....

DIRITTO

Il ricorso si appalesa inammissibile: non essendovi stata allegata, come invece imposto dalla lettera *b* del comma 4 del D.P.R. n° 184/2006, la ricevuta comprovante la spedizione del ricorso stesso al controinteressato

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Regione Carabinieri Forestale stazione di (.....)

FATTO

Con istanza presentata alla stazione dei Carabinieri ubicata a (.....) il 4 ottobre 2019 ha chiesto l'accesso alla relazione di servizio ed agli eventuali rilievi fotografici concernenti un sopralluogo effettuato il presso un immobile confinante con quello di proprietà del ed ubicato a

Lamentando che a tale istanza era stato opposto un diniego il 16 ottobre 2019, con ricorso presentato l'11 novembre 2019 il ha adito questa Commissione.

Con memoria pervenuta il 29 novembre 2019 l'Amministrazione resistente ha chiarito che la questione sottesa all'istanza di accesso riguardava lo scarico di reflui domestici esclusivamente nel terreno di proprietà di: talché, quantunque tale terreno confinasse con quello del, nessun pregiudizio era rinvenibile in capo a quest'ultimo, anche in considerazione della natura non pericolosa dei reflui in questione; ed ha altresì evidenziato come la si fosse opposta all'accesso invocato dal

DIRITTO

A prescindere dal merito della vicenda, quale riferito dall'Amministrazione resistente, sussiste comunque l'interesse dell'istante a vagliare quanto accertato dall'Amministrazione stessa: in considerazione dell'incontestata ubicazione della sua proprietà e di quella del controinteressato.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente: ed altri

contro

Amministrazione resistente: Consiglio dell'Ordine degli Architetti di

FATTO

Gli Architetti ricorrenti hanno formulato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza un'istanza di accesso diretta ad ottenere la documentazione relativa alle prenotazioni e partecipazioni ai corsi del Consiglio diretti al riconoscimento di crediti formativi professionali, nonché gli elenchi dei partecipanti non prenotati a detti eventi di formazione.

A sostegno dell'istanza hanno dedotto di essere architetti, iscritti all'Ordine, nonché Consiglieri in carica del Consiglio dell'Ordine e di avere interesse a verificare le modalità di funzionamento del settore che si occupa della cosiddetta "formazione permanente obbligatoria", nell'interesse degli iscritti.

A riscontro dell'Istanza il Consiglio ha rilevato che *"per quanto riguarda l'estrazione di copia di detti documenti, si resta in attesa del consenso degli interessati"*.

Gli istanti hanno, quindi, adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Il Consiglio dell'Ordine ha depositato memoria.

DIRITTO

La Commissione, ai fini della decisione del ricorso ritiene opportuno conoscere se il Consiglio dell'Ordine abbia completato la procedura di comunicazione dell'istanza ai controinteressati e se abbia, poi, assunto le definitive determinazioni sull'istanza di accesso.

Nelle more dell'adempimento dei predetti incumbenti istruttori, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita il Consiglio a fornire i chiarimenti di cui in motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incumbente istruttorio.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza

FATTO

L'Organizzazione sindacale ha formulato un'istanza di accesso diretta a prendere visione e/o ottenere copia dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione successivamente alla circolare del 3 ottobre 2018, con particolare riguardo ad *"autorizzare l'accreditamento delle quote sindacali in favore delle OO. SS. richiamate nella citata circolare"*.

L'Amministrazione riscontrava l'istanza rilevando l'impossibilità di poter individuare gli atti richiesti anche tenuto conto del complesso scenario che si era determinato in relazione alla confluenza di due sigle sindacali ed alla contestazione reciproca della legittimazione rappresentativa, da cui era scaturita l'emanazione della circolare informativa n. 555/RS/01/124/3741 del 3 ottobre 2018.

Qualificando tale invito come un rigetto della sua istanza, la ricorrente ha adito la Commissione affinché, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

La controinteressata si è costituita in questa sede rilevando che, nel contenzioso dinanzi al Tribunale di pendente in cui sono parti anche le due sigle sindacali è stata emanata un'ordinanza che, pronunciando il difetto di legittimazione della, per gli atti della, conferma che la prima non ha alcun diritto di avere informazioni riguardanti il rapporto tra la ed il Ministero dell'interno.

DIRITTO

La Commissione rileva che la richiesta di accesso era priva della puntuale indicazione della documentazione oggetto della richiesta di ostensione e che in sede di ricorso non risulta specificata la legittimazione della ricorrente, a fronte delle contestazioni della controinteressata che appaiono, allo stato, suffragate dalla citata ordinanza del Tribunale di

Da ciò consegue che il provvedimento dell'Amministrazione, appare in linea con quanto disposto dall'art. 6, comma 5 D.P.R. 184/2006 in base al quale *"Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, l'amministrazione, entro dieci giorni, ne dà comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. In tale caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta"*.

Il ricorso alla Commissione va, pertanto, dichiarato inammissibile, restando salva la possibilità per il ricorrente di provvedere alla regolarizzazione dell'istanza di accesso presentata, meglio documentando e rappresentando la propria posizione legittimante l'accesso, nonché la specifica documentazione oggetto della richiesta ostensiva.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Magistrale Statale di

FATTO

Il Sig., ex alunno, maggiorenne, dell'Istituto resistente, presentava un'istanza di accesso agli atti ex L. 241/1990, premettendo di aver frequentato la classedel Liceo Scientifico del detto Istituto e di aver sostenuto (senza successo) l'esame di Stato nell'anno 2018/2019.

Chiedeva, pertanto, una serie di documenti indicati sub. 1/19 nella sua istanza di accesso e indicava quale motivi a fondamento della richiesta la necessità di tutela "legale".

L'Istituto accoglieva parzialmente l'istanza di accesso omettendo, però, di ostendere la documentazione inerente aspetti relativi "ad altre persone" e, con riguardo ad alcuni documenti, a dedurre che la documentazione potesse essere più facilmente e velocemente reperita dallo stesso interessato sui portali telematici dell'Istituzione Scolastica e del Ministero, in quanto pubblicata.

Il Sig. ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego così opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha fatto pervenire alla Commissione una nota in cui dà atto di una serie di eventi e di interlocuzioni tra le parti, successive alla presentazione del ricorso, ivi compreso un incontro chiarificatore con la madre dell'ex alunno a ciò delegata.

Nella seduta del 9 ottobre 2019 la Commissione, ai fini della decisione del ricorso riteneva necessario che il ricorrente precisasse se ed in relazione a quali documenti permanesse l'interesse all'accesso, tenuto conto degli accadimenti descritti dall'Istituto successivamente alla presentazione del ricorso.

L'Amministrazione è stata invitata a precisare anch'essa gli atti e documenti che non sono stati ostesi e, per quelli oggetto di pubblicazione, ad indicare specificamente il *link* ove essi sono reperibili.

Le parti hanno depositato memoria.

Il ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso specificando che la sua richiesta si riferisce alla seguente documentazione:

1. copia integrale, senza omissis, del verbale del consiglio di classe del 1° quadrimestre a.s. 2018/2019;
2. copia integrale, senza omissis, del verbale del consiglio di classe del 2° quadrimestre per lo scrutinio di ammissione d'esame di stato 2018/2019;
3. copia di tutte le simulazioni svolte in classe della 1^a e 2^a prova;

4. copia del registro elettronico personale, riferibile all'anno scolastico 2018/2019, relativa ai voti inseriti dei compiti scritti e delle interrogazioni orali di tutte le materie con le relative date di inserimento dello scrivente (intendendo per scrivente il docente che ha inserito tali dati);
5. verbale integrale senza omissis di scrutini di fine anno scolastico del biennio precedente (terzo e quarto anno scolastico), attestanti la concessione dei crediti formativi per la valutazione dello studente (perché in essi deve risultare la valutazione con cui è stato giudicato dagli enti e/o società in cui ha svolto l'alternanza scuola/lavoro); attesa la circolare nr. 0000788 del 06.05.2019 del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca;
6. copia del curriculum e/o Europass scolastico redatto dai docenti del consiglio di classe del
7. copia dettagliata di tutte le assenze, ritardi, eventuali note e/o sanzioni disciplinari, comunicazioni scuola - famiglia relativi al c.a.;
8. copia delle eventuali note disciplinari trascritte nel registro di classe dello scrivente, della classe e di ogni componente la classe;
9. copia della circolare M.I.U.R. o delibera del collegio docenti nella quale si autorizzano i compiti scritti nelle materie in cui è previsto solo il voto orale.
10. copia del verbale relativo al colloquio orale personale integrale, perché la copia fornita risulta incompleta, carente sicuramente della parte relativa al giudizio sulla materia di cittadinanza e costituzione.

L'Amministrazione ha indicato i documenti che non sono stati ostesi e, per quelli pubblicati, il relativo link.

DIRITTO

La Commissione tenuto conto di quanto evidenziato dalle parti e preso atto di quanto comunicato dall'Amministrazione, ritiene il ricorso inammissibile in relazione alla richiesta di conoscere il nominativo del responsabile del procedimento, in quanto, sotto tale profilo, l'istanza di accesso risulta finalizzata ad una richiesta di informazioni, come tale inammissibile ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006.

In relazione alla richiesta di ostensione di cui ai punti 1, 2, 5 della memoria dell'istante il ricorso è fondato, nei limiti in cui i verbali richiesti non facciano riferimento a dati personali di terzi, per i quali è, invece, opportuno che l'Amministrazione utilizzi la tecnica dell'oscuramento e dell'anonimizzazione.

Anche in relazione ai punti 6, 9 e 10 il ricorso è fondato limitatamente agli atti che sono effettivamente esistenti, venendo a tale riguardo in rilievo un diritto di accesso di tipo difensivo.

In relazione alle simulazioni (punto 3) il ricorso è fondato, con le cautele di cui sopra, ove effettivamente la documentazione esista, atteso che l'Amministrazione ha dedotto di non essere tenuta alla conservazione di tali simulazioni, in quanto non utilizzate per le valutazioni.

In relazione ai punti 4, 7 e 8 il ricorso è infondato laddove diretto all'estrazione di dati diversi da quello già contenuti nel registro di classe elettronico e già suscettibile di consultazione on line.

PQM

La Commissione accoglie parzialmente il ricorso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione dichiarandolo per il resto in parte inammissibile, in parte infondato.

Ricorrente:S.r.l.

contro

Amministrazione resistente: INAIL

FATTO

In data 10/07/2019 S.r.l. ha presentato all'Inail - centro unico di raccolta delle istanze di accesso - richiesta formale di accesso ai documenti relativi alle dichiarazioni spontanee rese dal sig. in occasione del primo accesso ispettivo del, nonché alle ulteriori dichiarazioni spontanee rese dal sig. in occasione della ulteriore visita ispettiva del

Tali documenti si riferiscono al verbale di accertamento e notificazione n. del emesso dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro – sede IIL-.....-..... nei confronti della società S.r.l.

In 30/08/2019, l'Amministrazione ha negato l'accesso rilevando che le dichiarazioni rilasciate in sede di accertamento ispettivo dai dipendenti sono sottratte all'accesso e che tali documenti potrebbero essere oggetto di indagini penali della Procura della Repubblica e quindi essere coperti da segreto istruttorio.

Avverso tale provvedimento la società ha adito la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità del diniego in questione, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

L'Amministrazione ha depositato memoria.

Nella seduta del 24 ottobre 2019 la Commissione ai fini della decisione del ricorso, tenuto conto degli orientamenti di questa Commissione e della giurisprudenza amministrativa, riteneva necessario che la società ricorrente producesse copia della lettera di dimissione del lavoratore (Sig.) che ha dedotto non essere più alle sue dipendenze.

L'INAIL è, invece, è stato invitato ad indicare se sia stata o meno presentata denuncia all'Autorità giudiziaria (se del caso interpellando il competente Ispettorato) a seguito dell'accesso e se essa sia presentata nell'esercizio delle istituzionali funzioni amministrative degli ispettori, ovvero nell'esercizio di funzioni di polizia giudiziaria ad essi attribuiti, distinzione che rileva ai fini della delimitazione dell'ambito applicativo dell'art. 329 c.p.p. (su cui cfr. C.d.S., Sez. VI, 29 gennaio 2013, n. 547).

Entrambe le parti hanno eseguito l'ordinanza: la società ha documentato le dimissioni del lavoratore e l'INAIL ha rappresentato che i suoi ispettori “...hanno verbalizzato delle irregolarità in ordine alla gestione del rapporto assicurativo; tuttavia non hanno ravvisato elementi tali per notificare l'autorità giudiziaria penale...”

DIRITTO

La Commissione, preso in considerazione quanto documentato e chiarito dalle parti, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

Preliminarmente si ribadisce che è consolidato il proprio orientamento in base al quale la sottrazione all'accesso degli atti dell'attività ispettiva in materia di lavoro postula sempre che risulti un effettivo pericolo di pregiudizio per i lavoratori, sulla base di elementi di fatto concreti, e non opera come divieto assoluto (si veda sul punto Consiglio di Stato Sez. VI, 10/02/2015, n. 714, nonché la sentenza n. 2500/2016 del Consiglio di Stato, Sez. III).

L'art. 3, co. 1, lett. c), del D.M. 757/1994 deve essere interpretato nel senso che la sottrazione all'accesso permane finché perduri il rapporto di lavoro, salvo che le notizie contenute nei documenti di tale categoria risultino, a quella data, sottoposti al segreto istruttorio penale, circostanza che non risulta nella fattispecie (sul punto si veda parere espresso dalla Commissione nella seduta del 10 maggio 2011 e decisione resa nella seduta del 20 luglio 2015) ed anzi è stata espressamente esclusa dall'Amministrazione.

Nella descritta situazione l'interesse difensivo della ricorrente è sufficiente a giustificare il suo diritto di accesso alla documentazione richiesta.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso

Ricorrente: S.r.l.

contro

Amministrazione resistente: INAIL

FATTO

In data 03/07/2019 la società s.r.l. ha presentato all'Inail - centro unico di raccolta delle istanze di accesso - richiesta formale di accesso documentale ex art. 22 l. 241/1990 al fine di ottenere il rilascio di copia dei documenti relativi alle dichiarazioni spontanee rese dal sig. nato a (.....) il, in occasione del primo accesso ispettivo del; nonché alle ulteriori dichiarazioni spontanee rese dal sig. in occasione della ulteriore visita ispettiva del

Tali documenti si riferiscono al verbale di accertamento e notificazione n. del emesso dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro – sede IIL-.....-..... nei confronti della società S.r.l.

L'Amministrazione ha negato l'accesso rilevando che le dichiarazioni rilasciate in sede di accertamento ispettivo dai dipendenti sono sottratte all'accesso e che tali documenti potrebbero essere oggetto di indagini penali della Procura della Repubblica e quindi essere coperti da segreto istruttorio. Avvero tale provvedimento la società ha adito la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità del diniego in questione, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

L'Amministrazione ha depositato memoria.

Nella seduta del 24 ottobre 2019 la Commissione ai fini della decisione del ricorso, tenuto conto degli orientamenti di questa Commissione e della giurisprudenza amministrativa, riteneva necessario che la società ricorrente producesse copia della lettera di dimissione del lavoratore (Sig.) che ha dedotto non essere più alle sue dipendenze.

L'INAIL è, invece, è stato invitato ad indicare se sia stata o meno presentata denuncia all'Autorità giudiziaria (se del caso interpellando il competente Ispettorato) a seguito dell'accesso e se essa sia presentata nell'esercizio delle istituzionali funzioni amministrative degli ispettori, ovvero nell'esercizio di funzioni di polizia giudiziaria ad essi attribuiti, distinzione che rileva ai fini della delimitazione dell'ambito applicativo dell'art. 329 c.p.p. (su cui cfr. C.d.S., Sez. VI, 29 gennaio 2013, n. 547).

Entrambe le parti hanno eseguito l'ordinanza ed hanno chiarito che il Sig. è ancora dipendente della società la quale, tuttavia, ha documentato che il lavoratore ha prestato il proprio consenso all'ostensione della documentazione, ma che tale nulla osta è pervenuto all'INAIL quando questo si era già determinato negativamente sull'istanza di accesso.

L'INAIL ha, inoltre, rappresentato che i suoi ispettori “...hanno verbalizzato delle irregolarità in ordine alla gestione del rapporto assicurativo; tuttavia non hanno ravvisato elementi tali per notificare l'autorità giudiziaria penale...”.

DIRITTO

La Commissione osserva preliminarmente che è consolidato il proprio orientamento in base al quale la sottrazione all'accesso degli atti dell'attività ispettiva in materia di lavoro postula sempre che risulti un effettivo pericolo di pregiudizio per i lavoratori, sulla base di elementi di fatto concreti, e non opera come divieto assoluto (si veda sul punto Consiglio di Stato Sez. VI, 10/02/2015, n. 714, nonché la sentenza n. 2500/2016 del Consiglio di Stato, Sez. III).

L'art. 3, co. 1, lett. c), del D.M. 757/1994 deve essere interpretato nel senso che la sottrazione all'accesso permane finché perduri il rapporto di lavoro, salvo che le notizie contenute nei documenti di tale categoria risultino, a quella data, sottoposti al segreto d'indagine penale, circostanza che non risulta nella fattispecie (sul punto si veda parere espresso dalla Commissione nella seduta del 10 maggio 2011 e decisione resa nella seduta del 20 luglio 2015).

Nella descritta situazione, la Commissione, in considerazione del consenso prestato dall'interessato all'ostensione della documentazione contenente le sue dichiarazioni, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento, tenuto conto, altresì, dell'insussistenza di un'indagine penale sui fatti contestati.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso

Ricorrente:s.r.l. – (.....)

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato territoriale del Lavoro di

FATTO

Il Sig. in rappresentanza della s.r.l. presentava, tramite posta certificata, istanza di accesso ai documenti amministrativi, e richiedeva l'estrazione di copia "dei verbali di SIT, delle dichiarazioni rese e dei documenti tutti, anche interlocutori, allegati al verbale unico di accertamento e notificazione n. /-.....-..... del prot. emesso nei confronti della SRL e notificato in data

Nella parte relativa alla specificazione dell'interesse diretto, concreto e attuale per la tutela della situazione giuridicamente rilevante l'istante dichiarava: "*valutazione atti e documenti ai fini della presentazione del ricorso amministrativo*".

L'Ispettorato, con nota del 21/10/2019 accoglieva parzialmente la richiesta di accesso, negandola in relazione alle "*Sommario Informazioni Testimoniali*" acquisite dagli ispettori nel corso degli accertamenti.

Avverso il provvedimento l'odierno ricorrente si è rivolto alla Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità del diniego in questione, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

L'Amministrazione ha depositato memoria.

DIRITTO

La Commissione osserva preliminarmente che è consolidato il proprio orientamento in base al quale la sottrazione all'accesso degli atti dell'attività ispettiva in materia di lavoro postula sempre che risulti un effettivo pericolo di pregiudizio per i lavoratori, sulla base di elementi di fatto concreti, e non opera come divieto assoluto (si veda sul punto Consiglio di Stato Sez. VI, 10/02/2015, n. 714, nonché la sentenza n. 2500/2016 del Consiglio di Stato, Sez. III prodotta dal ricorrente).

L'art. 3, co. 1, lett. c), del D.M. 757/1994 deve essere interpretato nel senso che la sottrazione all'accesso permane finché perduri il rapporto di lavoro, salvo che le notizie contenute nei documenti di tale categoria risultino, a quella data, sottoposti al segreto istruttorio penale, circostanza che non risulta nella fattispecie (sul punto si veda parere espresso dalla Commissione nella seduta del 10 maggio 2011 e decisione resa nella seduta del 20 luglio 2015).

Nella descritta situazione, tenuto conto delle disposizioni contenute nel D.M. 757/1994 e degli orientamenti di questa Commissione e della giurisprudenza amministrativa la Commissione rigetta il

ricorso in relazione alla richiesta di accesso alle dichiarazioni rese da soggetti che risultano dipendenti della società, non potendo disapplicare il disposto regolamentare invocato dall'Amministrazione.

In relazione alle dichiarazioni dei soggetti che, invece, non risultano alle dipendenze della società, attesa la pacifica esistenza di un procedimento penale, la Commissione invita l'Ispettorato a richiedere alla competente Procura della Repubblica se gli atti trasmessi sono soggetti a segretezza ai sensi dell'art. 329 c.p.p.

Nelle more dell'adempimento del predetto incombenza istruttorio, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione rigetta in parte il ricorso e per il resto invia l'Amministrazione ad interpellare la competente Procura della Repubblica, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incombenza istruttorio.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno

FATTO

Il Sig., ha formulato al Ministero dell'Interno un'istanza di accesso diretta ad ottenere copia degli atti dai quali risulta la perdita della sua qualità di associato dell'Associazione sindacale, rilevando di aver constatato l'interruzione delle trattenute stipendiali in favore della predetta organizzazione.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

La controinteressata ha depositato memoria rilevando che il rapporto tra associato ed Organizzazione sindacale ha natura esclusivamente privatistica e che i documenti sono da essa detenuti e non sono assoggettati alla disciplina dell'accesso di cui alla legge n. 241/90.

DIRITTO

La Commissione rileva preliminarmente che l'istanza di accesso è rivolta all'Amministrazione datrice di lavoro e non all'Organizzazione sindacale, sicchè non rilevano le considerazioni svolte da quest'ultima in ordine alla sua non assoggettabilità alla disciplina dell'accesso, a prescindere dalla valutazione nel merito della fondatezza di tale tesi difensiva.

Va, invece, rilevato che, ai sensi dell'art. 22, comma 1 lett. d) della legge 241/1990 per "documento amministrativo", si intende *“ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”*.

Ciò posto, e rilevato che gli atti e documenti richiesti rientrano nella definizione sopra riportata, la Commissione ritiene il ricorso fondato avendo l'interessato diritto di conoscere la documentazione eventualmente detenuta l'Amministrazione riguardante la sua posizione di iscritto o meno all'Organizzazione, anche tenuto conto che essa incide sulle sue trattenute stipendiali sulla base della delega conferita.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente: ed altri

contro

Amministrazione resistente: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

FATTO

I Sigg.ri ed altri rivolgevano all'Amministrazione una diffida ad adempiere diretta anche a sollecitare l'Amministrazione stessa a procedere all'attività necessaria per consentire all'INPS il riallineamento dei dati stipendiali della loro posizione contributiva.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto, gli istanti hanno adito la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità del diniego in questione, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso inammissibile in quanto sostanzialmente finalizzato a conoscere il nominativo del responsabile del procedimento, nonché l'attività posta in essere dall'Amministrazione datrice di lavoro per consentire all'INPS il riallineamento dei dati contributivi degli istanti.

Sotto il primo profilo l'istanza di accesso risulta finalizzata ad una generica richiesta di informazioni, come tale inammissibile ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006, mentre per il resto le istanze sono piuttosto degli atti di diffida diretti all'Amministrazione finalizzati a sollecitare il suo intervento nel senso auspicato dagli istanti, che esulano dalla disciplina dell'accesso agli atti amministrativi.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Università degli Studi di

FATTO

La signora ha presentato all'Università di richiesta formale di estrazione copia della prova scritta, delle relative valutazioni e degli altri atti connessi in relazione al concorso indetto dall'Amministrazione per la partecipazione ai corsi di formazione per conseguire la specializzazione nel sostegno didattico per gli alunni con disabilità, non essendo stata ammessa alla prova orale.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assunse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

Con riferimento all'interesse all'accesso esso sussiste ed è differenziato in ragione della partecipazione alla relativa procedura concorsuale.

Viene, in primo luogo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

In secondo luogo, ai sensi del comma 7 dell'art. 24 L. 241/1990 l'accesso deve (comunque) essere garantito quando la conoscenza dei documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente: s.a.s.

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – D.P. I di

FATTO

La Sig.ra nella qualità di legale rappresentante della Società e e c. deduce di aver presentato all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, in data 17/9/2019, in qualità di contribuente, accesso agli atti del procedimento amministrativo instaurato in pari data, diretto alla “*modifica dati archivio informatico contratti di locazione*”.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Nella seduta del 20 novembre 2019, la Commissione, ai fini della decisione del ricorso, riteneva necessario che parte ricorrente producesse copia della documentazione attestante la trasmissione e la ricezione dell'istanza di accesso (che non risultava allegata al ricorso) ed avverso la quale si sarebbe formato il silenzio rigetto impugnato in questa sede. *Medio tempore* i termini di legge sono interrotti.

La ricorrente ha adempiuto all'incombente, depositando le ricevute di accettazione e di consegna della PEC con cui ha inoltrato l'istanza di accesso.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento venendo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente: Sicurezza

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza

FATTO

L'Organizzazione sindacale ha formulato un'istanza di accesso diretta a prendere visione e/o ottenere copia dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione successivamente alla circolare del 3 ottobre 2018, con particolare riguardo ad *"autorizzare l'accreditamento delle quote sindacali in favore delle OO. SS. richiamate nella citata circolare"*.

L'Amministrazione riscontrava l'istanza rilevando l'impossibilità di poter individuare gli atti richiesti anche tenuto conto del complesso scenario che si era determinato in relazione alla confluenza di due sigle sindacali ed alla contestazione reciproca della legittimazione rappresentativa, da cui era scaturita l'emanazione della circolare informativa n. 555/RS/01/124/3741 del 3 ottobre 2018.

Qualificando tale invito come un rigetto della sua istanza, la ricorrente ha adito la Commissione affinché, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione rileva che la richiesta di accesso era priva della puntuale indicazione della documentazione oggetto della richiesta di ostensione e che in sede di ricorso non risulta specificata la legittimazione della ricorrente, ma risulta, invece, descritta l'esistenza di un procedimento giurisdizionale in cui si controverte sulla legittimazione rappresentativa dell'Organizzazione poi confluita nella Sicurezza e della validità stessa di tale atto.

Da ciò consegue che il provvedimento dell'Amministrazione, appare in linea con quanto disposto dall'art. 6, comma 5 D.P.R. 184/2006 in base al quale *"Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, l'amministrazione, entro dieci giorni, ne dà comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. In tale caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta"*.

Il ricorso alla Commissione va, pertanto, dichiarato inammissibile, restando salva la possibilità per il ricorrente di provvedere alla regolarizzazione dell'istanza di accesso presentata, meglio documentando e rappresentando la propria posizione legittimante l'accesso, nonché la specifica documentazione oggetto della richiesta ostensiva.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regionale per la – Ambito territoriale di e
Ufficio Scolastico Regionale per la - Ambito Territoriale di

FATTO

La prof.ssa ha formulato a diversi Uffici dell'Amministrazione una richiesta di accesso agli atti, al fine di ottenere copia della domanda di mobilità per l'a.s. 2016/2017 presentata da alcuni docenti, tra cui dalla Prof.

Formatosi il silenzio rigetto sulla sua istanza di accesso, la ricorrente ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ordinasse all'Amministrazione il rilascio dei documenti richiesti.

L'Ufficio Scolastico Regionale per la – Ambito Territoriale di ha dedotto di non essere in possesso della documentazione, detenuta dall'Ambito territoriale di il quale, a sua volta, ha inoltrato una comunicazione alla controinteressata, al fine di consentirle l'esercizio della facoltà di opposizione che, tuttavia, non risulta formulata in questa sede.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

Con riferimento all'interesse all'accesso esso sussiste ed è differenziato in ragione della partecipazione dell'istante alla procedura di mobilità ed alla dedotta e non contestata esistenza di provvedimenti giudiziari che imporrebbero all'Amministrazione di assegnare l'istante nell'ambito territoriale secondo l'ordine delle domande di mobilità.

Sotto il profilo dell'interesse la ricorrente ha dedotto nella propria istanza di voler conoscere la domanda presentata da altri docenti, per potere tutelare la propria posizione.

Pertanto, ai sensi del comma 7 dell'art. 24 L. 241/1990 l'accesso deve essere garantito quando la conoscenza dei documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regionale per la – Ambito territoriale di e Ufficio Scolastico Regionale per il - Ambito Territoriale di

FATTO

La prof.ssa ha formulato a vari Uffici dell'Amministrazione una richiesta di accesso agli atti, al fine di ottenere copia della domanda di mobilità per l'a.s. 2016/2017 presentata da alcuni docenti, tra cui dalla Prof.

L'Ufficio Scolastico Regionale per il – Ambito Territoriale di ha rigettato la sua istanza di accesso, rilevando che la controinteressata ha proposto opposizione e che la documentazione richiesta non sarebbe strettamente pertinente rispetto all'interesse manifestato dall'istante. L'Ufficio Scolastico Regionale per la – Ambito territoriale di non ha riscontrato l'istanza.

La ricorrente ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ordinasse all'Amministrazione il rilascio dei documenti richiesti.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

Con riferimento all'interesse all'accesso esso sussiste ed è differenziato in ragione della partecipazione dell'istante alla procedura di mobilità ed alla dedotta e non contestata esistenza di provvedimenti giudiziari che imporrebbero all'Amministrazione di assegnare l'istante nell'ambito territoriale secondo l'ordine delle domande di mobilità.

Sotto il profilo dell'interesse la ricorrente ha dedotto nella propria istanza di voler conoscere la domanda presentata da altri docenti, per potere tutelare la propria posizione.

Pertanto, ai sensi del comma 7 dell'art. 24 L. 241/1990 l'accesso deve essere garantito quando la conoscenza dei documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Dipartimento Militare di Medicina Legale - Commissione Medica Ospedaliera

FATTO

Il Sig., collocato a riposo per inidoneità permanente a seguito di un intervento all'anca, formulava all'Amministrazione una richiesta di accesso agli atti sanitari (cartella clinica) relativi ad un collega (Lgt.) deducendo a riguardo che egli, a differenza del Sig., il quale aveva subito un intervento simile, era stato collocato a riposo.

L'Amministrazione negava l'accesso rilevando di non poter rilasciare gli atti a soggetto diverso dall'interessato.

Con tempestivo ricorso l'istante adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni, rilevando, in particolare che il Sig. aveva rilasciato, già in sede di istanza di accesso, un'apposita dichiarazione di consenso all'estrazione della propria documentazione sanitaria.

L'Amministrazione ha depositato memoria con la quale assume che la documentazione avrebbe potuto essere rilasciata solo in virtù di una delega scritta con firma autenticata in calce "*a garanzia della vera provenienza della stessa (=1° Lgt.)*", manifestando, comunque, dubbi sulla legittimità dell'istanza di accesso.

Nella seduta del 20 novembre la Commissione, tenuto conto delle perplessità avanzate dall'Amministrazione e della particolare categoria di dati contenuti nella documentazione richiesta, riguardanti un terzo, ai fini della decisione del ricorso riteneva necessario che l'Amministrazione interpellasse formalmente il Lgt. in ordine alla genuinità della propria sottoscrizione liberatoria, informando dell'esito la Commissione.

L'Amministrazione ha tempestivamente e completamente adempiuto all'incombente depositando dichiarazione del Lgt. il quale conferma integralmente il proprio assenso prestato all'ostensione della documentazione che lo riguarda.

DIRITTO

Alla luce dell'istruttoria disposta la Commissione ritiene il ricorso fondato e che, pertanto, il Sig., collocato a riposo per inidoneità permanente a seguito di un intervento all'anca, abbia diritto ad accedere alla documentazione medica riguardante il Lgt, stante l'interesse differenziato a sostegno dell'accesso e l'intervenuto consenso del controinteressato.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS

FATTO

La Sig.ra rivolgeva all'INPS di un'istanza di accesso diretta ad estrarre copia della documentazione riguardante una visita medica collegiale alla quale era stata sottoposta, visita finalizzata alla concessione della pensione di invalidità.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso, la Sig.ra, a mezzo della figlia, Sig.ra, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Nella seduta del 9 ottobre 2019 la Commissione, ai fini della decisione del ricorso riteneva necessario che la Sig.ra documentasse i propri poteri rappresentativi della madre, che non risultavano dimostrati in sede di ricorso esibendo e facendosi rilasciare un espresso mandato.

Nelle more dell'adempimento dei predetti incumbenti istruttori, i termini di legge sono stati interrotti.

La Sig.ra ha adempiuto all'incumbente, depositando delega rilasciata dalla madre.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento venendo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di

FATTO

Il signor, in qualità di Consigliere Comunale, chiedeva al Comune di i prospetti riepilogativi nominativi da cui rilevare tutti gli utenti inadempienti rispetto al pagamento dell'Imposta Municipale Unica (IMU); del Tributo su Servizi indivisibili (TASI); della tassa sui rifiuti (TARI).

Formatosi il silenzio-rigetto sulla sua istanza di accesso ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Il Comune ha presentato una memoria alla Commissione in cui rileva di aver trasmesso la documentazione richiesta.

Il Comune ha, altresì, evidenziato le ragioni del ritardo nella risposta, da ricondursi alla mole di documenti da reperire.

DIRITTO

Si rileva preliminarmente che, data l'assenza del Difensore civico ai vari livelli locali, al fine di non privare l'istante della prevista tutela giustiziale, la decisione del presente ricorso ricade nella competenza di questa Commissione.

Ciò posto, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione la Commissione ritiene il ricorso improcedibile, per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di

FATTO

Il signor, in qualità di Consigliere Comunale, chiedeva al Comune di *“l’accesso diretto al sistema informatico gestionale contabile interno attraverso il rilascio e l’uso di apposita password”*.

Formatosi il silenzio-rigetto sulla sua istanza di accesso ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell’istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

In data 26.11.2019, il Comune deduce di aver inoltrato l’istanza di cui sopra alla società, a seguito della quale concordava con essa il rilascio di una password a favore del Cons., per l’accesso ai dati di bilancio, con funzione di visualizzazione, ad eccezione di quelli sensibili così come prescritto dalla normativa.

In data 02.12.2019, il Cons. veniva informato che la sua richiesta è stata inoltrata alla società che gestisce il software, la quale provvederà a creare una utenza compatibile con la tipologia di accesso allo stesso riservato.

DIRITTO

Si rileva preliminarmente che, data l’assenza del Difensore civico ai vari livelli locali, al fine di non privare l’istante della prevista tutela giurisdizionale, la decisione del presente ricorso ricade nella competenza di questa Commissione.

Ciò posto, preso atto di quanto rappresentato dall’Amministrazione la Commissione, ai fini della decisione del ricorso ritiene necessario che il ricorrente chiarisca se è venuto in possesso delle credenziali di accesso ed, in caso, positivo, se permanga, e sotto quali profili, il suo interesse alla decisione del ricorso.

Nelle more dell’adempimento dei predetti incumbenti istruttori, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita il ricorrente a fornire i chiarimenti di cui in motivazione, salva l’interruzione dei termini di legge, nelle more dell’espletamento del predetto incumbente istruttorio.

Ricorrente: Sig..... ed altri

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno

FATTO

I componenti della famiglia hanno rivolto al Ministero un'istanza di accesso diretta a conoscere gli atti relativi alla richiesta di intervento dell'Amministrazione centrale in relazione alla asserita grave ed illegittima privazione del diritto al voto, del diritto al sistema sanitario nazionale e quindi alla salute in relazione alla dichiarazione dell'ufficio anagrafe di, che li indica come soggetti irreperibili e non residenti presso quel Comune.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso da parte del Ministero, l'istante adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione, nel ricostruire la vicenda, ha fatto pervenire una nota in cui rileva di aver interessato, in data 8/10/2019, la Prefettura di affinché sensibilizzasse il Comune sulla situazione degli interessati ed affinché il Comune stesso provvedesse al rilascio degli atti relativi al procedimento di interesse degli istanti relativo all'iscrizione dell'anagrafe comunale.

DIRITTO

La Commissione, pur prendendo atto di quanto rappresentato dal Ministero in relazione alle attività svolte nell'interesse degli istanti, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento atteso che, a fronte dell'istanza presentata all'Amministrazione centrale, sussiste il diritto del ricorrente a conoscere gli atti che sono presenti nel fascicolo del procedimento, venendo a tale riguardo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Liceo Classico Artistico di

FATTO

I Signori e, in qualità di genitori della minore hanno presentato all'Istituto resistente richiesta formale di estrazione di copia di una serie di documenti (verbali, piani formativi, valutazioni e voti degli altri allievi)

A sostegno dell'istanza deducevano l'interesse a conoscere – con finalità anche comparative – le valutazioni anche degli altri alunni della classe, non condividendo la votazione ed i crediti formativi riconosciuti alla propria figlia.

Il dirigente scolastico ha accolto parzialmente l'istanza e gli interessati hanno adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego così opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha fatto pervenire alla Commissione una nota in cui ha dedotto di aver attivato la procedura di trasmissione dell'istanza di accesso ai sensi dell'art. 3 D.P.R. 184/2006 ai controinteressati, procedura, che, tuttavia, sarebbe ancora in corso.

Nella seduta del 9 ottobre 2019 la Commissione, tenuto conto di quanto comunicato dall'Amministrazione e rilevato che era presente in atti un documento da cui si evinceva che tutti i controinteressati, salvo uno, si erano opposti all'accesso, ai fini della decisione del ricorso riteneva necessario che l'Amministrazione provvedesse a trasmettere copia delle opposizioni spiegate dai controinteressati ai sensi dell'art. 22, comma 1 lett. c) della l. 241/90.

L'Amministrazione, in data 15 novembre 2019, ha fatto pervenire una nota da cui si evince che è stato consentito l'accesso limitatamente agli atti relativi ad altro alunno che ha prestato il consenso. Nel verbale di esecuzione dell'accesso si evince, inoltre, che i legali dell'istante rilevavano che non fosse stato dato positivo riscontro nemmeno ai punti 3 e 4 dell'originaria istanza di accesso.

DIRITTO

La Commissione ritiene, preliminarmente, il ricorso parzialmente improcedibile per cessazione della materia del contendere, in relazione alla documentazione consegnata in sede di esecuzione parziale del diritto di accesso.

Per il resto il ricorso è fondato in relazione ai punti 3 e 4 dell'istanza di accesso (verbale consiglio di classe a.s. 2018/2019; verbale del collegio docenti a.s. 2018/2019, sui criteri di valutazione) atteso l'interesse differenziato degli istanti a conoscere i criteri posti alla base delle valutazioni conseguite dalla figlia, in mancanza di chiarimenti da parte dell'Amministrazione in ordine all'esistenza di tali documenti, atteso che in sede di esecuzione dell'accesso i ricorrenti hanno confermato il loro interesse e di non averli ricevuti in precedenza.

Anche in relazione al resto dei documenti – non ostesi a causa dell'opposizione dei controinteressati – il ricorso risulta meritevole di accoglimento, in quanto l'Amministrazione non può legittimamente assumere quale unico fondamento del diniego di accesso agli atti la mancanza del consenso da parte dei soggetti controinteressati, i quali, peraltro, si sono limitati a “barrare” una casella precompilata nella quale hanno negato il consenso, senza rappresentare specifiche ragioni o esigenze di tutela della riservatezza.

Inoltre gli istanti hanno manifestato un interesse diretto e differenziato, ritenendo la documentazione utile ai fini della difesa di un interesse giuridicamente rilevante nell'ottica di un approccio comparativo alle valutazioni scolastiche degli alunni.

Tale circostanza appare idonea a legittimare l'accesso ai documenti e agli atti degli altri alunni della classe, come ritenuto in un caso analogo dal Consiglio di Stato sez. VI, 15/06/2006, (ud. 28/03/2006, dep. 15/06/2006), n.3536

La Commissione precisa tuttavia – in quanto nella sentenza sopra citata il Consiglio di Stato non aveva preso in considerazione la novella legislativa dell'art. 24, comma 7 della legge n. 241/1990, ritenuta inapplicabile *ratione temporis*, che sulla base di tale disposizione, nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso – di tipo difensivo - dovrà essere consentito “*nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale*”.

La domanda di accesso difensivo soffre dunque della limitazione indicata dall'ultimo periodo dall'art. 24, comma 7 della legge n. 241 del 1990, e, di conseguenza esso non può prevalere sempre e comunque (e soprattutto acriticamente) su qualunque altro interesse e “*lo strumento attraverso il quale contemperare in concreto la contrapposizione di interessi innanzi detta è costituito...dal parametro della "stretta indispensabilità" di cui all'art. 24, co. 7, secondo periodo, della l.n. 241/1990 giacché esso è quello che, proprio a livello legislativo, viene contemplato come idoneo a giustificare la prevalenza dell'interesse di una parte - mossa dall'esigenza di "curare o difendere propri interessi giuridici" - rispetto all'interesse di un'altra parte, altrettanto mossa dall'esigenza di "curare o difendere propri interessi giuridici" legati ai dati sensibili che la riguardano e che possono essere contenuti nella documentazione chiesta in sede di accesso*”. (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 11/04/2017, n. 1692)

Appare, inoltre, opportuno precisare che anche nell'accesso difensivo, a fronte di particolari categoria di dati personali (relativi alla salute e alla vita sessuale), la verifica della “stretta indispensabilità”

va effettuata alla luce del criterio del “pari rango” di cui all’art. 60 Codice della Privacy (D.lgs. 30 giugno 2003, n.196, come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101) in base al quale: *“Quando il trattamento concerne dati genetici, relativi alla salute, alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi, è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale”*.

Se dunque, sono interessate categorie particolari di dati di cui all’art. 9 Regolamento (UE) 2016/679, al quale oggi va fatto riferimento (*“dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona”*) o art. 10 Regolamento (UE) 2016/679 (dati relativi a condanne penali o reati) l’Amministrazione è tenuta a verificare, a fronte di un accesso di tipo difensivo, il carattere della stretta indispensabilità e per alcune categorie particolari di dati, anche la strumentalità dell’accesso rispetto alla tutela di un interesse di rango almeno pari ai diritti dell’interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale.

Sulla base di tali principi la Commissione rileva che il ricorso è da accogliere ad eccezione dei documenti contenenti particolari categorie di dati personali degli altri alunni, ovvero previo oscuramento dei medesimi, atteso che parte ricorrente non ha, allo stato, manifestato l’esistenza di un interesse difensivo indispensabile da contemperare, nel senso sopra precisato.

PQM

La Commissione dichiara in parte improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere e per il resto lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, invitando l’Amministrazione a riesaminare l’istanza di accesso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: IISS di

FATTO

Il Sig., docente a tempo indeterminato presso l'IISS di (.....) – ha presentato all'Istituto una richiesta di accesso agli atti ai sensi della legge 241/90 nella forma di estrazione di copie (formato pdf) e invio con posta elettronica, per i seguenti documenti: “- *verbali di organi collegiali dei quali il sottoscritto è parte, in particolare: delle riunioni dei Consigli di Classe del mese di delle classi ed altre; verbale della riunione del Collegio Docenti del; verbale della riunione del Dipartimento di del 03 Settembre 2019. Documentazione inerente la regolamentazione del recupero delle ore di durata inferiore ai 60 minuti, al fine di comprendere la natura e la regolamentazione dell'attività di recupero*”.

L'Istituto, con nota PEC del 10 ottobre 2019 ha negato parzialmente l'accesso ed, in data 2/12/2019 l'istante ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha fatto pervenire una nota alla Commissione in cui ricostruisce la sua versione della vicenda sostenendo la legittimità del proprio operato.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006.

L'istanza di accesso del ricorrente è stata riscontrata dall'Amministrazione in data 10 ottobre 2019, con un provvedimento di diniego parziale.

Il ricorso alla Commissione risulta, pertanto, tardivamente proposto in data 2/12/2019 allorchè era decorso il termine di trenta giorni previsto dalla legge per la proposizione del gravame.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo n. di

FATTO

La Sig.ra, docente della scuola di infanzia presso l'Istituto resistente, ha formulato all'Amministrazione un'istanza di accesso finalizzata all'ostensione di tutta la documentazione che era conseguita all'ispezione attivata nei suoi confronti per verificarne la professionalità e l'adeguatezza nell'attività di insegnamento.

L'Istituto scolastico, con nota del 20/11/2019 deduceva di aver messo a disposizione dell'istante la documentazione in suo possesso e che, questa, tuttavia, non l'aveva ritirate; per gli "altri allegati" l'Istituto ha, invece, dedotto di non esserne in possesso, dovendosi a tal fine l'istante rivolgersi all'Ambito territoriale

Avverso tale determinazione, qualificata come rigetto della sua istanza, l'interessata ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego così opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso è inammissibile nella parte in cui si riferisce ai documenti che il dirigente scolastico ha dichiarato di aver messo a disposizione dell'istante che non li avrebbe ritirati nonostante i solleciti, in quanto sul punto l'istanza di accesso è stata accolta con la conseguenza che l'interessata potrà attivarsi per concordare con l'Istituto le modalità di esecuzione dell'accesso.

Per gli altri documenti, che l'Istituto ha dedotto di non detenere, il dirigente è tenuto, a norma dell'art. 6, comma 2, del d.p.r. n. 184/2006, a trasmettere l'istanza di accesso presso gli Uffici dell'Ambito territoriale, soggetto che ritiene competente a pronunciarsi sull'istanza di accesso.

Nelle more dell'espletamento di tale incombente i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione dichiara in parte inammissibile il ricorso e per il resto invita l'Istituto scolastico a trasmettere l'istanza di accesso all'Ufficio competente, dandone comunicazione all'interessata, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incombente istruttorio.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di

FATTO

La ricorrente, in qualità di consigliere presso il Comune di, nel corso di una seduta della Commissione consiliare del ha chiesto di accedere a tutta la documentazione contabile (fatture di acquisto e bolle di consegna) relativa alla ditta che gestisce la mensa comunale ossia la s.r.l. al fine di verificare la qualità del cibo fornito nelle mense comunali. La richiesta ostensiva è stata anche trasmessa via pec al Comune resistente in data 25.11.2019. L'amministrazione resistente con provvedimento del 25.11.2019 ha inviato alla ricorrente i documenti inviati dalla ditta a seguito di controllo a campione circa il così detto KM zero di alcuni alimenti, che completa la dichiarazione della ditta contenete l'elenco dei fornitori locali.

Il provvedimento del 25.11.2019 è stato impugnato innanzi la Commissione in data 27.11.2019, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. In particolare, lamenta la ricorrente di avere ricevuto solo n. fotografie illeggibili e i “.....”. Successivamente la ricorrente ha trasmesso alla Commissione un'integrazione al ricorso.

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione ribadisce la propria competenza ad esaminare il presente gravame affinché non sia pregiudicata la tutela avverso i provvedimenti di diniego o di differimento dell'accesso emanati da amministrazioni locali o da loro società partecipate in assenza del difensore civico, come nella Regione

La Commissione ricorda che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale “i consiglieri comunali hanno un non condizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d'utilità all'espletamento delle loro funzioni, ciò anche al fine di permettere di valutare - con piena cognizione - la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, nonché per esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio e per promuovere, anche nell'ambito del Consiglio stesso, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale” (v. C.d.S. sent. n. 4525 del 5 settembre 2014). Nel caso di specie il ricorrente ha avuto accesso ad una parte dei documenti e, pertanto, il medesimo appare titolare di un interesse ad accedere all'intera documentazione in possesso del Comune acceduto al fine di potere esercitare il proprio mandato.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale – Direzione Generale del Personale e degli Affari Generali

FATTO

Il ricorrente, con istanza del formulata nei confronti dell'amministrazione resistente, quale partecipante alla selezione per l'assegnazione dell'Uff. M.C. di ha chiesto di accedere ai curricula dei candidati,,

L'amministrazione, con provvedimento del 31.10.2019 ha negato il chiesto accesso rilevando in capo al ricorrente una carenza di interesse atteso che i documenti riguardano candidati collocatisi in posizione successiva nella graduatoria rispetto a quella del ricorrente.

Il provvedimento di diniego citato è stato impugnato innanzi la Commissione in termini , ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

E' pervenuta memoria di parte resistente la quale ha comunicato che il ricorrente aveva già esercitato l'accesso a documenti della procedura selettiva nel corso del mese di luglio c.a. ed ha ribadito le ragioni alla base del proprio diniego.

DIRITTO

La Commissione rileva che ricorrente quale partecipante alla procedura selettiva in esame sono titolari di un interesse endoprocedimentale, ai sensi dell'art. 10 della legge 241/90, ad accedere agli atti della medesima, ivi compresi i documenti relativi agli altri candidati collocatisi successivamente in graduatoria. Infatti, l'interesse endoprocedimentale è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione ad una procedura concorsuale a conferirgli la legittimazione a ad accedere a tutti i documenti relativi alla procedura medesima.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Provveditorato Regionale per la – Direzione della Casa Circondariale di

FATTO

La ricorrente, in qualità di madre di nato il e deceduto presso la casa circondariale di in data, ha inviato alla Commissione un ricorso con il quale espone di avere chiesto in data di accedere ai seguenti documenti 1) diario di grande sorveglianza 2) attuazione di grande sorveglianza; precisa la sig.ra che il proprio figlio era in grande sorveglianza nel momento del decesso. L'amministrazione acceduta con provvedimento del ha negato il chiesto accesso rilevando che la ricorrente non ha chiarito nella propria istanza il proprio interesse ostensivo, aggiunge l'amministrazione di avere appreso che il GIP ha emesso ordinanza di archiviazione del processo n. – /..... relativo al deceduto.

Il provvedimento di diniego del 26.10.2019 è stato impugnato innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

E' pervenuta memoria di parte resistente la quale ha ricostruito la vicenda alla base della richiesta ostensiva. In particolare, il sig. è deceduto presso un Ospedale a seguito di un malore accaduto all'interno della Casa Circondariale, dopo che lo stesso vi era stato riportato essendosi reso latitante; infatti il sig. era stato sottoposto ad una misura alternativa presso una comunità per tossicodipendenti ove, tuttavia, non era mai giunto. Nel merito afferma l'amministrazione di non possedere alcun diario di grande sorveglianza e che forse la ricorrente si riferisce ai provvedimenti di natura sanitaria ai quali era stato sottoposto il ragazzo indicati nel diario clinico. Aggiunge l'amministrazione di avere già concesso alla ricorrente l'accesso a numerosi documenti tra i quali il fascicolo depositato presso la Procura contenente il diario clinico.

DIRITTO

La Commissione osserva che, contrariamente a quanto affermato da parte resistente, la ricorrente quale madre di è titolare di un interesse conoscitivo ad accedere a tutti i documenti in possesso dell'amministrazione e ad apprendere tutte le circostanze relative al decesso del proprio figlio, ove già non ostesi alla ricorrente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la a - Ufficio – Ambito Territoriale per la provincia di

FATTO

Il ricorrente ha partecipato al concorso indetto con D.D.G. 1546/2018 (posto comune per scuola primaria) e dopo la pubblicazione della graduatoria avvenuta in data 26.07.2019, il medesimo ha appreso di essersi collocato al posto nella graduatoria con un punteggio pari a punti dei quali per titoli. Con istanza del 20.09.2019, tramite l'avv., ha chiesto di accedere, mediante estrazione in via informatica alle schede di valutazione dei titoli ed ai relativi titoli dei candidati collocatisi in graduatoria prima del ricorrente. Ciò al fine di tutelare nelle sedi opportune i diritti e gli interessi del ricorrente.

L'amministrazione con provvedimento del 18.10.2019 ha genericamente rinviato a “quanto valutato dalla Commissione di Valutazione Scuola Primaria posto comune, stante l'imminente ripubblicazione della graduatoria”.

La condotta inerte dell'amministrazione resistente integrante la fattispecie del silenzio diniego è stata impugnata in termini ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

E' pervenuta memoria di parte resistente la quale ha specificato che il provvedimento del 18.10.2019 non è qualificabile quale silenzio rigetto perché l'amministrazione non era in possesso dei chiesti documenti alla data di presentazione dell'istanza, dal momento che la Commissione di valutazione non aveva concluso i lavori. Aggiunge l'amministrazione che sarà sua premura, terminato l'iter procedurale ancora in essere da parte della Commissione, fornire all'interessato ogni utile notizia, ivi compresa quella riferita ad altri candidati di interesse, previa valutazione degli stessi in qualità di controinteressati.

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorrente, quale partecipante al procedimento selettivo indicato è titolare di un interesse endoprocedimentale ad accedere ai chiesti documenti, alla stregua del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990. Circa il differimento all'accesso, operato dall'amministrazione resistente, la Commissione osserva che il medesimo non appare legittimo atteso che

la graduatoria è stata pubblicata in data 26.07.2019 e che le eventuali modifiche alla stessa attengono ad un ulteriore procedimento in autotutela che non incide sul diritto di accesso del ricorrente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del – Settore Servizi - Ufficio Servizi fiscali

FATTO

La ricorrente, in qualità di comproprietaria dell'immobile sito in via n. in, ha chiesto all'Agenzia resistente di accedere al contratto di locazione n./...../.....; motiva la ricorrente di avere appreso che la sorella comproprietaria avrebbe locato l'immobile a sua insaputa.

L'amministrazione con provvedimento dell'11.11.2019 ha comunicato di non possedere il chiesto documento per non essere stato allegato alcun documento in fase di registrazione.

Il provvedimento di diniego citato è stato impugnato in termini ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Il gravame non è stato notificato alla controinteressata

L'Agenzia resistente ha trasmesso alla Commissione la registrazione del contratto.

DIRITTO

Preliminarmente, la Commissione rileva l'inammissibilità del gravame per mancata allegazione della prova della notifica alla controinteressata, Pertanto, non essendovi la prova dell'incombente previsto dall'art. 12, comma 4, lett. b), d.P.R. n. 184 del 2006, la Commissione rileva l'inammissibilità del gravame.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 12, commi 4 e 7 del d.P.R. n. 184 del 2006.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia del Demanio – Direzione Regionale

FATTO

La ricorrente quale partecipante alla vendita mediante procedura ad offerta segreta, dell'appartamento di proprietà del Demanio resistente identificato al lotto n., sito nel comune di alla via n., con istanza del 22.10.2019 ha chiesto di accedere al verbale di apertura delle buste e ogni atto conseguenziale. L'amministrazione con provvedimento del 6.11.2019 ha invitato la ricorrente a recarsi presso gli uffici per il giorno 25.11.2019 per esercitare il chiesto accesso previo pagamento di un importo pari a euro 1,50 per spese di riproduzione dei documenti.

Il provvedimento del 6.11.2019 è stato impugnato innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Nel gravame la ricorrente lamenta la mancata trasmissione dei documenti per via telematica e il presunto ritardo del provvedimento di accoglimento dell'amministrazione; la ricorrente specifica ulteriormente i documenti oggetto della richiesta ostensiva. Successivamente alla presentazione del presente gravame, in data 26-11-2019 l'amministrazione resistente ha affermato di volere concedere l'accesso solo al verbale della commissione di gara e non ai restanti documenti ed ha comunicato che il costo per l'invio telematico dei documenti è pari a euro 1,00. Nella stessa data, ossia il 26.11.2019 la ricorrente ha presentato una diffida ad adempiere e dopo avere ricevuto tale diffida l'amministrazione ha notificato la richiesta ostensiva ai controinteressati partecipanti al procedimento.

DIRITTO

La ricorrente lamenta nel presente gravame, sostanzialmente, la mancata trasmissione per via telematica dei chiesti documenti e il presunto ritardo del provvedimento di accoglimento dell'amministrazione del 6.11.2019. Al riguardo la Commissione osserva che la ricorrente non ha specificato di volere ricevere i documenti per via telematica e, pertanto, l'amministrazione ha invitato la ricorrente a recarsi presso gli uffici. La Commissione rileva poi che il provvedimento del 6.11.2019 è in termini, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, atteso che l'istanza di accesso reca la data del 22.10.2019.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Convitto Nazionale di

FATTO

Il ricorrente ha presentato in data 15.10.2019 istanza rivolta all'amministrazione resistente con la quale ha chiesto di accedere, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 33/2013, della seguente documentazione: numero delle iscrizioni semiconvittori e convittori per l'anno scolastico 2017/2018 sia su organico di diritto che di fatto comunicato all'USR per la determinazione dell'organico personale educativo.

La condotta inerte dell'amministrazione acceduta, integrante la fattispecie del silenzio diniego, è stata impugnata innanzi la Commissione in data 15.11.2019, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Al gravame non è allegata l'istanza di accesso.

DIRITTO

La Commissione osserva in via generale di non essere competente e pronunciarsi sulle richieste di accesso civico stante l'istituzione, ad opera del d.lgs. n. 33/2013, del responsabile della trasparenza cui vanno indirizzate le richieste di riesame relative a dinieghi opposti a domande di accesso civico. Inoltre, il sig. non ha chiarito nel gravame il nesso di collegamento tra la richiesta ostensiva e l'interesse dichiarato e pertanto il ricorso non è riconducibile nell'alveo dell'accesso ordinario in ordine al quale la Commissione è competente.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – INPS – Filiale metropolitana di

FATTO

La ricorrente, tramite l'avv., con istanza del 29.04.2019 rivolta all'Istituto resistente ha chiesto di accedere ai documenti relativi alla propria domanda di trattamento pensionistico di cui alla pratica n., nonché le comunicazioni intercorse con l'ente previdenziale francese. Ciò al fine di tutelare gli interessi della ricorrente a percepire il trattamento pensionistico fin dalla formulazione della richiesta; espone infatti la ricorrente che il diniego dell'ente previdenziale francese all'erogazione del trattamento in questione trae origine da una presunta irregolarità da parte dell'ente resistente e, in particolare, dalla mancata risposta dell'INPS ad una lettera del 14.09.2009.

La condotta inerte dell'amministrazione acceduta è stata impugnata innanzi il Difensore civico della Regione in data 14.06.2019, sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, il quale lo ha trasmesso per competenza alla Commissione in data 4-07-2019.

DIRITTO

La Commissione osserva che la ricorrente è titolare di un interesse endoprocedimentale di cui agli artt. 7 e 10 della legge n. 241 del 1990, ad accedere ai chiesti documenti trattandosi di documenti relativi al fascicolo pensionistico della ricorrente stessa.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale Infortuni sul Lavoro – INAIL – Direzione territoriale di

FATTO

La ricorrente, quale partecipante alla procedura volta all'attribuzione delle posizioni organizzative di I e II Area – area lavoratori - con istanza del 3.09.2019 ha chiesto all'Istituto resistente di accedere ai provvedimenti riguardanti il conferimento delle posizioni organizzative citate riguardanti e, al fine di valutare l'opportunità di difendere i propri diritti ed interessi nelle sedi opportune. L'amministrazione acceduta, con provvedimento conosciuto dalla ricorrente in data 11.10.2019, ha negato il chiesto accesso sulla base dell'opposizione formulata dai controinteressati volta a tutelare il loro diritto alla riservatezza, tenuto conto che il procedimento in esame non consiste in una selezione pubblica ma "nell'esercizio di un potere del datore di lavoro di determinare unilateralmente l'oggetto del contratto di lavoro, in virtù del quale lo stesso può esigere dal lavoratore tutte le mansioni ascrivibili alla categoria di inquadramento (art. 52 del d.lgs n. 165/2001)" (parere Aran RAL299). Aggiunge l'amministrazione che gli incarichi di posizioni organizzative sono configurabili come determinazioni organizzative assunte "con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro", ai sensi dell'art. 5, comma 2 del d.lgs n. 165/2001.

Il provvedimento di diniego citato è stato impugnato in termini ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, innanzi il Difensore civico della regione il quale lo ha trasmesso per competenza alla Commissione con nota del 26.11.2019. Al gravame sono allegate le ricevute della A/R di notifica ai controinteressati.

E' pervenuta memoria con la quale l'Istituto resistente ribadisce le ragioni alla base del proprio diniego.

DIRITTO

La Commissione rileva che la ricorrente, quale partecipante al procedimento di conferimento delle posizioni organizzative citate è titolare di un interesse endoprocedimentale ad accedere ai documenti del relativo procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 10 della legge n. 241 del 1990. Inoltre, secondo il costante orientamento della giurisprudenza il soggetto partecipante al procedimento null'altro deve dimostrare per legittimare l'istanza ostensiva nei confronti dei relativi atti e documenti (c.d. "accesso endoprocedimentale") se non la veste di parte dello stesso procedimento. La Commissione ricorda, poi,

che secondo il costante orientamento della giurisprudenza “non spetta all’amministrazione alcun apprezzamento in ordine alla fondatezza o ammissibilità della domanda giudiziale o stragiudiziale che gli interessati potrebbero eventualmente proporre sulla base dei documenti acquisiti mediante l’accesso: e perciò anche prima e indipendentemente dall’effettivo esercizio di un’azione giudiziale (cfr. in tal senso le sentenze del Tar Napoli n. 1380 del 2017, del Tar Trieste n. 89 del 2018, del Tar Venezia n. 852 del 2018 e del Tar Reggio Calabria n. 201 del 2018).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l’effetto, invita l’amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Salute

FATTO

I sig.ri quale padre di defunto nel febbraio 2009, quale padre di deceduta nel settembre 2011 e quale convivente di deceduta nel marzo 2013, con istanza del 28.09.2019, a mezzo di posta elettronica certificata, hanno chiesto di accedere alle licenze rilasciate dal Ministero della Salute alla Società Spa di (.....) – negli anni 2009/2015 ed ai relativi Decreti Ministeriali. Ciò in quanto i ricorrenti ritengono che i decessi siano accaduti a seguito della asserita illegale prescrizione e dispensazione di preparazioni magistrali contenenti sostanze stupefacenti Fendimetrazina – Fenilpropanolamina-Clorazepato) prescritte in associazione con altri farmaci.

Successivamente, in data 31.10.2019, gli accedenti hanno inviato al Ministero resistente ed al Presidente del Consiglio un atto di “significazione e diffida e contestuale messa in mora (ex art. 328 c.p.)” con il quale diffidavano l’amministrazione a volere mettere a disposizione copia di tutti gli atti e documenti richiesti, precisando che la richiesta è stata effettuata anche ai sensi ex art. 391 quater c.p.p. e che l’atto vale quale formale diffida ex art. 328, comma 2 c.p.

La Commissione, con decisione del 20.11.2019 ha dichiarato il non luogo a provvedere per non integrare la diffida citata gli estremi di un ricorso, ai sensi ai sensi del combinato disposto dell’art. 25 della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 12 del d.P.R. n. 186 del 2006.

Successivamente, in data 2.12.2019 è pervenuta una richiesta con la quale i ricorrenti rilevano l’illegittimità e la pretestuosità della decisione della Commissione e di avere trasmesso, in data 28.09.2019, l’istanza di accesso al Ministero della Salute avente ad oggetto le licenze rilasciate dallo stesso Ministero della Salute alla Società Spa di (.....) negli anni 2009/2015 e i relativi Decreti Ministeriali. Aggiungono i ricorrenti di volere denunciare la condotta della Commissione alla Procura della Repubblica di ed al Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale Penale di (Proc. Penale n.g.n.r. /, prossima udienza).

A tale richiesta è allegata l’istanza di accesso, precedentemente non agli atti della Commissione, nella quale i ricorrenti specificano di essere titolari di un interesse qualificato “quali persone offese e/o danneggiate dal reato per il quale ci riserviamo di costituirci parti civili” nel Procedimento Penale n. / – (al quale sono stati riuniti i p.p. /, / e /) Procura di - n. / r.g. G.I.P. a carico di alcuni Dirigenti del Ministero della Salute, imputati dei reati di cui agli art. 110, 81 cpc, 328, 449, 434, 479”.

Alla diffida del 31.10.2019 non è allegata la copia della ricevuta dell'avvenuta spedizione, con raccomandata con avviso di ricevimento, di copia del ricorso alla controinteressata Spa.

DIRITTO

La Commissione ricorda che l'ordinamento non prevede che venga impugnata innanzi la Commissione una sua decisione. La Commissione, peraltro, in sede giustiziale ha ritenuto di ritenere applicabile a se medesima l'art. 395, comma 4 c.p.c. Procede, pertanto, all'esame della doglianza alla luce di detta norma.

Nella specie i ricorrenti lamentano l'illegittimità della decisione della Commissione per non avere considerato che i medesimi avevano trasmesso una richiesta ostensiva al Ministero resistente in data 28.09.2019.

Tale richiesta non risulta agli atti del procedimento dinanzi alla Commissione conclusosi con la decisione oggi impugnata. Pertanto, la nota del 2.12.2019, non contiene la denuncia di alcun errore di fatto rilevante ai fini della decisione e la Commissione ne rileva l'inammissibilità ai sensi e per gli effetti dell'art- 395, comma 4, c.p.c.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per il – Liceo scientifico statale

FATTO

Il ricorrente prof., alle dipendenze il Liceo resistente, con istanze di accesso del, e ha chiesto all'amministrazione resistente di accedere ai seguenti documenti:

1. verbale della delibera del Collegio dei docenti sui criteri di assegnazione classi a.s. 2019/2020;
2. organico autonomia;
3. decreto del dirigente scolastico di assegnazione classi e potenziamento;
4. griglia orario lezioni a.s.2019/2020;
5. griglia ore potenziamento e/o disposizione a.s. 2019/20202;
6. le motivazioni per le quali anche nel corso dell'anno scolastico in corso gli sono state assegnate 5 ore della sua cattedra in luogo di 18, le ragioni per le quali gli è stato imposto di insegnare matematica quando negli ultimi 4 anni il ricorrente ha insegnato solo fisica, le ragioni per le quali la scuola ha imposto al ricorrente l'insegnamento solo nelle classi del biennio, le ragioni per le quali la scuola ha sottratto al ricorrente l'insegnamento della fisica, le ragioni didattiche documentali alla base delle suddette decisioni;
7. le ragioni per le quali è stata assegnata una cattedra al prof.;
8. le ragioni per le quali l'assegnazione di 5 ore di insegnamento è stata elevata a 13 ore, l'assegnazione di cattedre ad eventuali docenti non abilitati.

Ciò al fine di verificare la sussistenza di eventuali disparità di trattamento.

L'amministrazione acceduta ha negato l'accesso ai documenti di cui ai punti da 1 a 5.

Il ricorrente ha adito la Commissione in data 5.11.2019, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

E' pervenuta memoria di parte resistente la quale ha esposto che i chiesti documenti sono reperibili sull'Albo d'Istituto la cui password d'accesso è in possesso del ricorrente e sul sito dell'Istituto scolastico acceduto.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della memoria con la quale parte resistente ha comunicato che i chiesti documenti sono rinvenibili sui siti indicati, rileva la cessazione della materia del contendere atteso che la pubblicazione è sostitutiva dell'accesso ai documenti.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno – Dipartimento di Pubblica Sicurezza – Compartimento per la Polizia stradale per la

FATTO

Il ricorrente Vice Ispettore della Polizia di Stato con istanza del 30.10.2019 ha chiesto all'amministrazione resistente di accedere al proprio fascicolo personale. A seguito del ricevimento del provvedimento di accoglimento della richiesta ostensiva il ricorrente ha esercitato il chiesto accesso in data 18.11.2019. In tale sede il sig. ha eccepito la presenza di omissis ad una nota del 25.09.2019, la mancanza dell'indice nei sottofascicoli di cui è composto il fascicolo principale nonché il differimento all'accesso ad una serie di documenti riportati nel verbale delle operazioni d'accesso in ordine ai quali sono in corso di svolgimento attività istruttorie.

Il ricorrente ha adito la Commissione in data 21.11.2019, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

E' pervenuta memoria di parte resistente la quale ha esposto che "l'ente matricolare" è la Questura di e, pertanto, di essere in possesso di una parte dei sottofascicoli correnti del fascicolo base custodito presso la Questura medesima. Aggiunge l'amministrazione acceduta di avere differito l'accesso ai documenti indicati nel verbale delle operazioni in quanto relativi a procedimenti disciplinari e/o penali la cui trattazione è in fase istruttoria e la cui conoscenza potrebbe compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa. Aggiunge l'amministrazione che i chiesti documenti sono parte di procedimenti avviati a seguito di relazioni di servizio stilate dal ricorrente.

L'amministrazione espone, inoltre, di avere omesso l'accesso dei dati sensibili relativi a terzi. Alla memoria è allegato il provvedimento di differimento dell'accesso ai documenti indicati nel verbale delle operazioni del 28.11.2019.

DIRITTO

La Commissione, con riferimento ai documenti relativi a procedimenti disciplinari, osserva che correttamente l'amministrazione ne ha differito l'accesso atteso che i relativi procedimenti sono in fase istruttoria.

Relativamente ai documenti inerenti procedimenti penali la Commissione ricorda che secondo il consolidato orientamento di questa Commissione l'invio di documenti all'autorità giudiziaria e/o la

pendenza di un procedimento penale non vale, di per sé, a respingere la domanda d'accesso atteso che il segreto istruttorio di cui all'art. 329 c.p.p. non costituisce un motivo legittimo di diniego al rilascio di documenti, fintanto che gli stessi siano nella disponibilità dell'amministrazione e il giudice che conduce l'indagine penale non li abbia acquisiti con specifico provvedimento di sequestro. Poiché il documento acceduto è stato trasmesso alla Procura della Repubblica, l'amministrazione non può che chiedere alla stessa Procura se i documenti richiesti siano coperti o meno da segreto d'indagine

Infine, la denunciata mancanza di indice dei sottofascicoli esula dall'ambito di applicazione del Capo V della legge n. 241 del 1990 e, pertanto, la Commissione ne rileva l'inammissibilità.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso per quanto riguarda la denunciata mancanza di indice dei sottofascicoli e pronuncia ordinanza per quanto riguarda i procedimenti penali, nei sensi di cui in motivazione e lo respinge in ordine al differimento. Nelle more i termini di legge restano interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Polizia di Stato – Compartimento Polizia Ferroviaria per la -

FATTO

Il ricorrente Vice Ispettore della Polizia di Stato con istanza formulata nei confronti dell'amministrazione resistente in data 21.10.2019 ha chiesto di accedere al “rapporto informativo anno 2017 – ruolo assistenti ed agenti – giudizio complessivo buono ed il proprio foglio matricolare”; ciò al fine di tutelare i propri diritti ed interessi in sede amministrativa o giurisdizionale.

La condotta inerte dell'amministrazione resistente integrante la fattispecie del silenzio diniego è stata impugnata in termini innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

E' pervenuta memoria di parte resistente la quale ha comunicato che i chiesti documenti non erano stati trasmessi al ricorrente per un disguido ed ha informato la Commissione di avere inoltrato al ricorrente il rapporto informativo anno 2017 – ruolo assistenti ed agenti – giudizio complessivo buono ed il foglio matricolare del ricorrente in data 14.11.2019.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della memoria con la quale parte resistente ha comunicato di avere trasmesso all'accedente i chiesti documenti, rileva la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Legione Carabinieri – Compagnia di

FATTO

Il Maresciallo Maggiore ricorrente, con istanza del 29.08.2019 ha chiesto alla Compagnia resistente di accedere alla nota del 29.07.2019 del sindaco del Comune di indirizzata al Comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri di ed al Comando Compagnia Carabinieri di inerente l'immobile adibito a Stazione Carabinieri di, contenente fatti relativi al ricorrente medesimo.

L'amministrazione acceduta, con provvedimento del 25.09.2019 ha negato il chiesto accesso trattandosi di atto giudiziario e non amministrativo.

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di diniego del 25.09.2019 innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

E' pervenuta memoria di parte resistente la quale ha ribadito la natura giudiziaria del chiesto documento.

La Commissione, con ordinanza del 24.10.2019, ha invitato il ricorrente a precisare le ragioni per le quali la nota del 29.07.2019 del sindaco del Comune di debba qualificarsi atto giudiziario, interrompendo nelle more i termini di legge.

Successivamente è pervenuta memoria della Legione Carabinieri – Compagnia di la quale ha esposto che il documento in esame è stato trasmesso alla Procura della Repubblica di in ragione del suo contenuto, ossia la descrizione di situazioni penalmente rilevanti che contemplavano ed integravano una precedente denuncia del sindaco rivolta nei confronti del ricorrente. Aggiunge l'amministrazione che la lettera è coperta da segreto istruttorio per essere le indagini preliminari del processo originato dalla denuncia in corso di svolgimento.

DIRITTO

Poiché il documento acceduto è stato trasmesso alla Procura della Repubblica, l'amministrazione non può che chiedere alla stessa Procura se i documenti richiesti siano coperti o meno da segreto d'indagine.

PQM

La Commissione invita l'amministrazione ad adempiere l'incombente di cui in motivazione. Nelle more i termini di legge restano interrotti.

Ricorrente: Sindacato Italiano Lavoratori Finanziari – SILF - Comitato provinciale di

contro

Amministrazione resistente: Guardia di Finanza - Ufficio Provinciale di

FATTO

Il Maresciallo Aiutante, quale rappresentante del Comitato provinciale di del SILF è stato delegato dal Maresciallo Aiutante, iscritto all'OS ricorrente, a rappresentarlo nella vertenza relativa ad un procedimento disciplinare concluso con determinazione prot. n. del 4.07.2019 del Comando Provinciale di; con istanza del 23.07.2019, il maresciallo ha chiesto all'Ufficio Relazioni con il Pubblico della Guardia di Finanza ed all'Ufficio Provinciale di di accedere ai documenti del relativo procedimento.

La Guardia di Finanza – Ufficio Provinciale di, con provvedimento del 26.07.2019 ha accolto l'accesso ai chiesti documenti e la visione ed estrazione di copia degli stessi è stata effettuata in pari data. Nel verbale delle operazioni di accesso è riportato che il legale rappresentante del ricorrente ha rilevato l'assenza di alcuni documenti formati da Compagnie e Comandi diversi dall'Ufficio Provinciale di e, pertanto, il ricorrente ha chiesto all'amministrazione di trasmettere l'istanza di accesso ai Reparti della Guardia di Finanza detentori degli ulteriori documenti.

Il provvedimento del 26.07.2019 è stato impugnato, in termini, innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

E' pervenuta memoria dell'amministrazione acceduta, la quale ha comunicato di avere osteso i documenti in proprio possesso e di avere invitato il ricorrente a specificare l'oggetto della richiesta e di trasmetterla ai Reparti competenti.

La Commissione, con ordinanza del 9.10.2019, ha invitato l'Ufficio Provinciale di della Guardia di Finanza a trasmettere l'istanza di accesso in esame alle articolazioni della Guardia di Finanza che detengono i documenti del procedimento disciplinare; interrompendo nelle more i termini di legge. Successivamente, in date 18.10.2019 e 22.10.2019, l'amministrazione acceduta ha inoltrato tre memorie con la quale ha comunicato di avere inviato, l'istanza in esame, in data 17.10.2019 al Comando Interregionale dell'Italia della Guardia di Finanza –, al Comando Regionale della Guardia di Finanza – ed alla Compagnia della Guardia di Finanza –, ed in data 22.10.2019 al Gruppo della Guardia di Finanza –, al Gruppo della Guardia di Finanza –, alla Tenenza della Guardia di Finanza –

La Commissione con ordinanza del 20.11.2019 preso atto delle memorie con le quali la Guardia di Finanza resistente ha comunicato di avere trasmesso l'istanza di accesso alle articolazioni della propria

amministrazione detentrici dei chiesti documenti, rimaneva in attesa di conoscere le conseguenti determinazioni; interrompendo nelle more i termini di legge.

Successivamente è pervenuta la memoria della Guardia di Finanza – Comando Interregionale dell'Italia – Ufficio Personale AA.GG. – sez. personale e AA.RR. il quale ha informato la Commissione di avere autorizzato il chiesto accesso con provvedimento del 4.11.2019, accesso che per espressa volontà del ricorrente non ha avuto luogo.

La Guardia di Finanza – Compagnia di ha trasmesso una memoria in data 6.12.2019 con la quale ha esposto di avere concesso il chiesto accesso in data 4.11.2019.

La Guardia di Finanza – Tenenza di ha esposto che ha esercitato il chiesto accesso in data 6.12.2019 presso gli uffici.

La Guardia di Finanza – Gruppo di ha esposto che il ricorrente ha esercitato il chiesto accesso in data 30.10.2019.

DIRITTO

La Commissione, preso atto delle memorie con le quali le articolazioni citate della Guardia di Finanza hanno comunicato di avere concesso il chiesto accesso, rileva la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale - Settore

FATTO

Il ricorrente, funzionario in servizio presso l'Agenzia delle Entrate, dopo avere appreso l'esistenza di una indagine ispettiva nei suoi confronti avviata sin dal 2015, con istanza del ha chiesto di accedere "a tutti gli atti prodromici a tali attività, agli atti acquisiti nel corso delle indagini, alle note d'incarico attribuiti a funzionari dell'amministrazione acceduta (ad esempio l'incarico attribuito alla dott.ssa e al dott. che hanno ascoltato il personale della DP di e, insieme ai vertici di codesta Direzione, il sottoscritto il giorno), alle relazioni finali elaborate dagli organi dell'Agenzia, nonché a tutti gli atti inviati da terzi recanti fatti o situazioni che coinvolgevano il ricorrente, anche se gli stessi non hanno portato ad alcuna iniziativa da parte dei vostri Uffici.". Ciò al fine di conoscere l'attività ispettiva svolta nei suoi confronti e tutelare i propri diritti ed interessi.

Dopo avere ricevuto il provvedimento di accoglimento della richiesta ostensiva del 17.10.2019, il ricorrente in data 25.10.2019 ha estratto copia della relazione del 30.12.2015 alla quale erano stati apposti degli omissis, all'incarico n. del ed agli esposti pervenuti a carico del ricorrente. Nel verbale delle operazioni d'accesso il ricorrente ha evidenziato che "l'amministrazione non aveva dato riscontro alla richiesta di conoscere gli esiti della segnalazione whistleblowing dell' e che risulta che vi siano agli atti documenti che interessano il sottoscritto ed attendono all'indagine ispettiva portata avanti dalla dott.ssa e da altro funzionario".

Il parziale diniego è stato impugnato in termini innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

Successivamente l'Agenzia acceduta ha trasmesso una memoria con la quale ha comunicato di avere concesso l'accesso ai documenti inerenti l'indagine conoscitiva (conclusa) di cui all'incarico del, i cui esiti sono contenuti nella relazione finale e di avere differito l'accesso ai documenti inerenti l'indagine amministrativa di cui all'incarico del, in quanto ancora in corso di svolgimento per la quale non è stata predisposta la relativa relazione finale; ciò ai sensi dell'art. 24, comma 4 della citata legge 241 del 1990. Aggiunge l'amministrazione di non avere potuto apporre il termine di conclusione del differimento per non essere il medesimo, ancora, individuabile.

DIRITTO

La Commissione osserva che il differimento dell'accesso ai documenti dell'indagine citata, ancorché privo del termine, appare legittimo in quanto la relativa mancata giustificazione è stata adeguatamente motivata.

PQM

La Commissione respinge il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Militare della

FATTO

Il Sottufficiale ricorrente, dopo avere appreso di non essersi utilmente collocato nella graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di servizio temporanei, con istanza di accesso del presentata sulla base del d.lgs n. 97 del 2016, ha chiesto di accedere alle graduatorie ed alla documentazione prodromica all'assegnazione degli alloggi di servizio categoria Sottufficiali dal quadrimestre al, agli elenchi dei componenti le Commissioni di controllo alloggi succedutesi nel tempo nei quadrimestri indicati nonché alle generalità del responsabile dei relativi procedimenti.

L'amministrazione acceduta, con provvedimento del 22.07.2019, ha concesso l'accesso ai documenti inerenti il ricorrente ed a quelli già pubblicati e lo ha negato ai rimanenti, in quanto pregiudizievole al buon andamento dell'attività amministrativa ed al diritto alla tutela dei dati sensibili di un numero consistente di soggetti.

Il provvedimento del 20.07.2019 è stato impugnato innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. E' pervenuta memoria di parte resistente la quale ha rilevato l'inammissibilità del ricorso per incompetenza della Commissione trattandosi di una richiesta presentata ai sensi del d.lgs n. 97 del 2016. L'amministrazione, poi, ha esposto che il ricorrente aveva presentato una precedente istanza di accesso, formulata ai sensi della legge n. 241 del 1990, in ordine alla quale l'amministrazione aveva invitato il ricorrente a precisare i documenti oggetto della richiesta ostensiva; infatti, l'accoglimento dell'istanza, così come formulata, avrebbe determinato la necessità della notifica della stessa ad oltre n. Sottufficiali presenti nelle graduatorie.

La Commissione, con decisione del 9.10.2019, ha ricondotto la richiesta ostensiva in esame nell'alveo della legge n. 241 del 1990 per avere il ricorrente dedotto uno specifico interesse legittimante, ossia la partecipazione al procedimento di assegnazione degli alloggi di servizio. Nel merito la Commissione per quanto attiene la richiesta di informazioni ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile per il resto ha invitato parte resistente a notificare il presente gravame ai richiedenti l'alloggio che immediatamente precedono il ricorrente in graduatoria; interrompendo nelle more i termini di legge.

Successivamente, il Comando Militare della ha trasmesso alla Commissione una memoria del 20.11.2019 con la quale ha comunicato di avere notificato il ricorso ai Sottufficiali che precedono il ricorrente nelle graduatorie relative al° ,° ,° e°

DIRITTO

La Commissione, decorso il termine di dieci giorni di cui all'art. 3, comma 2 del d.P.R. n. 184 del 2006, rimane in attesa di conoscere l'eventuale opposizione dei controinteressati; nelle more i termini di legge restano interrotti.

PQM

La Commissione, preso atto della trasmissione ai controinteressati dei documenti citati, rimane in attesa di conoscerne l'eventuale opposizione; nelle more i termini di legge rimangono interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Legione Carabinieri – Ufficio Relazioni con il Pubblico, Stazione di

FATTO

La ricorrente, con istanza del 5.09.2019 rivolta all'amministrazione resistente, ha chiesto di accedere al “verbale colloquio informale c/o Stazione Carabinieri del con un Maresciallo che non si è qualificato. Il verbale è stato detto che era ad uso interno ma documento ufficiale e trasmesso come fatto presente anche alla Stazione di in quanto la denuncia era stata presentata in tale caserma. Colloquio informale su informazioni ed eventuale integrazione querela del”. Ciò “in quanto è stata fatta copia denuncia e copia C.I. non rilasciando ricevuta ma non è stato possibile visionare quanto dichiarato dalla ricorrente”.

L'amministrazione acceduta, con provvedimento del ha informato la ricorrente di avere inoltrato all'Autorità Giudiziaria di apposita comunicazione del e, pertanto, che la ricorrente avrebbe dovuto rivolgere ogni richiesta alla Procura della Repubblica di che detiene i chiesti documenti.

Il provvedimento del è stato impugnato innanzi la Commissione in data 11.10.2019, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Chiarisce la ricorrente di essere titolare di un interesse diretto, concreto e giuridicamente tutelato ad accedere al verbale anche se non firmato, in quanto rappresenta anche quanto dichiarato dalla ricorrente stessa.

La Commissione, con ordinanza del 20.11.2019 ha invitato parte resistente a trasmettere la richiesta ostensiva in esame alla Procura della Repubblica di quale amministrazione detentrica dei chiesti documenti, interrompendo nelle more i termini di legge.

Successivamente, in data 2.12.2019 la Legione Carabinieri – Stazione di ha trasmesso alla Procura della Repubblica di e per conoscenza alla Commissione, una memoria con la quale ha riassunto la presente vicenda alla quale ha allegato l'istanza di accesso, il ricorso e l'ordinanza della Commissione del 20.11.2019.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della trasmissione alla Procura della Repubblica di dei documenti citati, rimane in attesa di conoscere la conseguente determinazione; nelle more i termini di legge rimangono interrotti.

PQM

La Commissione rimane in attesa di conoscere la determinazione di cui in motivazione; i termini di legge restano interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Statale d'Istruzione Secondaria Superiore "....." –

FATTO

Il prof. ricorrente, docente di ruolo presso l'Istituto resistente, con istanza del 3.07.2019 ha chiesto di accedere al documento attestante l'abilitazione all'insegnamento per la classe A020 (Fisica) della prof.ssa; motiva il ricorrente di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per il conferimento dell'incarico di tre ore d'insegnamento della Fisica eccedenti l'orario lavorativo, assegnato alla prof.ssa e di volere verificare la sussistenza in capo alla professoressa di tali requisiti.

L'Istituto scolastico acceduto, con provvedimento del 2.08.2019 ha negato il chiesto accesso dal momento che i documenti riguardano "procedimenti conclusi".

Il provvedimento di diniego del 2.08.2019 è stato impugnato tramite l'avv., in termini, innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Al gravame non era allegata la prova dell'avvenuta notifica del ricorso alla prof.ssa, benché menzionata tra gli allegati al ricorso.

E' pervenuta memoria della nuova dirigente scolastica dell'Istituto acceduto, dott.ssa, la quale ha comunicato di avere avviato il procedimento di autotutela finalizzato a consentire il chiesto accesso e di avere trasmesso la richiesta ostensiva alla controinteressata prof.ssa

La Commissione, con ordinanza del 9.10.2019, al fine di verificare l'ammissibilità del gravame, ha chiesto alle parti di chiarire se l'assegnazione dell'incarico in questione avvenisse mediante un procedimento selettivo, di tipo concorsuale, interrompendo nelle more i termini di legge.

Successivamente, in data 25.10.2019, l'amministrazione acceduta ha trasmesso una memoria con la quale chiarisce che il ricorrente ha preso visione dei chiesti documenti in data 7.10.2019. Con riferimento al procedimento di assegnazione in esame, l'Istituto resistente ha chiarito che il medesimo non ha natura selettiva di tipo concorsuale.

La Commissione, poiché alla memoria non era allegato il verbale delle operazioni di accesso, con ordinanza del 20.11.2019 ha chiesto alle parti se il ricorrente avesse anche estratto copia dei chiesti documenti ed al ricorrente se ritenesse soddisfatta la richiesta ostensiva; ciò interrompendo nelle more i termini di legge.

Successivamente è pervenuta memoria di parte resistente alla quale è allegata la dichiarazione del ricorrente di ritenere soddisfatta la richiesta ostensiva e di rinunciare alla copia degli stessi.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della dichiarazione con la quale il ricorrente afferma di ritenere soddisfatta l'istanza di accesso mediante la sola visione dei chiesti documenti, rileva la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di

FATTO

La ricorrente, quale figlia del sig. alla prefettura di di accedere al Fondo vittime dei reati di tipo mafioso, affinché le venisse liquidato il danno patrimoniale accertato con sentenza n. / del Tribunale di, RG n. / Dopo che il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso ha respinto la domanda per non essere la vittima estranea ad ambienti e rapporti delinquenziali (art 1 comma 2 lettera b) legge 20.10.1990 n 302) la ricorrente tramite l'avv., con istanza del non allegata al presente gravame, ha presentato istanza di accesso alla Prefettura resistente avente ad oggetto la nota n. del della Legione Carabinieri – Comando provinciale di

La condotta inerte dell'amministrazione acceduta, integrante la fattispecie del silenzio diniego, è stata impugnata innanzi la Commissione in data 15.11.2019, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Espone parte ricorrente che la Prefettura, in data ha chiesto alla Legione Carabinieri – Comando provinciale di un parere in ordine alla ostensibilità del chiesto documento.

Successivamente, con memoria del 16.12.2019, parte resistente ha comunicato che la ricorrente ha esercitato l'accesso ai chiesti documenti in data

DIRITTO

Preliminarmente, la Commissione rileva la tardività del presente gravame per essere stato presentato in data 15 novembre 2019, ossia ben oltre il termine di trenta giorni previsto dalla legge dalla formazione del silenzio rigetto, ricadente in data 14 novembre 2019.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara irricevibile per tardività.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – direzione provinciale di

FATTO

Con istanza presentata alla direzione provinciale di dell’Agenzia delle Entrate il 30 settembre 2019, proprietario di un terreno ubicato a, ha chiesto di accedere ad alcuni documenti riferiti a tre terreni demaniali confinanti con quello a lui appartenente: ciò al fine di desumere elementi utili in riferimento al giudizio civile avente ad oggetto la determinazione della indennità di occupazione e di espropriazione di una maggior porzione del predetto terreno di sua proprietà.

Lamentando che su tale istanza si fosse formato il silenzio rigetto, con ricorso presentato l’11 novembre 2019 il ha adito questa Commissione.

Nessuna memoria è pervenuta dall’Amministrazione resistente.

DIRITTO

Quantunque non possa dirsi accertato se ed in qual misura la documentazione oggetto dell’istanza di accesso esista materialmente e, in caso positivo, sia disponibile presso l’Amministrazione resistente, nondimeno l’odierno ricorrente vanta un interesse qualificato ad accedervi: alla luce sia della sua qualità di soggetto passivo dell’occupazione prima e dell’espropriazione poi di una porzione di terreno finitima rispetto ai terreni a cui è riferita l’istanza stessa, sia della pendenza di un contenzioso giudiziale su una questione riguardo alla quale appare verosimile che possano desumersi elementi utili dalla documentazione a cui viene invocato l’accesso.

Pertanto l’istanza merita accoglimento, ovviamente nella misura in cui quella documentazione esista materialmente e, in caso positivo, sia disponibile presso l’Amministrazione resistente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l’effetto, invita l’Amministrazione a riesaminare tempestivamente la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed il Turismo - Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio - Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di, la provincia di

FATTO

Con istanza presentata alla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di, la provincia di e l'..... il 23 settembre 2019 ha chiesto l'accesso ad un'istanza da lui presentata a quella Soprintendenza il 21 giugno di quello stesso anno: istanza riguardo alla quale egli asseriva che quella P.A. non aveva adottato alcun provvedimento.

Lamentando che su tale istanza di accesso si fosse formato il silenzio rigetto, con ricorso presentato il 18 novembre 2019 il ha adito questa Commissione.

Con memoria pervenuta il 4 dicembre 2019 l'Amministrazione resistente ha illustrato il contenuto e le finalità dell'originaria istanza presentata dal, anche per conto del fratello, il 21 giugno 2019, negando altresì la propria competenza a provvedere nel merito di essa: trattandosi di questione concernente la natura di alcune strade pubbliche. Inoltre l'Amministrazione stessa ha precisato di non essere in possesso di documentazione ulteriore rispetto a quella medesima istanza ed ha anche confermato che, riguardo ad essa, era rimasta silente.

DIRITTO

Posto che ragionevolmente l'istanza di accesso doveva reputarsi riferita a documentazione ulteriore, acquisita presso terzi dall'Amministrazione resistente ovvero da essa formata, rispetto all'originaria istanza presentata dai il 21 giugno 2019, la materiale inesistenza di quell'ulteriore documentazione comporta il rigetto dell'odierno ricorso.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: liceo classico “.....” –

FATTO

Con ricorso presentato a questa Commissione il 12 luglio 2019 il docente scolastico ha evidenziato di aver presentato all'Amministrazione resistente, il 20 maggio 2019, un'istanza di accesso a vari documenti riguardanti un procedimento di riscatto ai fini pensionistici; e ha lamentato che su tale istanza si fosse formato il silenzio rigetto.

In assenza di memoria da parte dell'Amministrazione resistente, nella seduta del 18 settembre di quest'anno la Commissione ha rilevato che al ricorso non risultava allegata né l'istanza di accesso, né alcun documento che comprovasse che tale istanza fosse pervenuta all'Amministrazione resistente o, almeno, che le fosse stata inviata; e, quindi, ha invitato il ricorrente a depositare documentazione a tal proposito.

Con nota pervenuta a questa Commissione il 25 novembre 2019 lo ha trasmesso la suddetta documentazione.

DIRITTO

Preso atto dell'assolvimento dell'incombente istruttorio di cui alla pregressa ordinanza di questa Commissione, va osservato come l'istanza di accesso presentata dallo avesse ad oggetto una serie di documenti concernenti un procedimento di computo e di riscatto ai fini pensionistici, nonché la comunicazione dei correlativi passaggi procedurali allo stesso.

Appare quindi indubbio il suo interesse qualificato ad accedere a tale documentazione, direttamente a lui riferibile, in virtù del principio generale di cui all'art. 10 della legge n° 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione a riesaminare tempestivamente la questione sulla base delle considerazioni testé svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense – Distretto di Corte di Appello di

FATTO

Il Sig. riferisce di aver chiesto all'amministrazione resistente in data 15 ottobre u.s. domanda di accesso ai documenti formati in seno a tre procedimenti disciplinari avviati su segnalazione dell'esponente a carico di alcuni avvocati ritenuti dal autori di violazioni deontologiche ai propri danni. Chiedeva altresì di essere ammesso a partecipare al procedimento nonché informazioni in merito alla durata del medesimo ed al responsabile del procedimento.

Parte resistente ha negato l'accesso non scorgendo una legittimazione ad accedere in capo all'istante.

Contro tale diniego il ha adito in termini la Commissione notificando il ricorso ai soggetti controinteressati. Nella seduta plenaria dello scorso 20 novembre la Commissione accoglieva il ricorso quanto ai documenti amministrativi domandati, mentre lo dichiarava inammissibile in ordine alle informazioni richieste dal Contro tale decisione il ha presentato domanda di revocazione, adducendo che la Commissione non si sarebbe pronunciata sul diritto a prendere parte al procedimento disciplinare e sulla specialità della disciplina evocata dal Consiglio forense per ritenere inapplicabile la legge n. 241 del 1990.

DIRITTO

Sulla domanda di revocazione presentata dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

In primo luogo deve osservarsi che la questione relativa al diritto di prendere parte al procedimento disciplinare esorbita dalle attribuzioni di questa Commissione in sede giustiziale, mentre per ciò che attiene all'ostendibilità dei documenti la questione è stata affrontata e risolta a favore del ricorrente accogliendo in parte l'originario ricorso, e dunque smentendo la tesi della specialità invocata da parte resistente.

Non sussistendo pertanto i presupposti per revocare la propria precedente decisione, la relativa istanza è inammissibile.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile l'istanza di revocazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il Sig., rappresentato e difeso dall'avv., espone quanto segue.

A seguito di procedimento penale cui il sig. è stato sottoposto, il Ministero competente ha adottato un decreto di trasferimento d'ufficio ed avviato procedimento disciplinare a suo carico, menzionando peraltro due note della prefettura di poste a fondamento delle predette determinazioni.

Pertanto con richiesta di accesso datata 26 luglio u.s., il Sig. ha chiesto di accedere alla documentazione detenuta dalla prefettura, vedendosi opporre un diniego motivato in ragione della natura classificata della documentazione richiesta.

Contro tale diniego ha adito in termini la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva allegando un verbale di audizione dell'accedente e altra documentazione. Nella seduta dello scorso 17 ottobre la Commissione chiedeva alla Prefettura resistente con ordinanza di voler chiarire le ragioni della classificazione dei documenti richiesti. Parte resistente ha assolto l'incombente, chiarendo che i documenti sono sottratti all'accesso in virtù dell'art. 3 del D.M. n. 415/1994 e dunque per motivi di ordine e sicurezza pubblica nonché di prevenzione e repressione della criminalità.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal Sig. la Commissione, preso atto dei chiarimenti forniti dall'amministrazione resistente e della circostanza che il diniego si fonda su disposizione regolamentare che la scrivente non ha il potere di disapplicare, respinge il ricorso.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Libera Università di

FATTO

Il Sig. in data 7 ottobre u.s. ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere alla seguente documentazione: «*[1) Nota di richiesta del certificato del casellario giudiziale alla Procura di in data 11 giugno 2019, prot.; 2) Nota di richiesta del certificato dei carichi pendenti alla Procura di in data 11 giugno 2019;] 3) Ogni altra nota di richiesta del certificato del casellario giudiziale dell'accedente diversa da quella di cui al punto n. 1); 4) Ogni altra nota di richiesta del certificato dei carichi pendenti dell'accedente, diversa da quella di cui al punto n. 2); 5) Ogni atto trasmesso ovvero ricevuto alla/dalla Procura della Repubblica di in data successiva all'11 giugno 2019 e sino alla data di risposta alla presente, quale relativo all'accedente.*»

La richiesta veniva motivata come segue “*«in qualità di candidato alle procedure di valutazione comparativa di cui ai bandi del, per conferimento d'incarico di insegnamento in Diritto pubblico e amministrativo M1 Principi e laboratorio del Diritto pubblico e delle fonti normative-IUS/10 (ELA11), del per conferimento d'incarico d'insegnamento in Diritto del Turismo e dello Sport-IUS/09 (TSELA01) e per conferimento incarico d'insegnamento in Principi e laboratorio del Diritto Amministrativo-IUS/10 (ETA09), ravvisato che per tutti i tre ridetti bandi l'accedente è stato escluso dalla procedura di valutazione comparativa come riportato in sede di verbale di valutazione del, riportando la medesima pedissequa dicitura per cui: «Nella sua domanda di partecipazione il candidato ha omissis di indicare, come richiesto (cancellando le lettere h., i. e j.), gli eventuali carichi pendenti e le eventuali condanne penali riportate, limitandosi ad una dichiarazione generica dell'assenza condanne penali ostative all'impiego ed assenza procedimenti penali ostativi all'accesso all'impiego», consegnando una domanda incompleta e rendendo così impossibile la valutazione ai sensi dell'art. 4, punto 8., secondo periodo del bando. Da successivi accertamenti dell'Ateneo nelle forme di legge è emerso inoltre che la dichiarazione resa dal candidato è da considerarsi falso per omissione. La commissione decide pertanto l'esclusione del candidato per domanda incompleta e falso ideologico per omissione», ravvisata la conseguenziale possibilità che l'amministrazione abbia trasmesso ovvero ricevuto ulteriori atti successivi alla/dalla locale Procura della Repubblica di, ravvisato quindi un pacifico strumentale interesse diretto e concreto per finalità difensive, ai fini di connessa tutela della posizione giuridica dell'accedente in relazione alle ridette procedure quale candidato, al fine d'ottenere per finalità difensiva la copia di ogni certificato del casellario giudiziale nonché dei carichi pendenti dalla locale Procura della Repubblica di ovvero da ogni altra Procura italiana sino alla data di risposta alla presente istanza, di talché sussiste pacifica esigenza di tutela in relazione alla causa di esclusione e relativi eventuali atti acquisiti dalla locale Procura di ovvero da ogni altra Procura italiana e vieppiù sussiste esigenza di tutela per l'attività di trattamento di dati sensibili di natura giudiziaria dell'accedente posta in essere da parte dell'ente anche successivamente all'esclusione dalla procedura, DICA-.....-A-.....-*”

..... ravvisato che gli eventuali atti di richiesta dei certificati del casellario giudiziale trasmessi alla locale Procura di costituiscono un documento amministrativo in quanto, anzitutto, le denunce et similia presentate da un soggetto pubblico nell'esercizio di mere funzioni istituzionali alla Procura della Repubblica competente, onde segnalare supposte notitias criminis, sono pienamente ostensibili al diretto interessato senza poter opporre il segreto istruttorio di cui all'art. 329 c.p.p. (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. II, 10 settembre 2015, n. 11188: accesso ad esposto in materia edilizia trasmesso alla Procura; Cons. Stato, sez. VI, 29 gennaio 2013, n. 547: accesso ad accertamenti comunali in materia edilizia trasmessi alla Procura; TAR Lombardia, Milano, sez. III, 21 novembre 2011, n. 2810: accesso a denuncia penale di ente regionale per l'edilizia; Cons. Stato, sez. IV, 10 agosto 2011, n. 4769: accesso a denuncia penale dell'Agenzia delle Entrate; TRGA Trento, sez. unica, 7 maggio 2009, n. 143: accesso a segnalazione comunale alla Procura per reati edilizi; Cons. Stato, sez. VI, 19 gennaio 1999, n. 22: accesso a denuncia penale di Università); ravvisato che la stessa giurisprudenza penale ha acclarato che: «non costituisce "atto di indagine" la notizia criminis (costituendo essa delle indagini il mero presupposto), e, in particolare, la denuncia inoltrata alla Procura della Repubblica»: così Cass. pen., sez. I, 4 aprile 2011, n. 13494, Tamberlich, che esclude da tale categoria, e dunque dal divieto di pubblicazione ex art. 114, c. 1, c.p.p., i documenti di origine extraprocessuale acquisiti ad un procedimento penale, non compiuti direttamente dal Pubblico Ministero o dalla Polizia giudiziaria, quali i «documenti aventi origine autonoma, privata o pubblica che essa sia, non processuale, generati non da iniziativa degli organi delle indagini, ma da diversa fonte soggettiva e secondo linee giustificative a sé stanti», rilevando ai fini del segreto ex 329, c. 1, c.p.p. e del relativo divieto di pubblicazione ex art. 114, c. 1, c.p.p., solo i documenti che «abbiano origine nell'azione diretta o nell'iniziativa del P.M. o della P.G., e dunque quando il loro momento genetico, e la strutturale ragion d'essere, sia in tali organi» (nel caso: accesso a segnalazione di potenziali illeciti fiscali penali dell'Agenzia delle Entrate alla Procura; per l'effetto non sussiste il reato di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale ex art. 684 c.p.); ravvisato che gli atti de qua sono documenti amministrativi accessibili ex art. 22 ss., L. 241/1990, a fronte di pacifico strumentale interesse diretto e concreto per finalità difensive, con riserva di tutela, amministrativa e giurisdizionale, in presenza di diniego tacito ovvero espresso all'accesso».

Parte resistente in data 18 ottobre ha consentito l'accesso ai documenti di cui ai punti 1 e 2 della domanda di accesso invitando per la restante parte il ricorrente a recarsi presso i propri uffici al fine di meglio individuare i documenti di che trattasi.

Contro tale nota il ha adito la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione in via preliminare rileva che il gravame è stato trasmesso da un indirizzo di posta elettronica non certificato e non direttamente riferibile al ricorrente, il quale ha allegato la propria patente di guida da cui non è dato inferire il luogo di residenza.

Atteso che l'art. 12, comma 3, lettera d) prescrive che il ricorrente debba far constare nell'atto introduttivo "l'indicazione dell'indirizzo al quale dovranno pervenire, anche a mezzo fax o per via telematica, le decisioni della Commissione" e che tale contenuto non figura agli atti, invita il ricorrente ad indicare quanto detto interrompendo nelle more i termini della decisione.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, invita il ricorrente a fornire i dati di cui alla parte motiva interrompendo i termini della decisione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ente

FATTO

Il Sig. in data 10 ottobre u.s. ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere alla seguente documentazione: « *verbali di valutazione della domanda di partecipazione con attribuzione dei punteggi riportati per ciascuno dei titoli, per l'accedente ed i restanti candidati idonei al colloquio*».

La richiesta veniva motivata come segue «*in qualità di partecipante all'avviso pubblico per l'individuazione di una rosa di nominativi da sottoporre al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per il conferimento dell'incarico di Direttore, ai sensi dell'articolo 9, comma 11, della Legge 394/1991 e ss.mm. ed ii., vista la V.s. nota del, Prot., con cui si comunica il punteggio e la non idoneità, al fine della ricostruzione della propria valutazione e di quella dei restanti candidati idonei al colloquio*».

Parte resistente in data 11 ottobre ha riscontrato la domanda di accesso da una parte fornendo il link dove poter consultare la documentazione richiesta e, dall'altra, dichiarandosi disponibile ad ostendere eventuale altra documentazione non presente in rete.

Contro tale nota il ha adito la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione in via preliminare rileva che il gravame è stato trasmesso da un indirizzo di posta elettronica non certificato e non direttamente riferibile al ricorrente, il quale ha allegato la propria patente di guida da cui non è dato inferire il luogo di residenza.

Atteso che l'art. 12, comma 3, lettera d) prescrive che il ricorrente debba far constare nell'atto introduttivo «l'indicazione dell'indirizzo al quale dovranno pervenire, anche a mezzo fax o per via telematica, le decisioni della Commissione» e che tale contenuto non figura agli atti, invita il ricorrente ad indicare quanto detto interrompendo nelle more i termini della decisione.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, invita il ricorrente a fornire i dati di cui alla parte motiva interrompendo i termini della decisione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Libera Università di

FATTO

Il Sig. in data 7 ottobre u.s. ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere alla seguente documentazione: ««1) Pag. 2 del certificato del casellario giudiziale acquisito dalla Procura di in data, prot. / /; 2) Ogni altra nota di richiesta del certificato del casellario giudiziale dell'accedente diversa da quella di cui al punto n. 1); 3) Ogni atto trasmesso ovvero ricevuto alla/dalla Procura della Repubblica di in data successiva al 31 agosto 2016 e sino alla data di risposta alla presente, quale relativo all'accedente.»»

La richiesta veniva motivata come segue «*«in qualità di candidato alla procedura di valutazione comparativa di cui al bando del, per conferimento d'incarico di insegnamento in -IUS/09, per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria (LM-85 bis), per l'a.a. 2016/17, ravvisata che l'amministrazione ha trasmesso segnalazione alla Procura della Repubblica di relativa all'accedente circa la ridetta procedura con nota del, Prot. /; ravvisata la conseguenziale possibilità che l'amministrazione abbia trasmesso ovvero ricevuto ulteriori atti successivi alla/dalla locale Procura della Repubblica di, ravvisato quindi un pacifico strumentale interesse diretto e concreto per finalità difensive, ai fini di connessa tutela della posizione giuridica dell'accedente in relazione alla ridetta segnalazione; ravvisata la conseguenziale possibilità che l'amministrazione abbia trasmesso ovvero ricevuto ulteriori atti successivi alla/dalla locale Procura della Repubblica di, ravvisato quindi un pacifico strumentale interesse diretto e concreto per finalità difensive, ai fini di connessa tutela della posizione giuridica dell'accedente in relazione alle ridette procedure quale candidato, al fine d'ottenere per finalità difensiva la copia di ogni certificato del casellario giudiziale nonché dei carichi pendenti dalla locale Procura della Repubblica di ovvero da ogni altra Procura italiana sino alla data di risposta alla presente istanza, di talché sussiste pacifica esigenza di tutela in relazione alla causa di esclusione e relativi eventuali atti acquisiti dalla locale Procura di ovvero da ogni altra Procura italiana e vieppiù sussiste esigenza di tutela per l'attività di trattamento di dati sensibili di natura giudiziaria dell'accedente posta in essere da parte dell'ente anche successivamente all'esclusione dalla procedura, ravvisato che gli eventuali atti di richiesta dei certificati del casellario giudiziale trasmessi alla locale Procura di costituiscono un documento amministrativo in quanto, anzitutto, le denunce et similia presentate da un soggetto pubblico nell'esercizio di mere funzioni istituzionali alla Procura della Repubblica competente, onde segnalare supposte notitias criminis, sono pienamente ostensibili al diretto interessato senza poter opporre il segreto istruttorio di cui all'art. 329 c.p.p. (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. II, 10 settembre 2015, n. 11188: accesso ad esposto in materia edilizia trasmesso alla Procura; Cons. Stato, sez. VI, 29 gennaio 2013, n. 547: accesso ad accertamenti comunali in materia edilizia trasmessi alla Procura; TAR Lombardia, Milano, sez. III, 21 novembre 2011, n. 2810: accesso a denuncia penale di ente regionale per l'edilizia; Cons. Stato, DICA-0021411-A-11/11/2019- 4.8.1.8.32 sez. IV, 10*»»

agosto 2011, n. 4769: accesso a denuncia penale dell’Agenzia delle Entrate; TRGA Trento, sez. unica, 7 maggio 2009, n. 143: accesso a segnalazione comunale alla Procura per reati edilizi; Cons. Stato, sez. VI, 19 gennaio 1999, n. 22: accesso a denuncia penale di Università); ravvisato che la stessa giurisprudenza penale ha acclarato che: «non costituisce “atto di indagine” la notizia criminis (costituendo essa delle indagini il mero presupposto), e, in particolare, la denuncia inoltrata alla Procura della Repubblica»: così Cass. pen., sez. I, 4 aprile 2011, n. 13494, Tamberlich, che esclude da tale categoria, e dunque dal divieto di pubblicazione ex art. 114, c. 1, c.p.p., i documenti di origine extraprocessuale acquisiti ad un procedimento penale, non compiuti direttamente dal Pubblico Ministero o dalla Polizia giudiziaria, quali i «documenti aventi origine autonoma, privata o pubblica che essa sia, non processuale, generati non da iniziativa degli organi delle indagini, ma da diversa fonte soggettiva e secondo linee giustificative a sé stanti», rilevando ai fini del segreto ex 329, c. 1, c.p.p. e del relativo divieto di pubblicazione ex art. 114, c. 1, c.p.p., solo i documenti che «abbiano origine nell’azione diretta o nell’iniziativa del P.M. o della P.G., e dunque quando il loro momento genetico, e la strutturale ragion d’essere, sia in tali organi» (nel caso: accesso a segnalazione di potenziali illeciti fiscali penali dell’Agenzia delle Entrate alla Procura; per l’effetto non sussiste il reato di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale ex art. 684 c.p.); ravvisato che gli atti de qua sono documenti amministrativi accessibili ex art. 22 ss., L. 241/1990, a fronte di pacifico strumentale interesse diretto e concreto per finalità difensive, con riserva di tutela, amministrativa e giurisdizionale, in presenza di diniego tacito ovvero espresso all’accesso”.

Parte resistente in data 17 ottobre ha invitato il ricorrente a recarsi presso i propri uffici al fine di fargli visionare gli atti e comprendere a quali in particolare il ricorrente avesse interesse, attesa la precedente ostensione già consentita.

Contro tale nota il ha adito la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione in via preliminare rileva che il gravame è stato trasmesso da un indirizzo di posta elettronica non certificato e non direttamente riferibile al ricorrente, il quale ha allegato la propria patente di guida da cui non è dato inferire il luogo di residenza.

Atteso che l’art. 12, comma 3, lettera d) prescrive che il ricorrente debba far constare nell’atto introduttivo “l’indicazione dell’indirizzo al quale dovranno pervenire, anche a mezzo fax o per via telematica, le decisioni della Commissione” e che tale contenuto non figura agli atti, invita il ricorrente ad indicare quanto detto interrompendo nelle more i termini della decisione.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, invita il ricorrente a fornire i dati di cui alla parte motiva interrompendo i termini della decisione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Università degli Studi di

FATTO

Il Sig. in data 5 ottobre u.s. ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere alla seguente documentazione: "*copia delle domande, elenco titoli e pubblicazioni nonché curriculum vitae dei restanti candidati?*".

Il richiedente ha indicato i seguenti motivi alla base della propria richiesta di accesso agli atti: *«in qualità di candidato alla procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di n. posto di Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 240/2010 presso il Dipartimento di, settore concorsuale 12/D1 Diritto amministrativo settore scientifico disciplinare IUS/10 Diritto amministrativo, al fine di conoscere gli atti sottoposti a valutazione».*

Parte resistente non ha dato riscontro alla domanda di accesso nei trenta giorni successivi e, pertanto, in termini, il ha adito la Commissione. In vista della seduta plenaria del 19 dicembre l'amministrazione ha depositato memoria difensiva rilevando di aver comunicato al ricorrente di aver messo a disposizione la documentazione richiesta ma che ai fini della sua effettiva ostensione avrebbe dovuto formalizzare la domanda di accesso al competente URP. Rileva altresì che ciò non è stato fatto dall'odierno ricorrente.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione in via preliminare rileva che il gravame è stato trasmesso da un indirizzo di posta elettronica non certificato e non direttamente riferibile al ricorrente, il quale ha allegato la propria patente di guida da cui non è dato inferire il luogo di residenza.

Atteso che l'art. 12, comma 3, lettera d) prescrive che il ricorrente debba far constare nell'atto introduttivo "l'indicazione dell'indirizzo al quale dovranno pervenire, anche a mezzo fax o per via telematica, le decisioni della Commissione" e che tale contenuto non figura agli atti, invita il ricorrente ad indicare quanto detto interrompendo nelle more i termini della decisione.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, invita il ricorrente a fornire i dati di cui alla parte motiva interrompendo i termini della decisione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS - Sede di

FATTO

La Sig.ra, in proprio, ha presentato in data 29 settembre 2019 richiesta di accesso ai seguenti documenti: *“copia del provvedimento con cui si è negato il possesso del requisito del diritto a pensione con riferimento alla domanda di dimissioni volontarie presentata alla maestra e dei documenti posti a sostegno della pretesa di aver maturato il diritto a pensione e/o al reintegro nel medesimo posto di lavoro in caso di negatoria del diritto a pensione”*.

La domanda di accesso traeva origine, invero, da un trasferimento dapprima concesso all'odierna esponente e poi successivamente revocato dall'amministrazione; revoca motivata proprio in virtù della non cessazione dal servizio della controinteressata

Parte resistente ha negato l'accesso con nota dello scorso 28 novembre, argomentando che il provvedimento di revoca dovesse ritenersi sufficientemente motivato.

Contro tale diniego la Sig.ra ha adito in termini la Commissione, notificando il ricorso alla Sig.ra

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra la Commissione osserva quanto segue.

La ricorrente è titolare di interesse qualificato all'accesso, atteso che i documenti domandati, una volta ostesi, consentirebbero alla medesima di verificare la legittimità della revoca del trasferimento disposta nei propri confronti. Privata di pregio appare dunque la motivazione del diniego fornita dall'amministrazione, atteso che la motivazione della revoca del trasferimento – peraltro dovuta, come per ogni provvedimento amministrativo – non costituisce certo un elemento che possa ostare all'esercizio del diritto di cui agli articoli 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990.

Pertanto, non ravvisandosi profili ostativi al rilascio della documentazione richiesta, il ricorso è accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio di Gabinetto

FATTO

La Sig.ra, in proprio, riferisce di aver presentato al Ministero resistente diversi esposti relativi al personale docente dell'Istituto di istruzione superiore - di, senza tuttavia chiarire in alcun modo la vicenda sottostante i suddetti esposti.

Successivamente, in data 1 ottobre 2019, la Sig.ra ha chiesto di poter accedere alle “decisioni” asseritamente adottate dall'Ufficio di Gabinetto in conseguenza degli esposti presentati.

Non avendo ottenuto risposta alla domanda di accesso nei trenta giorni successivi, la ha adito in termini la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva, da una parte chiarendo le ragioni degli esposti presentati dalla ricorrente, legati a presunti atteggiamenti discriminatori riferiti alla propria identità trans genere e dall'altra rilevando di non possedere alcunché di quanto domandato in sede di accesso dal momento che gli esposti sono stati trasmessi alle Istituzioni scolastiche per l'eventuale seguito di competenza.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra, la Commissione osserva quanto segue.

Tenuto conto di quanto argomentato dall'amministrazione resistente nella propria memoria difensiva di cui alle premesse in fatto, ovvero della circostanza per cui gli esposti sono stati inoltrati alle Istituzioni scolastiche competenti e che dunque esse verosimilmente detengono quanto domandato dalla ricorrente e atteso che in base al disposto di cui all'art. 6, comma 2, D.P.R. n. 184/2006 “*La richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato*” la Commissione invita parte resistente ad assolvere l'incombente previsto dalla disposizione regolamentare menzionata.

PQM

La Commissione invita parte resistente a trasmettere la richiesta di accesso alle amministrazioni che detengono i documenti, interrompendo nelle more i termini della decisione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero per i Beni e le Attività Culturali

FATTO

Il Sig., in proprio, ha chiesto al Ministero resistente in data 19 settembre 2019 di poter accedere alla planimetria originale allegata ad un decreto impositivo di un vincolo archeologico che ha ostato all'accoglimento della domanda di concessione in sanatoria per un manufatto di proprietà dell'esponente.

Nell'anno 2017, va detto, è stata rilasciata la copia semplice della suddetta planimetria, avendo la competente Soprintendenza dichiarato di non aver rinvenuto il documento originale.

Nei trenta giorni successivi alla presentazione della domanda il Ministero non ha fornito riscontro alla stessa e pertanto, in termini, il ha adito il Difensore Civico della Città Metropolitana di il quale, per competenza, ha trasmesso gli atti alla scrivente Commissione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig., la Commissione osserva quanto segue.

Non venendo in discussione la legittimazione del ricorrente ad ottenere quanto richiesto, quanto la effettiva detenzione del documento in originale che la Soprintendenza ha dichiarato nel 2017 di non aver rinvenuto, ai fini del decidere la Commissione chiede all'amministrazione resistente di fornire chiarimenti circa il possesso della planimetria di che trattasi, interrompendo i termini della decisione.

PQM

La Commissione invita l'amministrazione resistente a fornire i chiarimenti di cui alla parte motiva interrompendo i termini della decisione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura

FATTO

La Sig.ra, in proprio, in data 5 ottobre 2019 ha presentato all'Agenzia resistente domanda preordinata ad ottenere "il nominativo del responsabile del procedimento, i tempi, e tutte le informazioni che possano aiutare a definirlo", riferendosi alla domanda unica presentata per l'anno 2018 e rispetto alla quale, nella prospettazione dell'esponente, sarebbe stato disposto un pagamento inferiore a quanto previsto.

Non avendo ottenuto risposta nei trenta giorni successivi, la Sig.ra ha, in termini, adito la Commissione.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva, in parte chiarendo le ragioni legate al *quantum* corrisposto alla ricorrente e in parte chiedendo il rigetto del ricorso siccome preordinato ad acquisire informazioni e non documenti amministrativi.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra la Commissione osserva quanto segue.

Il gravame non merita accoglimento, atteso che la domanda di accesso, come rilevato anche da parte resistente, aveva ad oggetto informazioni e non documenti amministrativi e come tale il successivo ricorso deve dichiararsi inammissibile, fermo restando l'obbligo dell'amministrazione di comunicare il nominativo del responsabile del procedimento.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di (.....)

FATTO

Il Sig., in proprio e nella qualità di consigliere comunale del Comune resistente, riferisce di aver presentato in data 22 agosto u.s. istanza di accesso alle determinazioni del responsabile del settore tecnico riferite al periodo -, unitamente ad informazioni sulle stesse ed agli attestati della pubblicazione delle predette determinazioni.

Parte resistente non ha fornito riscontro all'istanza nei trenta giorni successivi e, pertanto, il ha adito in termini la scrivente Commissione. L'amministrazione comunale ha depositato memoria difensiva con la quale fa presente che l'istanza non è stata presentata con le forme previste dal regolamento comunale in materia di accesso, che la relativa istanza sarebbe preordinata ad un controllo generalizzato e comunque che gli atti di interesse sono pubblicati sul sito istituzionale, fornendo a tal fine anche i link utili per la consultazione. Nella seduta dello scorso 24 ottobre la Commissione, preso atto della nota dell'amministrazione, invitava il ricorrente a specificare se avesse interesse a coltivare il ricorso. Con nota pervenuta in data 9 dicembre il ricorrente precisa che i documenti richiesti afferiscono all'anno 2019 e non al 2016 e di non aver ricevuto alcuna indicazione del link ove scaricare i documenti che risulterebbero non pubblicati.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig., preso atto della nota del ricorrente da ultimo depositata, la Commissione osserva quanto segue.

Preliminarmente si ritiene la competenza a decidere il gravame, stante la mancata istituzione nella Regione dell'ufficio del difensore civico.

Nel merito si osserva in generale che l'estensione del diritto di accesso dei consiglieri comunali, quando riferita come nel caso che occupa, a documenti collegati e strumentali all'espletamento del mandato consiliare, ha un'estensione particolarmente ampia, giusto il disposto di cui all'art. 43 del d.lgs. n. 267 del 2000.

Pertanto, le difese svolte dall'amministrazione in punto di irregolarità nella presentazione della domanda di accesso e in punto di controllo generalizzato non colgono nel segno e il ricorso merita dunque accoglimento.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di

FATTO

Con istanza presentata il 2 ottobre 2019, la Sig.ra nella qualità di proprietario di un immobile sito in alla Via n., ha chiesto all’Agenzia resistente di accedere alla planimetria ed alle variazioni storiche dell’immobile di proprietà del Sig. siccome confinante con il proprio ed in ragione di pregiudizi arrecati alla propria proprietà da alcuni lavori eseguiti dal controinteressato sul bene a questi intestato.

Parte resistente ha dapprima consentito l’accesso salvo poi negarlo in virtù di un più approfondito esame della domanda di accesso e delle deduzioni del controinteressato riferite a contenziosi civili e penali pendenti con l’odierna ricorrente per la vicenda collegata al chiesto accesso.

Contro tale diniego, pertanto ed in termini, la Sig.ra ha adito la Commissione, notificando il ricorso al Sig. Parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla sig.ra la Commissione osserva quanto segue.

La ricorrente è titolare di interesse qualificato all’accesso, attesa la sua qualità di proprietaria confinante con l’immobile cui si riferisce la documentazione richiesta. Peraltro la circostanza di un contenzioso pendente riferita dal controinteressato e fatta propria dall’amministrazione resistente al fine di negare l’accesso, non coglie nel segno, atteso che gli strumenti processuali che consentono di ordinare l’esibizione di documenti non si sostituiscono al diritto di accesso di cui alla legge n. 241 del 1990 né lo precludono, come da costante orientamento di questa Commissione da cui non vi è ragione di discostarsi.

Pertanto il ricorso merita accoglimento.

PQM

La Commissione, accoglie il ricorso e per l’effetto invita l’amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Centro

FATTO

La Sig.ra, in proprio e nella qualità di ex dipendente a tempo indeterminato presso il Centro resistente, a seguito di preavviso di licenziamento datato, in data 14 e 21 ottobre u.s. ha inoltrato due richieste di accesso a numerosi documenti e ciò al fine di predisporre le proprie difese in giudizio contro il predetto licenziamento.

In particolare, con la domanda di accesso del 14 ottobre la chiedeva di accedere (tanto ai sensi della normativa sul c.d. accesso civico che ai sensi della disciplina generale sul diritto di accesso di cui alla legge n. 241 del 1990) ai seguenti documenti: “1) *Certificato di servizio storico, come previsto dal CCNL per la F.P., assunta all’ il, con ore settimanali, fino al e con passaggio immediato e diretto, sempre, è transitata all’, con ore settimanali, fino al, con ore settimanali con contratto a T. I.*; 2). *Copie delle buste paghe regolarmente sottoscritte dal responsabile dell’ufficio personale e dal direttore provinciale del personale dal mese di a tutt’oggi e la tredicesima del 2018*; 3). *Copia del prospetto liquidazione TFR dalal*; 4). *Attestato delle ore concesse di permessi retribuiti per la ricerca di un’altra occupazione art. 57 del CCNL*; 5). *Accesso ai documenti richiamati nella nota C.S. del prot. – “recupero importo di debito presunto”*; 6). *Copia della graduatoria e criteri per la formazione dei Formatori–Tutor avv. relativi all’attività formativa 2018/2019*; 7). *Copia atto di adesione relativo all’ avv. 2/2018 tra C.S. e l’Assessorato regionale I. e F. P.* 8). *Dichiarazione di conflitto d’interesse, di incompatibilità e inconfiribilità del Legale Rappresentante del C.S. ai sensi della L. 241/90 e L. 190/2012*; 9). *Copia atto costitutivo e statuto del C.S.*; 10). *Dichiarazione di insussistenza delle cause di inconfiribilità e di incompatibilità ai sensi del D. Lgs 39/2013 e dichiarazione di assenza di conflitto d’interesse ai sensi dell’art. 53, c. 14, del D. Lgs 165 del 2001 da parte del Direttore Amministrativo livello IX del C.S.*; 11). *Dichiarazione di insussistenza delle cause di inconfiribilità e di incompatibilità ai sensi del D. Lgs 39/2013 e dichiarazione di assenza di conflitto d’interesse ai sensi dell’art. 53, c. 14, del D. Lgs 165 del 2001 da parte dei Direttori:,,, del C.S.*; 12). *Delibera o verbale di nomina dei Direttori:,,, del C.S.”*.

Quanto invece alla successiva richiesta di accesso del 21 ottobre, la ricorrente instava per accedere a: “1. *Delibera del Consiglio di Amministrazione o Decreto Direttoriale ovvero qualunque altro provvedimento adottato dall’Amministrazione del C.S., con il quale si è proceduto all’assegnazione del livello di: ed altri*; 2. *I dati identificativi dei rappresentanti sindacali aziendali invitati all’ incontro sindacale del avente per oggetto: “procedura di licenziamento collettivo” svoltosi presso i locali del C.S. sede di*; 3. *Copia degli atti e dei documenti inseriti nel fascicolo personale della scrivente relativi alle detrazioni operati sugli stipendi da dicembre 2018 a marzo 2019 con la*

dicitura pignoramento; 4. Copia del contratto di lavoro del personale assunto a tempo indeterminato o determinato stipulati dal C.S.A dal 01/01/2000 al 20/10/2019; 5. Copia delibera del consiglio d'Amministrazione, ovvero Decreto Direttoriale o altro documento adottato dal C.S. relativo al doppio incarico di con livello dipendente del C.S. e legale rappresentante del medesimo Ente C.S. per le province di e; 6. Copie di tutti i documenti, verbali, elenchi personale ecc... richiamati nell' incontro tra il C.S., il CpI di e i sindacati tenutosi nei locali del serv. di il 09/05/2019 avente per oggetto: "licenziamento collettivo L. 223/91 giusta vertenza di lavoro prot. n.", mai visionati dalla scrivente. 7. Copie dei registri di presenza ed elenco di tutti i lavoratori dipendenti del C.S. completo di tutti i dati identificativi presenti nei giorni e al corso di formazione e informazione sulla sicurezza per lavoratori dipendenti, svoltosi nei locali del C.S. a via; 8. Copie lettere d'incarico notificate alla scrivente negli ultimi 10 anni, consegnate brevi manu".

Non avendo ottenuto risposta nei trenta giorni successivi, almeno a detta della ricorrente, quest'ultima ha adito in termini la Commissione.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso e fornendo una dettagliata ricostruzione della vicenda.

DIRITTO

Sul ricorso depositato dalla Sig.ra la Commissione osserva quanto segue.

Preliminarmente si ritiene la competenza a decidere il gravame, stante la mancata istituzione nella Regione dell'ufficio del difensore civico.

Sempre in via preliminare, tenuto conto che le richieste di accesso sono state formulate anche ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, la Commissione osserva di non essere competente e pronunciarsi in virtù dell'istituzione, ad opera del medesimo decreto delegato, del responsabile della trasparenza cui vanno indirizzate le richieste di riesame relative a dinieghi opposti a domande di accesso civico.

Nel merito della richiesta di accesso ex legge n. 241 del 1990, si rileva quanto segue. Posta la mole documentale domandata dalla ricorrente nonché la circostanza per cui solo con riferimento ad alcuni dei documenti di cui alla prima domanda di accesso parte resistente fornisce chiarimenti in ordine a tali documenti (anche se non del tutto soddisfacenti), ma nessuno sulla seconda istanza di accesso, ai fini del decidere la Commissione invita parte resistente a fornire chiarimenti sull'elenco degli atti di cui alle richieste della ricorrente per come compendiate nella parte in fatto della presente decisione, chiarendo in particolare quali documenti possiede rispetto alla istanza di accesso del 21 ottobre e quali siano i propri intendimenti rispetto al chiesto accesso, interrompendo nelle more i termini della decisione.

PQM

La Commissione invita l'amministrazione resistente a fornire i chiarimenti di cui alla parte motiva interrompendo i termini della decisione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri Centro nazionale di selezione e reclutamento – Ufficio concorsi e contenzioso

FATTO

Il Sig., in proprio e nella qualità di dell'arma dei Carabinieri, ha partecipato ad un concorso per l'ammissione al corso di qualificazione di allievi vice brigadieri del ruolo sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri.

Nella graduatoria di merito del l'esponente si è collocato tra gli idonei non vincitori. Di talché in date e il Sig. ha formulato due istanze di accesso a numerosi documenti riferiti alla procedura concorsuale di che trattasi, in parte accolte dall'amministrazione resistente ad eccezione delle parti relative agli elenchi nominativi dei carabinieri specializzati e relative assegnazioni nonché con riguardo all'elenco completo dei partecipanti al concorso.

Le motivazioni del diniego, quanto al primo elenco, venivano addotte in ragione di disposizioni regolamentari che escludono l'accesso a tali documenti e, con riferimento all'elenco dei partecipanti, in ragione dell'elevato numero di domande presentate (oltre). Su tale secondo profilo, peraltro, parte resistente attesta di aver invitato il ricorrente a circoscrivere la propria domanda ad un numero congruo di partecipanti, senza tuttavia ricevere seguito in tal senso.

Contro tale diniego parziale il ricorrente ha adito in termini la Commissione.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Tenuto conto che il diniego parziale opposto dall'amministrazione si fonda, in parte, su disposizioni regolamentari (segnatamente gli articoli 1049 e 1050, comma 1, lettera e) del D.P.R. n. 90 del 2010) che questa Commissione non può disapplicare ed in parte sul condivisibile tratto fondato sull'eccessiva estensione della domanda all'elenco dei partecipanti (rispetto al quale comunque l'amministrazione ha invitato, senza esito, il ricorrente a restringere la domanda ad un numero congruo di candidati) il ricorso non può trovare accoglimento.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

Ricorrente: Sindacato nazionale autonomo lavoratori della scuola

contro

Amministrazione resistente: Università degli Studi di

FATTO

Il Sindacato nazionale autonomo lavoratori della scuola, in persona del legale rappresentante Sig. rappresentato e difeso dall'avv., riferisce di aver presentato in data domanda di accesso ai documenti con i quali era stato autorizzato il superamento del limite annuo di ore di straordinario per alcuni dipendenti.

Parte resistente, con nota del successivo, ha chiesto all'odierno ricorrente di meglio chiarire termini e portata della propria domanda ostensiva.

A chiarimenti forniti, l'amministrazione con nota dell'11 ottobre u.s. ha trasmesso a mezzo PEC quanto domandato dal sindacato, il quale, tuttavia, si duole della circostanza per cui nei documenti ricevuti sono stati oscurati i nominativi dei lavoratori per i quali si è verificato il predetto superamento del limite annuo e, a motivo di ciò, ha adito in data 8 novembre la Commissione.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva sollevando eccezioni preliminari e contestando nel merito il ricorso introduttivo.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dall'O.S. la Commissione osserva quanto segue.

In termini generali si osserva che tra i soggetti formalmente legittimati a presentare istanza di accesso, la legge n. 241/90 contempla anche gli enti esponenziali di interessi diffusi quali, appunto, le organizzazioni sindacali.

Per costoro la legittimazione attiva all'esercizio del diritto di accesso è subordinata alla circostanza che con la domanda ostensiva si intendano tutelare interessi del sindacato in quanto tale e non situazioni giuridiche soggettive dei singoli iscritti. Nel caso di specie, l'O.S. si lamenta della circostanza per cui l'oscuramento dei nominativi non consentirebbe di verificare se il superamento del limite delle ore di straordinario sia da rinvenire in una cronica carenza di personale da parte delle strutture, come previsto dalla contrattazione collettiva.

Parte resistente si difende eccependo in primo luogo la tardività del ricorso, tenuto conto che il medesimo risulta protocollato in data 12 novembre e dunque oltre i trenta giorni previsti per la sua tempestiva presentazione. Al riguardo, tuttavia, si osserva che ai fini della ricevibilità del gravame rileva

la data di spedizione e consegna della PEC alla quale il ricorso è allegato che, nel caso di specie, è datata 8 novembre 2019 e dunque il ricorso deve considerarsi tempestivo.

Quanto al merito, le osservazioni di parte resistente colgono nel segno sotto più di un profilo. Ed invero, in disparte la legittimazione del sindacato nel caso di specie – sulla quale pure si potrebbe nutrire qualche perplessità alla luce degli orientamenti giurisprudenziali citati dall'Università resistente – appare dirimente la circostanza per cui il documento rilasciato al ricorrente appare soddisfacente delle ragioni sottese alla richiesta di accesso, dal momento che in esso si possono rinvenire le strutture organizzative che hanno richiesto il superamento del limite delle ore di straordinario e le relative motivazioni.

Di talché il ricorso non appare fondato e va, dunque, respinto.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

Ricorrente:– Società agricola a r.l.

contro

Amministrazione resistente: Regione – Dipartimento Ambiente e Territorio

FATTO

La – Società agricola a r.l. – ricorre alla scrivente Commissione avverso il diniego tacito sull'istanza di accesso trasmessa a mezzo PEC in data 7 ottobre 2019 avente ad oggetto gli atti relativi a studi e valutazioni ambientali, nonché atti prodromici e consequenziali ai medesimi, resi dall'amministrazione resistente per lo svolgimento di attività di allevamento ittico, anche di tonni rossi.

La richiesta veniva presentata ai sensi della disciplina sul diritto di accesso ambientale e comunque motivata in ragione dell'operatività dell'impresa ricorrente nel settore di che trattasi nonché per finalità difensive.

Non avendo ottenuto risposta nei trenta giorni successivi, in termini, la ricorrente ha adito la Commissione.

DIRITTO

Sul gravame presentato dalla, la Commissione osserva quanto segue.

Il ricorso è fondato. Ed invero, il gravame attiene ad una fattispecie di accesso ad informazioni ambientali, per le quali il D.Lgs. 195 del 19 agosto 2005, che ha recepito la direttiva europea 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale abrogando la previgente disciplina di cui al D.Lgs. n. 39 del 1997, stabilisce una legittimazione molto ampia.

Come chiarito anche dalla giurisprudenza amministrativa, invero, la disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi in materia ambientale "prevede un regime di pubblicità tendenzialmente integrale dell'informativa ambientale, sia per ciò che concerne la legittimazione attiva, ampliando notevolmente il novero dei soggetti legittimati all'accesso in materia ambientale, sia per quello che riguarda il profilo oggettivo, prevedendosi un'area di accessibilità alle informazioni ambientali svincolata dai più restrittivi presupposti di cui agli artt. 22 e segg., l. 7 agosto 1990 n. 241".

Peraltro, con la medesima sentenza, il Consiglio di Stato ha precisato che "le informazioni cui fa riferimento la succitata normativa concernono esclusivamente lo stato dell'ambiente (aria, sottosuolo, siti naturali etc.) ed i fattori che possono incidere sull'ambiente (sostanze, energie, rumore, radiazioni, emissioni), sulla salute e sulla sicurezza umana, con esclusione quindi di tutti i fatti ed i documenti che non abbiano un rilievo ambientale" (Consiglio di Stato, Sez. IV, 20 maggio 2014, n. 2557).

Nel caso in esame si ritiene che i documenti richiesti partecipino delle caratteristiche tratteggiate dal giudice amministrativo e pertanto il gravame merita accoglimento.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio scolastico regionale per la

FATTO

Il Sig., nella qualità di esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore, sin dal mese di maggio 2016 ha inviato richiesta di accesso alla documentazione relativa ad una ispezione effettuata nella classe frequentata dalla loro figlia e conseguente ad un esposto dal medesimo in precedenza presentato. Di recente, con tre ulteriori richieste di accesso dello scorso 30 settembre, 2 ottobre e 4 ottobre, il ha domandato l'accesso ai documenti riguardanti l'ispezione di cui sopra, nonché ad un precedente accesso effettuato in data 15 settembre 2016 dallo studio legale, nonché eventuale altra documentazione concernente la predetta ispezione e la propria figlia minore.

Formatosi il silenzio sulle richieste del 30 settembre e del 4 ottobre, e intercorso diniego quanto a quella del 2 ottobre motivato in ragione della già avvenuta ostensione di quanto domandato, il ha adito in termini la Commissione.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Con la propria memoria difensiva parte resistente insiste nel rigetto del ricorso. In particolare deduce che la prima istanza di accesso è meramente reiterativa di analoga e risalente domanda sulla quale, formatosi allora il silenzio rigetto, la Commissione si è già pronunciata dichiarando l'irricevibilità del gravame.

Il rilievo è fondato, essendosi in effetti la scrivente già pronunciata nella seduta plenaria dello scorso 15 dicembre 2016 e dunque, *in parte qua*, il ricorso è inammissibile.

Quanto alla seconda istanza di accesso, avendo l'amministrazione già rilasciato tutto quanto in proprio possesso, il gravame è parimenti inammissibile.

Quanto infine alla corrispondenza tra parte resistente e l'Istituto di, rispetto alla quale parte resistente oppone la natura di atti interni, viceversa, il ricorso merita accoglimento, atteso che l'articolo 22, comma 1, lettera d) della legge n. 241 del 1990 stabilisce che per documento amministrativo debba intendersi "*ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto*

*di atti, **anche interni** o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”.*

Pertanto, nei limiti in cui essi facciano riferimento alla vicenda emarginata in fatto, devono essere ostesi al ricorrente che vanta interesse qualificato in tal senso.

PQM

La Commissione, nei sensi di cui in motivazione, in parte dichiara il ricorso inammissibile e in parte lo accoglie invitando l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto d'Istruzione Superiore – – (.....)

FATTO

Il Sig., in proprio e nella qualità di docente, a seguito di presentazione di domanda per l'inserimento nelle graduatorie di Istituto per la classe di concorso A65 (teorie e tecniche della comunicazione) si è visto attribuire il punteggio pari a Per converso ad altra candidata, la docente, è stato assegnato il punteggio pari a, a giudizio dell'odierno esponente eccessivamente elevato.

Essendo la candidata di che trattasi collocata in posizione peggiore rispetto al ricorrente, questi in data 2 ottobre ha presentato istanza di accesso ai documenti riferiti ai titoli di accesso, agli altri titoli ed al servizio prestato dalla controinteressata.

Parte resistente non ha riscontrato la domanda nei trenta giorni successivi e, pertanto, contro il silenzio rigetto formatosi, il ha adito in termini la Commissione.

Successivamente, in data 5 dicembre u.s., lo stesso ricorrente ha depositato nota integrativa al ricorso con la quale dà atto di una presumibile convocazione dell'Istituto resistente per esercitare l'accesso alla quale tuttavia il ricorrente non ha potuto dare seguito, chiedendo di essere a tal fine riconvocato.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione, preso atto della nota integrativa al ricorso, chiede al ricorrente di fornire chiarimenti sull'eventuale accesso effettuato e sul perdurante interesse a coltivare il ricorso, interrompendo nelle more i termini della decisione.

PQM

La Commissione invita il ricorrente a fornire i chiarimenti di cui alla parte motiva interrompendo i termini della decisione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Tecnico Industriale –

FATTO

Il Sig., in proprio e nella qualità di docente, a seguito di presentazione di domanda per l'inserimento nelle graduatorie di Istituto per la classe di concorso A65 (teorie e tecniche della comunicazione) si è visto attribuire il punteggio pari a

Per converso ad altra candidata, la docente, è stato assegnato il punteggio pari a, a giudizio dell'odierno esponente eccessivamente elevato.

Essendo la candidata di che trattasi collocata in posizione peggiore rispetto al ricorrente, questi in data 2 ottobre ha presentato istanza di accesso ai documenti riferiti ai titoli di accesso, agli altri titoli ed al servizio prestato dalla controinteressata.

Con nota del successivo 7 novembre l'amministrazione ha accolto la domanda di accesso, invitando il ad esercitare il relativo diritto convocandolo per il giorno 11 novembre. Esercitato l'accesso, il ricorrente ha poi in data 11 novembre richiesto specificamente 1) i dati o le informazioni detenuti dall'Istituto che ha curato l'inserimento nella detta graduatoria della docente nonché 2) i contratti di docenza con le Università di e

In data 14 novembre l'amministrazione ha riscontrato la seconda istanza, ritenendola generica quanto ai documenti di cui al punto 1 e impossibile da evadere quanto ai documenti di cui al punto n. 2 siccome non posseduti.

Contro tale nota il ha adito la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Con riguardo alla domanda di accesso dell'11 novembre, in effetti, la richiesta di cui al punto 1) (peraltro in parte riguardante mere informazioni e non documenti amministrativi) appare generica ed in quanto tale non meritevole di accoglimento.

Parimenti è a dirsi quanto ai documenti di cui al punto 2 della medesima istanza di accesso, atteso che sul punto l'amministrazione ha riferito di non possedere quanto richiesto dall'odierno ricorrente.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS – Direzione Provinciale

FATTO

La Sig.ra, in proprio, riferisce di aver presentato a mezzo PEC all'amministrazione resistente in data 2 agosto 2019, domanda di accesso al proprio estratto conto contributivo, avendone necessità per finalità difensive.

L'amministrazione resistente non ha fornito riscontro alla domanda ostensiva nei trenta giorni successivi, nonostante un successivo sollecito datato 16 ottobre 2019, e pertanto la Sig.ra in data 8 novembre ha adito il Difensore Civico il quale, per competenza, in data 12 novembre u.s. ha trasmesso gli atti alla scrivente Commissione. In data 6 dicembre parte resistente ha trasmesso alla ricorrente copia del richiesto estratto contributivo.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra la Commissione, preso atto dell'invio da parte dell'amministrazione di quanto richiesto dalla ricorrente, rileva l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia

FATTO

Il sig., in proprio, riferisce di aver presentato in data 16 ottobre u.s. all'amministrazione resistente istanza di accesso ai documenti attestanti gli accantonamenti effettuati sul proprio TFR in merito ai premi di produttività corrisposti nel 2013 e riferiti agli anni 2011 e 2012.

L'amministrazione resistente non ha fornito riscontro alla domanda ostensiva nei trenta giorni successivi e pertanto il ha adito in termini la scrivente Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva con la quale ha dato conto delle ragioni che allo stato non hanno consentito di inviare le schede con i detti accantonamenti ai dipendenti, dichiarando che all'esito di uno scambio di dati in corso con l'Inps ed il Mise, invierà alla ricorrente quanto richiesto.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione, preso atto della nota difensiva dell'amministrazione, sospende la decisione in attesa che parte resistente invii i documenti alla ricorrente, dandone notizia altresì alla scrivente Commissione.

PQM

La Commissione, sospende la decisione in attesa che parte resistente dia seguito agli incumbenti di cui alla parte motiva.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Centro Documentale Esercito Italiano

FATTO

Il Sig., in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore, riferisce di aver presentato in data 30 settembre u.s. istanza di accesso alla documentazione militare riferita al proprio figlio minore, ex allievo della scuola militare

La domanda aveva ad oggetto, in particolare, ogni documento trasmesso dalla predetta scuola militare al centro resistente e dunque il libretto personale, la scheda valutativa, il foglio matricolare nonché i rapporti contenenti informazioni attitudinali. La domanda veniva motivata a fini difensivi, siccome preordinata alla proposizione sia di ricorso al TAR competente che all'autorità giudiziaria ordinaria ex art. 2042 c.c.

Parte resistente non ha fornito riscontro alla predetta istanza nei trenta giorni successivi e, pertanto, in termini, il ha adito la Commissione. Estendere sia parte in fatto che diritto.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Il ricorrente è titolare di interesse qualificato all'ostensione, atteso che i documenti domandati e riferiti al proprio figlio minore, sono strumentali alla valutazione di azioni a tutela del proprio figlio. La Commissione, pertanto, osserva che nel caso di specie, viene in rilievo il cosiddetto accesso difensivo, vale a dire l'accesso preordinato all'acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell'accedente, garantito dal comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990, con le limitazioni ivi stabilite.

E dunque, non ravvisandosi profili ostativi al rilascio della documentazione richiesta, il ricorso è accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Regione Carabinieri Forestale - Gruppo di

FATTO

....., appartenente all'Arma dei Carabinieri con il grado di appuntato scelto qualifica speciale, effettiva presso la Stazione Carabinieri Forestale di, ha presentato in data all'Ufficio Gruppo Carabinieri Forestali con sede a la richiesta di visione/estrazione di copia di un esposto anonimo oggetto della convocazione del presso il Gruppo Carabinieri Forestali di e ogni altro accertamento e di informazione connesso e prodromico alla valutazione di incompatibilità ambientale e all'avvio di un procedimento disciplinare.

Ha indicato i seguenti motivi alla base della propria richiesta di accesso agli atti:

- esercitare il diritto di difesa dalle accuse mosse nei propri confronti nell'esposto anonimo di cui ha avuto sommaria conoscenza in occasione della convocazione del del Maggiore, Comandante del Gruppo Carabinieri Forestali di
- chiarire con urgenza, in conseguenza della presentazione dell'esposto, la propria posizione, relativamente all'eventuale valutazione di incompatibilità ambientale rispetto all'impiego presso la propria attuale sede e all'avvio di un procedimento disciplinare.

L'Amministrazione resistente ha negato l'accesso con provvedimento n. in data, trattandosi di atti giudiziari e non di documenti amministrativi.

Avverso il rigetto della predetta istanza di accesso, la in data 11.12.2019 adiva la Commissione, affinché venisse riesaminata la suddetta determinazione e, valutata la legittimità del rigetto opposto dall'Amministrazione, assumesse le conseguenti determinazioni.

Per veniva nota dell'Amministrazione che ha rappresentato che la documentazione è stata trasmessa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di e che l'accesso non è ammissibile.

Quanto all'accesso agli atti connessi ha dedotto che non è stato avviato alcun procedimento finalizzato all'accertamento di incompatibilità ambientale, né all'irrogazione di sanzioni disciplinari.

DIRITTO

La Commissione prende atto della dichiarazione della amministrazione resistente secondo la quale l'accesso sarebbe precluso ai sensi dell'art. 329 cpp, essendo stata comunicata notizia di reato alla Procura ma, in merito, osserva quanto segue.

Secondo l'orientamento ormai costante di questa Commissione in linea con la recente giurisprudenza amministrativa, l'accesso non è per ciò stesso precluso dalla pendenza delle indagini da parte della Procura ma spetta alla amministrazione adita richiedere alla Procura procedente il nulla osta all'accesso.

Sulla base delle suesposte considerazioni la Commissione sospende la decisione invitando la amministrazione adita a richiedere alla Procura procedente il nulla osta all'accesso richiesto. Nelle more del predetto incumbente istruttorio i termini di legge rimangono interrotti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi sospende la decisione invitando la amministrazione resistente ad adempiere all'incumbente istruttorio di cui in motivazione, nelle cui more i termini di legge rimangono interrotti.

Ricorrente: S.p.a.

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato Nazionale del Lavoro – Direzione di

FATTO

Il dott., nella qualità di legale rappresentante p.t. della S.p.a., rappresentato e difeso dall'avv., riferisce quanto segue. Successivamente alla notifica di un verbale unico di accertamento da parte dell'amministrazione resistente, in data 3 settembre veniva presentata – a fini difensivi – domanda di accesso alle dichiarazioni assunte da tutti i lavoratori la cui posizione era contestata nel predetto verbale ispettivo, nonché all'esposto presentato dal Sig. e ad ulteriori eventuali documenti in possesso dell'amministrazione.

Quest'ultima, con provvedimento del 5 settembre u.s., negava l'accesso alle dichiarazioni dei lavoratori per motivi legati alla tutela della riservatezza di questi ultimi.

Contro tale diniego la società ha dapprima formulato istanza di annullamento in autotutela del provvedimento di rigetto e poi ricorso, in termini, alla Commissione.

Parte resistente, con memoria difensiva dello scorso 14 ottobre, comunicava che in data 4 ottobre aveva dato notizia al ricorrente dell'avvio del procedimento per l'annullamento in autotutela del diniego e contestualmente aveva notiziato i controinteressati della proposizione del gravame, anticipando che, in caso di mancata opposizione dei controinteressati medesimi, avrebbe rilasciato la documentazione richiesta. Nella seduta plenaria dello scorso 24 ottobre la Commissione, preso atto della memoria di parte resistente e in attesa della definizione del procedimento di annullamento in autotutela avviato da parte resistente, sospendeva la decisione invitando l'amministrazione a comunicare l'esito del predetto procedimento.

Parte resistente, con nota dello scorso 6 novembre, ha comunicato l'esito del procedimento in autotutela, conclusosi con l'accoglimento dell'istanza di accesso con riguardo ai documenti richiesti ad eccezione dell'esposto presentato dal Sig., ostandovi la previsione regolamentare di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) del DM 757/1994. Pertanto nella seduta plenaria dello scorso 20 novembre, la Commissione dichiarava cessata la materia del contendere, rilevando che con riguardo al diniego di accesso all'esposto, trattandosi di nuovo diniego, il ricorrente avrebbe avuto facoltà di proporre nuovo ed autonomo ricorso.

La società ricorrente ha in effetti depositato nuovo ricorso in data 15 novembre contro tale ultimo diniego. L'amministrazione ha depositato memoria difensiva.

DIRITTO

Sul ricorso presentato da S.p.a. la Commissione osserva quanto segue.

Il diniego fondato sulla disposizione regolamentare di cui alle premesse in fatto e che, come noto, concerne i “*documenti contenenti notizie acquisite nel corso delle attività ispettive, quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi*” nel caso che occupa è contestato dalla ricorrente atteso che l'autore dell'esposto non sarebbe più dipendente della Società e, dunque, la norma secondaria evocata da parte resistente non sarebbe applicabile nel caso di specie.

A sostegno fattuale della propria tesi, la ricorrente menziona anche il verbale di accertamento dell'Ispettorato nel corpo del quale si dà atto che l'autore dell'esposto avrebbe lavorato per due giorni alla fine del 2018 e, pertanto, alla data di presentazione della domanda di accesso non era in corso un rapporto di lavoro.

Così stando le cose, il ricorso merita accoglimento, essendo orientamento consolidato di questa Commissione, dal quale non vi è ragione di discostarsi, quello per cui la disposizione regolamentare di che trattasi non trova applicazione nelle fattispecie in cui il rapporto di lavoro è cessato, atteso che in fattispecie consimili gli interessi tutelati dalla norma secondaria non corrono il rischio di essere lesi. In questa prospettiva, invero, non coglie nel segno la difesa contenuta nella memoria dell'amministrazione nella parte in cui invoca il disposto regolamentare di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del D.M. n. 757/1994, atteso che esso, chiaramente, limita l'accesso alle richieste di intervento dell'Ispettorato del lavoro provenienti da un lavoratore per i cinque anni successivi alla richiesta medesima qualora il denunciante sia ancora alle dipendenze di parte datoriale o, in alternativa e non cumulativamente, finché perduri il rapporto di lavoro. Tenuto conto che anche nella memoria difensiva l'amministrazione dà atto che il Sig. non è più alle dipendenze della Società, la difesa è priva di pregio.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.